

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ABATE: Fondi di solidarietà nazionale per i danni causati all'agricoltura dal maltempo. (226)	1247	BISANTIS: Provvidenze nella provincia di Catanzaro per danni dal maltempo. (1094) 1263
ABATE: Provvidenze all'agricoltura del brindisino e del leccese per danni dal maltempo. (231).	1250	BO: Licenze per vendita di alcolici nell'astigiano. (3275) 1264
ABELLI: Provvidenze in comune di Villarboit (Vercelli) per danni dal maltempo. (2834)	1251	BO: Soppressione della fermata di Nosserio sulla ferrovia Asti-Castagnole Lanza-Alba. (3954) 1264
ABELLI: Ruolo speciale unico per gli ufficiali della aeronautica. (3191)	1251	BOLOGNA: Agevolazioni tariffarie per il traffico portuale triestino. (3831) 1265
ABELLI: Revisione norme sul reclutamento. (3310)	1251	BONEA: Treni in soprannumero per gli emigrati. (3412) 1265
ABELLI: Pensione di guerra a Umberto Ferrari. (3707)	1251	BONTADE MARGHERITA: Contributo per l'E. C. A. di Palermo. (3419) 1266
ABELLI: Pensione di guerra alla vedova Fabrice Cescutti Maria. (3913)	1252	BOTTA: Importazione di patate dall'estero. (3848) 1266
ABENANTE: Sulla decurtazione di un soprassoldo agli operai degli stabilimenti militari. (1436)	1253	BOVA: Servizio navi-traghetto Salerno-Messina. (3451) 1267
ABENANTE: Promozione dei vigili volontari a vigili scelti. (2705)	1253	BRANDI: Notizie di stampa sulla retribuzione mensile di alcuni dipendenti statali. (3469) 1268
AMADEI GIUSEPPE: Provvidenze nelle province di Reggio Emilia, Parma e Modena danneggiate dal maltempo. (848)	1253	BRUSASCA: Licenza per vendita di alcolici nell'astigiano. (2832). 1268
ANGELINO: Sull'acquisto di un'area demaniale da parte del comune di Ovada (Alessandria). (323 e 324, <i>già orali</i>)	1254	CACCIATORE: Vendita di un terreno da parte del comune di Castellabate (Salerno). (3585) 1269
ANGELINO: Rete fognante in Rivarone (Alessandria). (3169)	1255	CANNIZZO: Provvedimenti per gli agricoltori siciliani danneggiati dal maltempo. (1179) 1269
ARENELLA: Provvidenze in Cappella Nuova e Torre del Greco (Napoli). (1983)	1255	CASSANDRO: Agevolazioni fiscali per gli agricoltori di Ruvo di Puglia (Bari) danneggiati dal maltempo. (2574) 1270
AVERARDI: Sugli introiti dell'« Enal » (2760).	1256	CIANCA: Condizioni di viaggio degli operai da Sonnino (Latina) a Roma. (3873) 1270
BERLINGUER LUIGI: Arretrati indennità di chilometraggio al corpo forestale di Cagliari. (335)	1258	CINCIARI RODANO MARIA LISA: Provvedimenti in Cerveteri (Roma) agli agricoltori danneggiati dal maltempo. (427). 1271
BERLINGUER MARIO: Linea aerea Roma-Alghero-Fertilia (Sassari). (1672)	1259	CINCIARI RODANO MARIA LISA: Approvvigionamento idrico in Civitavecchia, Santa Marinella (Roma) e Tarquinia (Viterbo) (645). 1272
BIANCANI: Riduzione libera uscita alle truppe operanti nel cuneense. (124)	1260	COLASANTO: Condizioni di lavoro nella corderia di Castellammare di Stabia (Napoli). (3353) 1273
BIANCHI FORTUNATO: Provvidenze nel pavese per danni dal maltempo. (1193)	1260	
BIGNARDI: Provvidenze nell'astigiano per danni dal maltempo. (534)	1262	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

	PAG.		PAG.
CORRAO: Danni della peronospora alle colture viticole siciliane. (286)	1273	MACCHIAVELLI: Provvedimenti in provincia di Genova per danni del maltempo. (1609)	1291
COSSIGA: Doppia corsa aerea Fertilia (Sassari)-Roma. (2057).	1273	MAGNO: Case coloniche in Montecorato (Foggia). (1687)	1292
D'ALESSIO: Provvidenze agli agrumicoltori di Fondi (Latina) danneggiati dal maltempo. (68).	1274	MAGNO: Opere di difesa in agro di Cerignola (Foggia). (2713)	1292
D'ALESSIO: Area di sviluppo industriale Roma-Latina. (3003)	1275	MAGNO: Insufficienza automotrici sulla ferrovia Lucera-Foggia. (3937)	1293
DEL CASTILLO: Facoltà di cessione delle rivendite di tabacchi nelle stazioni. (3938).	1276	MALFATTI FRANCESCO: Provvedimenti nella Versilia per danni del maltempo. (1263).	1293
DE MARCHI: Trasporto prodotti petroliferi in autocisterne. (3815)	1276	MAROTTA MICHELE: Provvedimenti in agro di Guardia Perticara (Potenza) per danni del maltempo. (1310)	1294
DE MARZI: Domande di contributi dei produttori agricoli del Veneto. (3454)	1277	MARRAS: Bacino idrico nella valle del Giunchi (Sassari). (1952)	1294
DE POLZER: Pratica di pensione dell'ex militare Marchetti Giovanni. (3663)	1277	MATARRESE: Utilizzazione delle sorgenti di Caposele (Avellino) per l'approvvigionamento idrico delle Puglie. (425)	1295
DE POLZER: Pratica di pensione dell'ex militare Bandinelli Renzo. (3664)	1277	MATTARELLI: Provvedimenti in comune di Cervia (Ravenna) per danni da maltempo. (1441)	1296
DI MAURO LUIGI: Provvedimenti per i coltivatori della provincia di Caltanissetta danneggiati dal maltempo. (678)	1278	MICELI: Provvedimenti in provincia di Catanzaro per danni da maltempo. (814 e 1063)	1297
DURAND DE LA PENNE: Provvedimenti in provincia di Genova per danni da maltempo. (1756).	1278	MICELI: Completamento acquedotto del Lere (Catanzaro). (3244)	1298
DURAND DE LA PENNE: Concorso « primario craniolesi » presso gli ospedali riuniti di Roma. (1794)	1279	MONASTERIO: Denegati sussidi per opere di miglioramento fondiario in provincia di Bari e Brindisi. (2419)	1299
FASOLI: Nuova stazione ferroviaria di Vernazza (La Spezia). (3774)	1280	NICOLETTO: Sull'affissione di comunicati C. I. S. L. e F. I. O. M. negli stabilimenti Sant'Eustachio di Brescia. (3346)	1299
FERIOLI: Abolizione dazio sull'importazione di clorallio anidro dal M. E. C. (2834)	1280	ORLANDI: Sulla concessione di medaglie mauriziane. (3757).	1300
FERRARIS: Biglietteria della stazione ferroviaria di Santhià (Vercelli). (3864)	1281	PALLESCHI: Approvvigionamento idrico di Civitavecchia, Santa Marinella (Roma) e Tarquinia (Viterbo). (709)	1300
FIUMANÒ: Indennità annua aggiuntiva alla pensione dei vigili del fuoco. (3806)	1281	PASSONI: Situazione finanziaria del caseificio sociale A. Montanari di Brescia (1989)	1300
FODERARO: Convegno dei cinque alla R.A.I. (2812)	1281	PELLEGRINO: Provvedimenti in provincia di Trapani e Agrigento per danni del maltempo. (1561)	1301
FRANCO PASQUALE: Provvedimenti in agro di Pisticci (Matera) per danni da maltempo e da peronospora (406 e 407).	1282	PELLICANI: Elezioni nel consorzio delle guardie campestri di Acquaviva delle Fonti (Bari). (3515)	1301
FRANZO: Provvedimenti in Piemonte per danni da maltempo (433 e 1578)	1284	PEZZINO: Situazione giuridico-economica del personale dell'« Anas ». (3303)	1302
GIOMO: Segnaletica orizzontale sulle statali di Brescia, Bergamo, Milano e Mantova. (2700)	1287	PICCINELLI: Strada statale Aurelia in provincia di Grosseto. (3076)	1302
GOMBI: Edificio postale della stazione di Cremona. (582)	1287	PICCIOTTO: Approvvigionamento idrico di Mormanno (Cosenza). (127, già orale)	1303
GRIMALDI: Provvedimenti in provincia di Enna per danni del maltempo. (2607)	1288	POERIO: Situazione giuridico-economica dei dipendenti delle aziende forestali statali in Calabria. (2791)	1303
ILLUMINATI: Provvedimenti nel teramano per danni dal maltempo. (755)	1288	PRINCIPE: Provvedimenti in Aprigliano (Cosenza) per danni da nubifragio. (2583)	1304
JACAZZI: Difficoltà finanziarie della fabbrica Devo di Aversa (Caserta). (3468)	1289		
LAFORGIA: Sulle ricerche dell'equipaggio della nave <i>Hedra</i> . (3721)	1289		
LEOPARDI DITTAIUTI: Sui criteri di concessione contributi all'olivicultura. (2869).	1290		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

	PAG.
QUARANTA: Provvedimenti in comune di Scafati (Salerno) per danni da maltempo. (2666)	1304
RAFFAELLI: Partecipazione del consorzio ferrotranviario Pisa-Livorno alla licitazione per il servizio automobilistico Pisa-Collesalveti. (3596)	1305
RICCIO: Irregolarità al mercato ortofrutticolo di Napoli. (257, già orale)	1305
RICCIO: Sistemazione strade vicinali Lischisani e Traversa in comune di Sorrento (Napoli). (2366)	1306
ROBERTI: Mancato invito all'A.N.M.I.G. per la sfilata del 4 novembre. (3538)	1306
ROMANO: Indennità annua aggiuntiva alla pensione dei vigili del fuoco. (2743)	1306
SERBANDINI: Provvedimenti in comuni di Rezzoaglio e Borzonasca (Genova) per danni del maltempo. (1389)	1306
SERVELLO: Provvedimenti in provincia di Pavia per danni del maltempo. (2533)	1307
SOLIANO: Completamento edificio scolastico in Molino del Conte (Pavia). (2093)	1307
SORGI: Situazione giuridico-economica dei geometri del genio civile. (2312)	1307
TANTALO: Provvedimenti in Pisticci, Montalbano e Bernalda (Matera) danneggiati dal maltempo. (917)	1308
TOGNONI: Trasferimento della famiglia Landi in altro podere dell'Ente Maremma. (2701)	1308
TOGNONI: Allargamento e sistemazione strada statale Aurelia in provincia di Grosseto. (3039)	1309
TROMBETTA: Provvedimenti in Liguria per danni del maltempo. (1446)	1309
VESPIGNANI: Comportamento della Cogne di Imola in occasione di uno sciopero. (2888)	1309
VIZZINI: Crisi ortofrutticola in Partinico (Palermo). (1746)	1310

ABATE, LENOCI, AVOLIO, LEZZI, LAURICELLA e PRINCIPE. — *Al Governo.* — Per sapere, in relazione alle ricorrenti calamità atmosferiche che per ultimo hanno devastato la produzione agricola in provincia di Brindisi e nel Salento, se ritenga;

a) che sia giunto il momento di istituire un più organico ed ampio sistema previdenziale mediante la creazione di un fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali in agricoltura;

b) che siano sensibilmente migliorate e rese più snelle le procedure per le provvi-

denze in favore degli affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, assicurando di fatto a questi, anche se il fondo faccia parte di grande o media azienda agricola, i contributi concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

c) che sia posta allo studio tutta la materia delle assicurazioni dei prodotti agricoli contro ogni tipo di calamità o avversità atmosferica, impegnando il cartello monopolistico delle società di assicurazioni a modificare in senso più favorevole e più vantaggioso ai coltivatori diretti, agli agricoltori e ai contadini l'attuale esoso sistema di contratto assicurativo contro la grandine ed altre avversità atmosferiche;

d) che siano resi noti i più recenti risultati conseguiti con gli esperimenti relativi alla lotta antigrandine già effettuati con la collaborazione di esperti del Ministero difesa (aeronautica).

Per sapere, infine — in relazione alla eccezionale gravità dei danni che le avversità atmosferiche hanno recentemente causato in Puglia, la cui economia agricola anche per altri ben noti e denunciati fattori si dibatte in gravi difficoltà (crisi vitivinicola, ristrettezza del credito, scarsità del reddito, contratti agrari anormali, ecc.) — se intenda disporre, coordinando le varie iniziative, provvedimenti con i quali:

a) sia data pratica attuazione da parte di chi di competenza (istituti bancari, di credito, ecc.) all'articolo 8, comma secondo, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, che consente di ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga della scadenza per crediti di esercizio agrario, eventualmente in corso, fino ad un anno. In applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, gli istituti ed enti di credito vengano autorizzati per le zone comprese tra quelle colpite dalle calamità atmosferiche, a prorogare, fino a 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, effettuate con aziende agricole che abbiano subito danni a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante le scorse settimane nel brindisino, nel Salento ed in Puglia;

b) attraverso un rapido accertamento, le intendenze di finanza delle province interessate facciano conoscere l'entità dei danni causati ai possessori dei fondi rustici dalle

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

sopra ricordate avversità atmosferiche, sicché il Ministero delle finanze possa, eccezionalmente, disporre la sospensione della riscossione delle imposte e sovrimeposte sui redditi dominicale ed agrario coi comuni interessati a tale istanza, adottando, altresì, quelle provvidenze che possano sensibilmente favorire i sopraddetti contribuenti;

c) siano investiti i Ministeri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, perché tengano conto della particolare, gravissima situazione delle popolazioni rurali dei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche, intervenendo con appositi, straordinari provvedimenti e con straordinarie assegnazioni di fondi agli E.C.A. a sollievo della disoccupazione che, nel settore, si è determinata a seguito dei sopra ricordati fatti;

d) siano istituiti in alcuni comuni della provincia di Brindisi e del Salento centri sperimentali che completino o definiscano anche in quell'ambiente geofisico studi ed osservazioni sulla lotta antigrandine. (226)

RISPOSTA. — In merito alle specifiche richieste si fa presente quanto segue:

a) Il Governo, e in particolare questo Ministero, ha già avuto modo di far rilevare che il problema della costituzione di un « fondo di solidarietà nazionale », per i danni causati all'agricoltura dalle ricorrenti calamità naturali e avversità atmosferiche, non è di agevole risoluzione, e ciò per varie ragioni, soprattutto di ordine finanziario. Inoltre, l'attuazione di una tale iniziativa dovrà, in ogni caso, essere preceduta da studi e indagini in merito alla frequenza, alla intensità e alla distribuzione geografica degli eventi calamitosi tra le varie zone del territorio nazionale, allo scopo di determinare, sia pure approssimativamente, l'ammontare delle somme, da stanziare annualmente, per la costituzione del fondo stesso.

In questa sede, ad ogni modo, si conferma l'assicurazione già data che questo Ministero non mancherà di avviare, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, gli studi e le indagini che la complessa materia richiede.

b) È ben noto che la legge 21 luglio 1960, n. 739, all'articolo 1 — quinto comma — dispone che « agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai partecipanti, anche se il fondo faccia parte di una grande o media azienda, i contributi, relativamente

alla quota di loro spettanza, possono essere concessi nella misura dell'80 per cento ».

Il successivo articolo 2 — secondo comma — della legge stessa stabilisce che « agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai partecipanti, che ne facciano documentata richiesta, saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza ».

In sede di applicazione di detta legge questo Ministero si è strettamente attenuto alle citate disposizioni, come non mancherà di continuare ad osservarle nell'attuazione del disegno di legge, recentemente approvato dal Parlamento, che reca « provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche ».

c) La materia relativa all'assicurazione delle colture e dei prodotti agricoli contro i danni della grandine e di altre avversità atmosferiche ha già formato oggetto di esame da parte di questo Ministero.

Al riguardo si è constatato, in linea di massima, che la grandine presenta, in confronto ad altri fenomeni naturali, una ricorrente concentrazione in determinate zone, il che riduce l'interesse all'assicurazione degli agricoltori delle zone immuni, e quindi fa sì che, in pratica, la volontaria adesione all'assicurazione sia limitata alle sole zone colpibili dal sinistro con probabilità assai alta.

Ne consegue che, nella così ridotta categoria di assicurati, è molto elevata la percentuale dei colpiti, il che influisce sul costo del servizio e, quindi, sul livello delle tariffe.

Infatti, come si sa, condizione prima di ogni assicurazione è l'esistenza di una universalità di casi tale che soltanto un ridotto numero di essi siano colpiti dal sinistro. Nel caso dell'assicurazione contro la grandine, questa condizione è gravemente alterata, appunto a causa della irregolare distribuzione del fenomeno sul territorio nazionale, con predilezione per determinate zone.

Sul problema, comunque, è stato interessato il competente Ministero dell'industria e del commercio.

d) La difesa attiva dalla grandine è ancora in fase di sperimentazione scientifica che viene effettuata con la collaborazione del servizio meteorologico dell'aeronautica.

Prima di passare all'applicazione pratica con un sistema di difesa antigrandine, si rendono necessari, anche per stabilire l'economicità dei mezzi da impiegarsi, ulteriori studi che dovranno essere compiuti da personale altamente qualificato e fornito di attrezzature moderne.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

Questo Ministero ha in corso di stipulazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, che ha offerto in proposito la propria collaborazione, un'apposita convenzione per lo studio dei fenomeni grandinigeni. In base a tale convenzione, questo Ministero medesimo verserà al Comitato la somma di 30 milioni di lire all'anno per tre anni.

Quanto alle richieste formulate nella seconda parte dell'interrogazione si precisa:

a) il rinvio fino a un anno della scadenza dei prestiti di esercizio, ai sensi dell'articolo 8 — comma secondo — della legge 5 luglio 1928, n. 1760, viene disposto direttamente dagli istituti ed enti di credito agrario concedenti cui spetta di valutare, caso per caso, se le singole aziende siano nelle condizioni di far fronte agli impegni assunti.

Questo Ministero, per altro, ha rivolto vive e ripetute raccomandazioni ai predetti istituti ed enti di considerare con ogni possibile favore la situazione delle aziende agricole colpite da eventi meteorici avversi, con particolare riguardo a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo. Si aggiunge che, nei casi di comprovata gravità, gli ispettorati agrari non mancheranno di rilasciare certificati dei danni subiti dagli agricoltori interessati, per agevolarli ai fini della concessione del beneficio in parola.

È noto, poi, che questo Ministero, d'intesa con quello del tesoro, ogni qualvolta se ne siano verificate le condizioni, non ha mancato di dare larga applicazione al beneficio, previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche.

Negli ultimi tempi sono stati emanati, ai termini della citata legge, i decreti 14 giugno e 22 luglio 1963, con i quali il cennato beneficio è stato concesso anche a numerose zone agrarie delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto per i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi, rispettivamente, nel periodo ottobre 1962-maggio 1963 e nel primo semestre del 1963.

Con un nuovo decreto, attualmente in corso, il beneficio stesso viene esteso all'intero territorio della provincia di Bari, nonché a numerose zone agrarie delle province di Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto, per i gravi danni sofferti dalle aziende agricole in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963.

b) All'accertamento dei danni, ai fini delle consentite provvidenze fiscali e contributive previste dalle disposizioni recate dal titolo secondo della richiamata legge 21 luglio 1960, n. 739, provvedono i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria (uffici tecnici erariali e intendenze di finanza) con la collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste, nella maniera più rapida possibile, in relazione alle difficoltà insite nella natura stessa di tali accertamenti e alla necessità di attendere, il più delle volte, l'esito dell'annata agraria per stabilire se si sia o meno verificata la condizione, voluta dalla legge, della perdita di almeno la metà del prodotto ordinario dei fondi.

Comunque, per la provincia di Brindisi, il Ministero delle finanze ha provveduto a delimitare, ai sensi dell'articolo 9 della legge, le zone agrarie di 6 comuni, mentre, con recente decreto, ha delimitato le zone agrarie di 47 comuni della provincia di Lecce. In entrambi i casi è stata disposta la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni.

c) Il Ministero dell'interno ha fatto presente che, in occasione delle ricorrenti avversità atmosferiche, gli uffici locali dipendenti sono sempre prontamente intervenuti, con l'assegnazione di contributi straordinari in denaro, per alleviare lo stato di disagio nel quale fossero venute a trovarsi le famiglie bisognose degli agricoltori delle zone colpite.

In particolare, a seguito delle calamità, atmosferiche verificatesi nelle province di Brindisi e di Lecce nell'inverno e nella primavera del 1963, sono state concesse alle competenti prefetture, in aggiunta alle assegnazioni ordinarie, adeguati contributi straordinari per l'adozione — tramite gli E.C.A. — di interventi assistenziali a favore dei bisognosi più colpiti.

A sua volta il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha istituito cantieri straordinari di lavoro per comuni maggiormente colpiti e ha impartito disposizioni agli uffici provinciali del lavoro perché in sede di compilazione dei piani provinciali di riparto dei contingenti di giornate-operaio assegnati loro per l'esercizio 1963-64, tengano nella migliore considerazione la particolare situazione delle popolazioni agricole delle rispettive province danneggiate dalle calamità atmosferiche.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

d) Almeno per il momento non si ritiene opportuno istituire nella provincia di Brindisi, nel Salento o in altre zone, centri sperimentali per le osservazioni sulla difesa dalla grandine, e ciò in quanto, come si è detto sopra, la sperimentazione antigrandine va convenientemente riveduta e organizzata con criteri più aderenti alle effettive necessità. A questo fine, appunto, sono intesi gli studi che formano oggetto della accennata convenzione in corso di stipulazione con il Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

ABATE, LENOCI, AVOLIO, LEZZI, LAURICELLA e PRINCIPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se abbia avuto notizia, in questi giorni, dei gravissimi danni arrecati a tutte le colture arboree, viticole, olivicole, cerealicole ed orticole di alcune migliaia di ettari dell'agro dei comuni di San Donaci, San Pancrazio Salentino (Brindisi) e Salice Salentino (Lecce); e di quasi l'intero agro del comune di Brindisi, a causa di eccezionali calamità atmosferiche (violentissima grandine ed altre calamità naturali) verificatesi in quelle contrade il 17 maggio 1963 e, per Brindisi, il mattino del 1° giugno; per sapere quali immediati provvedimenti intenda adottare, anche in considerazione del fatto che gli ingenti danni arrecati alla vegetazione e alla produzione agricola hanno reso gravissima la già precaria economia di Brindisi e del Salento e drammatica la situazione familiare di moltissimi lavoratori agricoli viventi esclusivamente del modesto reddito agricolo; se intenda disporre, attraverso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed eventualmente con l'invio straordinario *in loco* di tecnici e funzionari, che siano celermente compiute tutte le operazioni di accertamento dei danni globali ed individuali subiti dalle aziende e dai contadini; sia fornita ogni possibile assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati; siano posti gli interessati in grado di accedere con procedure semplificate alle provvidenze del caso. (231)

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza dei danni causati all'agricoltura delle zone segnalate dai nubifragi del 17 maggio e del 1° giugno 1963.

Infatti, in entrambe le circostanze, funzionari tecnici dei competenti ispettorati agrari di Brindisi e Lecce, in ottemperanza alle istruzioni impartite da questo Ministero, sono sol-

lecitamente intervenuti per rilevare la natura e l'entità dei danni medesimi e per intensificare l'assistenza tecnica a favore degli agricoltori, per agevolarli nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle loro aziende. I predetti ispettorati, sempre in conformità delle istruzioni avute da questo Ministero, hanno accordato ai coltivatori che hanno subito perdite di prodotti per lo sfavorevole andamento climatico, la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalla nota legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sulle sementi selezionate, e daranno la precedenza assoluta all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate dagli agricoltori delle zone danneggiate, e specialmente dai piccoli proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, per ottenere le varie provvidenze previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Questo Ministero ha pure rivolto vive raccomandazioni agli istituti ed enti di credito agrario di considerare con favore la situazione delle aziende agricole colpite da avversità stagionali, con particolare riguardo a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, ai fini della concessione dei prestiti di conduzione, a modico tasso d'interesse, di cui all'articolo 19 della citata legge.

Si aggiunge che i comuni di Brindisi e San Donaci sono stati compresi tra le zone delimitate con decreti del 14 giugno e del 22 luglio 1963, emanati da questo Ministero d'intesa con quello del tesoro, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a favore delle aziende gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi, rispettivamente, nel periodo ottobre 1962-maggio 1963 e nel semestre gennaio-giugno 1963.

È noto, infine, che questo Ministero ha preso l'iniziativa del disegno di legge, recentemente approvato dal Parlamento, che prevede ulteriori autorizzazioni di spesa per potere applicare le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1962. Si assicura, perciò, che in sede di attuazione di detto provvedimento legislativo, questo Ministero esaminerà con la dovuta attenzione se nei confronti delle aziende agricole delle zone di che trattasi ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

ABELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui sono state escluse dai benefici di legge alcune aree colpite dalla grandinata nel mese di settembre del 1960 nel comune di Villarboit (Vercelli), pur essendo nelle condizioni previste dalle norme in vigore.

L'interrogante chiede, altresì, i motivi per cui non è stata data risposta ad una istanza firmata da 34 affittuari interessati, presentata con adeguata documentazione tramite il prefetto, ed infine, se non sia possibile riparare con sollecitudine a tale ingiustizia. (2834)

RISPOSTA. — Secondo i risultati degli accertamenti a suo tempo effettuati dal competente ispettorato agrario di Vercelli, che li ha anche ora confermati, i danni causati dalla grandinata del 20 settembre 1960 nell'agro del comune di Villarboit hanno interessato il prodotto (risone) e non le strutture fondiari e le scorte. In considerazione di ciò non è stato possibile delimitare le zone colpite del comune medesimo a norma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, alla quale si ha motivo di ritenere che si sia voluto far riferimento.

Per altro, le zone del comune di Villarboit, colpite dall'avversità di che trattasi, sono state delimitate dal Ministero delle finanze con decreti del 20 gennaio e del 5 luglio 1961, ai termini dell'articolo 9 della citata legge.

Quanto, infine, alla istanza dei 34 affittuari interessati, cui si accenna nella seconda parte della interrogazione, si precisa che detta istanza non risulta pervenuta a questo Ministero e, pertanto, non si è in grado di fornire notizie in merito.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

ABELLI E TURCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia stata presa in esame la possibilità e l'opportunità di istituire un ruolo speciale unico per gli ufficiali dell'arma aeronautica, in analogia con quanto già stabilito per gli ufficiali dell'esercito con legge 16 novembre 1962, n. 1622, cosa che risolverebbe i problemi degli ufficiali di quell'arma, che attualmente si trovano nella posizione di complemento, trattenuti d'autorità. (3191)

RISPOSTA. — All'istituzione per l'aeronautica di un ruolo speciale nel quale possano trovare sistemazione gli ufficiali di complemento piloti si è già provveduto con legge 5 luglio 1952, n. 989.

Per gli ufficiali di complemento degli altri ruoli non sussistono esigenze organiche che possano giustificare analogo provvedimento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ABELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga di ovviare agli inconvenienti pratici derivanti dall'applicazione del n. 4 dell'articolo 85 del vigente testo unico sul reclutamento, relativo alla dispensa dagli obblighi di leva per il figlio primogenito di madre vedova.

Accade, infatti, molto spesso che il figlio primogenito si sposa e crea una sua famiglia e che, con la partenza per assolvere agli obblighi militari del secondogenito, la madre vedova venga ad essere privata del suo unico sostegno per vivere, cosa che proprio la citata disposizione avrebbe voluto evitare, in quanto è ben difficile che il primogenito possa sobbarcarsi l'onere di mantenere, oltre che la moglie ed i figli, anche la madre.

Naturalmente le disposizioni che si richiedono dovrebbero essere tali che qualsiasi abuso venga evitato e che possano operare solo nei casi in cui l'allargamento della norma sia indispensabile per risolvere situazioni umane del tipo segnalato. (3310)

RISPOSTA. — Con provvedimento delegato di prossima emanazione, in attuazione della legge 22 dicembre 1962, n. 1862, sul riordinamento del Ministero della difesa, si provvederà alla revisione ed aggiornamento delle vigenti norme sul reclutamento.

Il caso prospettato dall'interrogante potrà essere considerato nel quadro dei criteri previsti per la dispensa dalla prestazione del servizio militare di leva in funzione delle particolari condizioni di bisogno della famiglia.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali nuove difficoltà abbiano determinato la mancata definizione dell'annosa pratica di pensione di guerra in favore del signor Ferrari Umberto, il cui ricorso avverso il decreto del 20 ottobre 1954, n. 1444543, è stato risolto favorevolmente dalla Corte dei conti in data 14 aprile 1961 (pos. 1453378/D); e comunque per conoscere quali ostacoli possano sorgere dopo una decisione della Corte dei conti medesima, tanto da far trascorrere tre anni senza che l'interessato possa vedere riconosciuto il proprio diritto, tanto più che sono ormai trascorsi dieci anni dal giorno del decreto negativo. (3707)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 20 ottobre 1954, n. 1444543, al signor Umberto Ferrari venne negato diritto a trattamento pensionistico perché ritenuto esente da infermità invalidante.

La Corte dei conti, con decisione del 19 gennaio-10 febbraio 1961, n. 57654, ha accolto il ricorso proposto dall'interessato avverso il suddetto provvedimento negativo e, per l'effetto, ha riconosciuto che la sua infermità era ascrivibile, alla data della visita collegiale del 14 maggio 1954, alla tabella B, con diritto ad una indennità per una volta tanto pari ad un'annualità della pensione di ottava categoria. Ciò in conformità delle conclusioni del pubblico ministero il quale, in sede di requisitoria, aveva chiesto che al ricorrente venisse concesso detto assegno « salvo l'accertamento delle altre condizioni di legge ».

Non appena pervenuta la cennata decisione è stato immediatamente iniziato, da parte di questa amministrazione, il procedimento istruttorio per la definizione della pratica richiedendo, alle competenti autorità, i documenti di rito (certificato di nascita, certificato penale, foglio matricolare, atti sanitari, ecc.).

Dalla documentazione sinora acquisita, non sono emersi, però, elementi che comprovino la dipendenza da causa del servizio di guerra dell'infermità in questione e cioè degli « esiti di intervento chirurgico alla regione glutea destra per estrazione di scheggia metallica consistente in cicatrice lineare ben consolidata, libera, senza disturbi trofici e funzionali ».

Infatti, nel foglio matricolare non è riportata alcuna variazione circa la ferita da scheggia alla natica destra che il signor Ferrari assume di aver riportata durante la prigionia e per la quale sarebbe stato ricoverato in ospedale.

Al riguardo è stata anche interessata la sede di Ginevra della Croce rossa internazionale la quale, con foglio del 5 dicembre 1963, n. DI 325496, ha precisato i vari campi in cui fu tenuto prigioniero l'ex militare ma ha fatto presente di non possedere alcuna informazione circa il ricovero ospedaliero riferito dal medesimo.

Comunque, prima di qualsiasi pronuncia formale in merito, allo scopo di raccogliere ogni possibile elemento di giudizio, si è ritenuto necessario chiedere al distretto militare di Udine copia del verbale relativo all'interrogatorio subito dal signor Ferrari all'atto del rimpatrio. È stato, altresì, interessato l'ufficio albo d'oro del Ministero della difesa-esercito perché faccia conoscere l'esito delle ulteriori

ricerche disposte al fine di reperire la documentazione sanitaria relativa all'invalidità denunciata dal richiedente.

Si assicura che, ad istruttoria ultimata, verranno adottati, con ogni urgenza, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intenda disporre la retrodatazione della decorrenza della pensione di guerra in favore della signora Fabrici Maria vedova Cescutti, madre del caduto Cescutti Adelchi (posizione 29973, decreto n. 428159).

Alla signora Fabrici in data 19 dicembre 1955, con decreto n. 1626425 (posizione 545648) era stato negato il trattamento pensionistico perché l'evento che aveva tratto a morte il militare non era stato considerato dipendente da causa di servizio di guerra, mentre successivamente tale dipendenza è stata riconosciuta e nel decreto è stata espressa la « riserva di nuovo provvedimento circa la decorrenza », come appare giusto dato il fatto nuovo del riconoscimento di una causa precedentemente negata. (3913)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 4 giugno 1963, n. 428159, alla signora Fabrici Maria venne concessa, quale madre del caduto civile Cescutti Adelchi, la pensione di guerra a decorrere dal 1° marzo 1962.

Non si rese possibile provvedere allo scioglimento della riserva espressa nel citato decreto, in quanto il relativo fascicolo degli atti n. 299731 era stato trasmesso, nel frattempo, alla Corte dei conti che ne aveva fatto esplicita richiesta per la trattazione del ricorso giurisdizionale n. 451100, proposto dalla signora Fabrici avverso il precedente decreto ministeriale n. 1626425 del 23 gennaio 1956 col quale alla predetta era stato negato diritto a pensione.

A seguito dell'interrogazione è stata interessata la procura generale della Corte dei conti che, in data 8 febbraio 1964, ha restituito, temporaneamente, il fascicolo di che trattasi. Si è reso così possibile predisporre subito schema di decreto concessivo che, con elenco del 13 febbraio 1964, è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per l'esame di merito e l'ulteriore corso. Tale provvedimento prevede la retrodatazione della decorrenza della pensione al 1° novembre 1950, giorno successivo alla data di morte del marito della richiedente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

Nel contempo, è stata disposta, nei riguardi della signora Fabrici, visita collegiale presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Udine, ai fini della attribuzione, nel caso che la predetta venga riconosciuta inabile al lavoro, della pensione nella maggior misura prevista dall'articolo 82 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

ABENANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se reputi opportuno evitare che al personale operaio degli enti e stabilimenti militari, per effetto dell'orario estivo temporaneamente vigente, venga decurtato il compenso percepito per soprassoldo o per cottimo. (1436)

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni legislative sul trattamento economico degli operai dello Stato non consentono di corrispondere soprassoldi e cottimi se non in relazione, rispettivamente, alla durata e alla resa delle prestazioni di lavoro.

Tuttavia i minori assegni accessori percepiti dagli operai delle forze armate nella stagione estiva trovano, ogni volta che ciò sia possibile, una compensazione nei maggiori assegni percepiti in periodi successivi di prolungamento di orario di lavoro.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ABENANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga giusto ed opportuno, a titolo di riconoscimento, a favore dei vigili volontari continuativi con oltre 22 anni di servizio concedere la promozione a vigili scelti per anzianità, tenuto conto che ultimamente sono stati promossi, in massa, alcune centinaia di vigili permanenti con 3 e 6 anni di servizio e che i vigili volontari interessati hanno svolto lodevole servizio durante il conflitto bellico senza avere avuto il riconoscimento della qualifica di ex combattente. (2705)

RISPOSTA. — Le disposizioni transitorie, contenute nella legge 13 maggio 1961, n. 469, prevedono la sistemazione in ruolo, attraverso appositi concorsi per titoli, del personale volontario in servizio continuativo o temporaneo.

Dette norme non contemplano il riconoscimento del servizio prestato quale volontario, né ai fini giuridici né a quelli economici: tuttavia questo Ministero è riuscito ad ottenere in via amministrativa che il servizio stesso venisse ri-

conosciuto ai fini del trattamento economico, estendendo per analogia le disposizioni vigenti per gli aumenti periodici del personale militare.

Non è stato possibile, invece, mancando una norma legislativa al riguardo, riconoscere detto servizio anche ai fini giuridici.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Allo scopo di conoscere quali provvidenze intenda adottare in favore delle località che sono state particolarmente danneggiate dalle violente grandinate dei primi giorni di luglio, nelle province di Reggio Emilia, Parma e Modena. (848)

RISPOSTA. — In occasione dei nubifragi che hanno colpito: il 9 luglio il territorio di alcune frazioni di Villarotta di Luzzara, di San Girolamo di Guastalla e di Brugnato di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia; il 5 e il 10 luglio, zone della montagna e della collina parmense, e particolarmente località dei comuni di Pellegrino, Borè, Langhirano e Lesignano Bagni, in provincia di Parma, e infine il 5 e il 9 luglio, talune frazioni dei comuni di Savignano, Marano, Vignola, Guiglia, Soliera, Bastiglia, Bomporto, Nonantola, e Castelfranco in provincia di Modena, i competenti ispettorati agrari sono prontamente intervenuti, per rilevare la natura e l'entità dei danni e per dare diffusamente ai coltivatori danneggiati i consigli tecnici, quali trattamenti antiparassitari per preservare gli impianti arborei da attacchi crittogamici, necessari per contenere la portata dei danni stessi.

I predetti ispettorati, poi, in ottemperanza alle istruzioni impartite da questo Ministero, hanno accordato, ai coltivatori che hanno subito la perdita di prodotti a causa del maltempo, la priorità nella concessione dei contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi ortive e foraggere, ai sensi della nota legge 10 dicembre 1958, n. 1094. Anche in queste circostanze sono state rinnovate vive raccomandazioni agli istituti ed enti di credito agrario di preferire le aziende agricole colpite da avversità climatiche, con particolare riguardo a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, nella concessione dei prestiti di conduzione, a modico tasso d'interesse, di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si comunica, inoltre, che con decreto in corso, predisposto da questo Ministero di concerto con quello del tesoro ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state deli-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

mitate le zone agrarie del territorio nazionale, comprendendovi quelle delle province di Reggio Emilia, Parma e Modena, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963.

È stato altresì disposto che gli ispettorati agrari diano la precedenza assoluta all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate da agricoltori delle zone danneggiate e specialmente dai piccoli proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, partecipanti e cooperative agricole, per ottenere la concessione delle altre provvidenze previste dalla citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si aggiunge che questo Ministero, come è certamente noto, ha preso l'iniziativa del disegno di legge, recentemente approvato dal Parlamento, che prevede nuove autorizzazioni di spesa per potere applicare le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1962. Si assicura che, in sede di attuazione di detto provvedimento legislativo, non si mancherà di esaminare quali delle provvidenze stabilite dalla richiamata legge possano essere applicate a favore delle aziende agricole danneggiate dalle zone di che trattasi, avuto riguardo alla natura ed alla entità dei danni da esse sofferti.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

ANGELINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia informato del fatto che il comune di Ovada (Alessandria) fin dall'agosto 1962 ha inoltrato domanda di acquisto di un appezzamento di terreno — pervenuto allo Stato quale bene della ex Gil e lasciato in uno stato di indecoroso abbandono — per costruire a proprie spese la caserma per i carabinieri, oggi stanziati in un fabbricato pericolante, insalubre e indatto di proprietà di un privato, che ha intentato causa per riavere la disponibilità dell'immobile a datare da oggi, essendo scaduta l'ultima proroga accordata dall'autorità giudiziaria al Ministero dell'interno; se ritenga opportuno sollecitare l'intendenza di finanza di Alessandria a perfezionare d'urgenza la pratica di cessione del terreno affinché il comune di Ovada possa dare una decorosa sistemazione alla stazione dei carabinieri. (323, già orale)

ANGELINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga conveniente sollecitare la intendenza di finanza di Alessandria a prendere in esame la domanda di acquisto di un'area demaniale da parte del comune di Ovada, il quale si accollerebbe l'onere della costruzione di un edificio per gli uffici finanziari e per la guardia di finanza e la riduzione a verde degli interspazi fra gli edifici, al fine di dare una sistemazione urbanistica razionale all'area demaniale oggi lasciata in stato di deplorabile e antiestetico abbandono. (324, già orale)

RISPOSTA. — Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è pervenuta allo Stato la ex casa del fascio di Ovada, composta di piani 3 e vani 26, nonché il terreno annesso di metri quadrati 4.224.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 1954, il fabbricato è stato destinato a sede della caserma della guardia di finanza; il terreno, invece, in parte è utilizzato ad orto dai militari della guardia di finanza o adibito ad area verde e in parte è incolto ed inutilizzato. Con istanza in data 22 agosto 1962, il sindaco del comune di Ovada, in esecuzione della delibera consiliare 5 giugno 1962, n. 26, ha chiesto di acquistare una porzione del terreno succitato e, precisamente, la parte denominata La Pineta, della estensione di metri quadrati 3.280, allo scopo di costruire una caserma per la locale stazione dei carabinieri.

Con successiva istanza in data 9 febbraio 1963, il predetto sindaco ha proposto di dare una più razionale utilizzazione urbanistica all'intera area demaniale (metri quadrati 4.224), mediante l'impostazione di un programma che preveda anche la sistemazione degli uffici finanziari e della guardia di finanza.

Dopo la pronuncia in merito dell'ufficio tecnico erariale e dell'intendenza di finanza di Alessandria, e impartite dal Ministero delle finanze le opportune istruzioni agli uffici interessati perché fosse definito nei dettagli il piano di utilizzazione dell'intero compendio demaniale, il comune di Ovada ha ribadito la determinazione di acquistare il fabbricato ex casa del fascio e l'annesso terreno, sito in quel comune, per una superficie complessiva di metri quadrati 4.224, al prezzo di lire 38.500.000 stimato dall'ufficio tecnico erariale, salvo aggiornamento alla data di stipula del relativo contratto, impegnandosi a costruire,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

su detta area, previa demolizione dell'attuale caserma della guardia di finanza, un complesso immobiliare da adibire a caserme dei carabinieri e della guardia di finanza, nonché a sede dell'ufficio del registro, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e di eventuali altri pubblici uffici.

Tale determinazione, consacrata nel verbale di deliberazione del consiglio comunale di Ovada del 20 dicembre 1963, n. 91, è stata regolarmente approvata dalla competente giunta provinciale amministrativa con deliberazione del 27 seguente.

A seguito di ciò il comune di Ovada, con istanza in data 7 gennaio 1964, rivolta all'intendenza di finanza di Alessandria, ha chiesto l'acquisto dell'immobile di che trattasi alle condizioni avanti specificate.

Ciò premesso, si dà assicurazione all'interrogante che sarà proceduto alle pratiche di competenza con la dovuta tempestività e sarà riferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la emanazione del decreto autorizzante la vendita (prescritto dall'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159), non appena perverrà risposta dal comune di Ovada, invitato per il tramite dell'intendenza di finanza di Alessandria a definire nei dovuti e necessari dettagli il piano di utilizzazione di tutto il compendio, con l'esibizione — d'intesa con gli uffici e comandi interessati — del progetto di massima delle costruzioni da adibire a caserma dei carabinieri e della guardia di finanza, nonché a sede degli uffici finanziari e degli altri eventuali uffici pubblici, unitamente ad una planimetria dalla quale risulti l'utilizzazione dell'area.

Il Sottosegretario di Stato: BENSI.

ANGELINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia stata accolta la domanda di contributo dello Stato per la costruzione della fognatura nel comune di Rivarone (Alessandria) la cui popolazione da parecchi anni invoca l'esecuzione dell'opera. (3169)

RISPOSTA. — La domanda con la quale il comune di Rivarone ha chiesto il contributo statale nella spesa di lire 24.200.000, prevista per la costruzione della fognatura, è stata inclusa nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Essa, pertanto, sarà tenuta presente per essere valutata nei limiti delle disponibilità di bilancio, comparativamente con tutte le altre numerose istanze del genere.

Il Ministro: PIERACCINI.

ARENELLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare a favore dei contadini della zona di Cappella Nuova e Torre del Greco (Napoli), per i danni subiti a seguito della gelata dei mesi di gennaio e febbraio 1963. (1983)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in accoglimento di analoga proposta avanzata dal competente ispettorato agrario di Napoli, ha compreso l'intero territorio del comune di Torre del Greco tra le zone che sono state delimitate con decreto ministeriale 14 giugno 1963, adottato di concerto con il Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a favore delle aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo ottobre 1962-maggio 1963. Di tale beneficio hanno perciò potuto giovare anche i coltivatori interessati della zona di Cappella Nuova che si fossero trovati nelle condizioni prescritte.

Il predetto ispettorato, poi, in ottemperanza alle disposizioni impartite da questo Ministero, ha accordato ai coltivatori danneggiati della zona stessa, come di altre zone colpite dal maltempo, la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094; come pure darà la precedenza assoluta all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate da parte dei coltivatori medesimi per ottenere le varie provvidenze disposte dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si aggiunge che questo Ministero, come è certamente noto, ha preso l'iniziativa del disegno di legge, di recente approvato dal Parlamento, che prevede nuove autorizzazioni di spesa per potere applicare le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1962. Si assicura, perciò, che in sede di attuazione di detto provvedimento legislativo, si esaminerà con la dovuta attenzione anche la situazione delle aziende agricole della zona di che trattasi, per accertare se e quali delle provvidenze stabilite dalla citata legge possano ap-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

plicarsi a favore delle aziende medesime in relazione alla natura e alla entità dei danni da esse subiti.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che negli scorsi mesi di gennaio e febbraio ha concesso alla prefettura di Napoli, in aggiunta alle assegnazioni ordinarie, due contributi straordinari sui fondi E.C.A. per l'ammontare complessivo di 45 milioni di lire, per fronteggiare le maggiori necessità assistenziali di quella provincia a seguito delle avversità atmosferiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

AVERARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i precisi introiti registrati, dal 1958 ad oggi, dall'« Enal » (Ente nazionale assistenza lavoratori) per aggio della gestione Enalotto, per operazioni, a esso affidate dal competente Ministero, di targazione dei veicoli a trazione animale e dei veicoli a mano, per il tesseramento degli iscritti, per i contributi del Ministero del turismo e dello spettacolo, di enti pubblici nazionali, provinciali e locali, per l'alienazione di beni patrimoniali; e per conoscere specificatamente quanti e quali impianti, attrezzature e iniziative di assistenza nel « tempo libero » siano stati realizzati con gli ingentissimi incassi effettuati.

Chiede anche di sapere se sia esatto che, malgrado l'ampia disponibilità finanziaria derivante dai cespiti citati e prestiti e mutui onerosi per oltre tre miliardi di lire contratti con istituti di credito genovesi e siciliani su garanzie dell'Enalotto, la situazione economica-finanziaria dell'ente resta così grave da non consentire la eliminazione di notevoli, pesanti debiti verso la cassa di previdenza interna del personale, l'accantonamento per il fondo di quiescenza, l'I.N.P.S., ecc., l'attuazione di concrete iniziative a vantaggio dei lavoratori e delle loro famiglie e l'aumento delle retribuzioni al personale, conformemente a quanto già operato da enti simili.

Chiede inoltre se sia al corrente che, come rilevato dal consiglio di amministrazione dell'ente nella sua seduta del 22 ottobre 1963, negando l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio in corso, retribuzioni incredibili vengono assegnate per i servizi stampa, il periodico mensile *Tempo libero* (il cui vice direttore percepirebbe uno stipendio di ben 6.300.000 lire all'anno), il settimanale *Enalotto*, ecc.; che dal 1961 a oggi sarebbero stati assunti 219 nuovi impiegati e operai quasi tutti

segnalati dal presidente e dai suoi familiari; che alcuni addetti alla segreteria del presidente, giunti all'ente con lui, sono stati immessi nei ruoli organici e rapidamente avanzati di grado con grave danno dei funzionari anziani.

In relazione a quanto sopra, anche per prevenire un più acuto disagio del personale, determinare una situazione meno confusa ed evitare una crisi insanabile a tutto beneficio delle masse lavoratrici aderenti all'ente, si domanda quali urgenti provvedimenti si intendano adottare e se si ritenga improcrastinabile la revisione delle norme che regolano le funzioni e l'amministrazione dell'ente. (2760)

RISPOSTA. — Gli introiti accertati a favore dell'« Enal » dal 1° gennaio 1958 al 31 ottobre 1963 possono indicarsi nelle seguenti cifre:

a) per aggio Enalotto, milioni 12.483,5 lire;

b) per targazione veicoli a mano o a trazione animale, milioni 315,1 lire;

c) per tesseramento soci milioni 5.082,6 lire;

d) per contributi, milioni 652 lire;

e) per proventi vendite beni patrimoniali, milioni 123,3 lire.

Nello stesso periodo, multiforme è stata l'attività attuata dall'ente, tramite le 92 sezioni provinciali ed i 9 mila circa circoli ricreativi, a favore dei suoi iscritti che ammontano a circa 1.500.000.

In particolare è stato seguito il miglioramento della cultura, della educazione, e della istruzione dei lavoratori.

L'università del « tempo libero », con sede a Modena, ha svolto un'intensa opera con conferenze, convegni, concerti, mostre di arte, ecc. Sono state istituite oltre 4 mila bibliotechine, specie nei circoli delle località sottosviluppate. Positiva l'attività dei cine-club con la realizzazione di interessanti documentari.

Il turismo sociale è stato incrementato. Nel 1962 numerosi i viaggi e le gite di fine settimana, oltre a viaggi all'estero con la partecipazione complessiva di oltre 700 mila lavoratori di ogni categoria.

Sono stati realizzati soggiorni invernali, raduni mototuristici con particolari convenzioni a favore degli enalisti per i soggiorni climatici di cura.

Per la prima volta nel corrente anno gruppi organizzati hanno compiuto viaggi all'inter-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

no ed all'estero per mezzo di aerei, effettuando anche voli transoceanici. Crociere aeree sono state compiute in Egitto e un duplice volo *Charter* in Canada è stato organizzato per i congiunti degli emigrati per l'attivazione del programma « focolare unito ».

Fra le nuove iniziative va ricordata quella delle villette prefabbricate costruite presso le officine « Enal » per le vacanze dei lavoratori.

A tutti gli enalisti partecipanti ai viaggi turistici ed ai soggiorni di vacanza è stata offerta la possibilità di beneficiare del credito turistico.

Nel corrente anno sono state istituite colonie marine e montane che hanno ospitato circa 6 mila minori per complessive 162.252 giornate di presenza.

L'attività sportiva ha registrato elevate presenze in manifestazioni sociali, provinciali, regionali, nazionali; vari i corsi e le scuole per canottaggio, judo, ciclismo, ginnastica, nuoto, scherma, tennis, preatletici.

Quanto ai dati finanziari relativi all'attività istituzionale dell'ente si specifica che per gli impianti e le attrezzature dal gennaio 1958 all'ottobre 1963 sono state erogate lire 1.414 milioni; nello stesso periodo per le attività su indicate sono state erogate circa lire 6.500 milioni, comprese in tale importo circa lire 300 milioni per contributi in denaro e provvidenze assicurative in favore degli iscritti. A fronte di tali spese sono stati introitati circa lire 6.100 milioni.

La situazione economico-finanziaria dell'ente è andata via via migliorando dal 1958, epoca in cui l'ente era gravato di diversi miliardi di debiti accumulatisi dal dopo guerra, allorché erano venute meno le principali fonti di entrate, mentre le spese continuavano ad appesantire la pur ridotta attività.

Da allora sono state appurate le partite a debito, sono stati sistemati i rapporti di credito e debito verso le sedi provinciali; la contabilità, meccanizzata e regolarizzata, comprende anche le gestioni periferiche; è stata attiva la gestione Enalotto e, di recente, quella delle lotterie; è stata ricostituita dal 1961 l'amministrazione ordinaria.

Con la ripresa delle attività istituzionali, con i proventi delle gestioni speciali accordate all'ente (Enalotto, targature) molti debiti sono stati eliminati, altri consolidati e ratizzati secondo piani di ammortamento in correlazione alle entrate.

Intese in tal senso sono state fissate con gli enti creditori, cosicché l'« Enal » è tornata a beneficiare di normale credito; in particolare,

accordi sono intervenuti con l'I.N.P.S., con l'E.N.P.D.E.D.P., con il Banco di Sicilia, ecc.

La posizione dell'« Enal » nei riguardi dell'I.N.P.S. può considerarsi, ormai, regolata, a parte il residuo dovuto sui contributi relativi al periodo rateizzato (giugno 1960-agosto 1962) la cui entità è veramente esigua se paragonata all'ammontare della cifra originaria.

Il personale dell'ente è stato assimilato, per il trattamento economico, a quello dello Stato; è stato istituito il fondo liquidazioni a favore dei dipendenti, aggiornato al 1962 in lire 1.119.000.000, e i rapporti con la cassa interna di previdenza sono in via di regolazione.

Alla cassa, cui in passato erano iscritti soltanto i dipendenti che ne avevano fatto richiesta, sono stati ammessi tutti indistintamente gli impiegati con un carico di oneri per l'ente di lire 246 milioni. In conto delle somme che l'« Enal » doveva versare sono state intanto corrisposte lire 290 milioni. Il residuo ammonta a lire 780 milioni, compreso l'onere aggiuntivo di lire 246 milioni su accennato. Pertanto la cassa, che sulle somme da riscuotere ha avuto riconosciuti gli interessi legali, è stata messa in grado di funzionare.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 1963, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente con provvedimento del 4 gennaio 1964, è stato approvato dagli organi di vigilanza fin dal decorso giugno. Nell'ottobre 1963 il consiglio di amministrazione, su segnalazione dei revisori dei conti, si è riservato, soltanto, definitive decisioni su alcune variazioni al bilancio stesso, al fine di meglio approfondire il suo assestamento.

Il vice direttore del periodico *Tempo libero*, che si occupa altresì delle altre pubblicazioni dell'ente, fruisce del normale trattamento economico stabilito dal contratto nazionale per i giornalisti.

Buona parte del personale assunto dal 1961 ad oggi ha sostituito il personale cessato dal servizio per limiti di età, per decesso, ecc.

Alla segreteria della presidenza e direzione generale sono addetti attualmente 10 impiegati, 5 dei quali assunti successivamente al gennaio del 1961.

Come è noto le norme che regolano tuttora la gestione dell'ente autorizzano il presidente a provvedere all'assunzione diretta di personale secondo le necessità di funzionamento. Al riguardo si soggiunge che è in corso di elaborazione un nuovo regolamento del personale sulla base di proposte già approvate dal consiglio di amministrazione, regolamento che dovrà riportare l'approvazione degli organi di vigilanza.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

Sono anche allo studio norme statutarie aggiornate sulla strutturazione, sul funzionamento e sull'amministrazione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

BERLINGUER LUIGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che ai dipendenti del corpo forestale, ripartimento di Cagliari, non sono stati liquidati gli arretrati dell'indennità di chilometraggio dal 1° aprile 1961, nonostante l'accordo sindacale concluso nella primavera del suddetto anno e l'impegno del ripartimento forestale di liquidare le indennità entro il mese di ottobre del 1961.

Circa i cantieri, le cui contabilità erano chiuse alla data dell'accordo, si era avuto impegno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di finanziare perizie suppletive per la liquidazione degli arretrati, ma fino ad ora agli operai non è stato corrisposto il dovuto, per cui l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per la sollecita conclusione della pratica. (335)

RISPOSTA. — La questione prospettata esula dalla competenza di questo Ministero per rientrare in quella della regione sarda la quale, a norma degli articoli 3, lettera a), e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella materia delle foreste, ha potestà

legislativa ed esercita le relative funzioni amministrative.

Si aggiunge che, ai termini dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, gli ispettorati ripartimentali delle foreste dell'isola sono diventati organi della regione.

Comunque, l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari ha precisato che l'accordo sarebbe stato stipulato a seguito di una riunione avvenuta presso l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Sassari e alla quale l'ispettorato medesimo sarebbe rimasto estraneo, non avendo ad essa partecipato con propri funzionari.

Di tale riunione l'ispettorato di Cagliari sarebbe venuto a conoscenza per il tramite dell'assessorato all'agricoltura e foreste che, con nota del 16 marzo 1962, n. 5773, aveva dato disposizioni per il pagamento del conguaglio su quei lavori che avevano ancora una disponibilità finanziaria impiegabile e regolarmente rendicontabile. Restano quindi esclusi, conclude l'ispettorato di Cagliari, i seguenti lavori che alla predetta data erano ormai chiusi e, perciò, privi della disponibilità necessaria per il pagamento degli arretrati, per i periodi di tempo, le relative giornate negli importi sotto ciascuna perizia indicati:

1) Vivaio Gran Torre - Perizia n. 12721 di A. C. - Chiusa il 30 giugno 1961:		
dal 1° aprile 1961 al 30 giugno 1961, giorni 1802	lire	648.720
2) Litorale Calamosca - Capo Carbonaria - Perizia n. 12811 di A. C. - Chiusa il 31 dicembre 1961:		
dal 1° aprile 1961 al 31 luglio 1961, giorni 1403	lire	505.080
dal 1° agosto 1961 al 31 agosto 1961, giorni 487	»	182.138
dal 1° settembre 1961 al 31 dicembre 1961, giorni 592	»	85.840
	Totale	773.058
3) Litorale Isola San Pietro - Perizia n. 12809 di A. C. - Chiusa il 31 dicembre 1961:		
dal 1° aprile 1961 al 31 luglio 1961, giorni 557	lire	200.520
dal 1° agosto 1961 al 31 agosto 1961, giorni 185	»	69.190
dal 1° settembre 1961 al 31 dicembre 1961, giorni 269	»	39.005
	Totale	308.715
4) Litorale Funtanamare - Perizia n. 12795 di A. C. - Chiusa il 30 settembre 1961:		
dal 1° aprile 1961 al 31 luglio 1961, giorni 2734	lire	984.240
dal 1° agosto 1961 al 31 agosto 1961, giorni 780	»	291.720
dal 1° settembre 1961 al 30 settembre 1961, giorni 678	»	98.310
	Totale	1.374.270

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

5) Litorale Domusdemaria - Portoscuso - Perizia n. 12840 di A. C. - Chiusa
il 31 dicembre 1961:

dal 1° aprile 1961 al 31 luglio 1961, giorni 5320	lire	1.915.200
dal 1° agosto 1961 al 31 agosto 1961, giorni 1393	»	520.982
dal 1° agosto 1961 al 31 dicembre 1961, giorni 2607	»	378.015
<i>Totale</i>		lire 2.814.197

6) B. M. Rio San Milano e Palmas - Perizia n. 12810 di A. C. - Chiusa
il 30 settembre 1961:

dal 1° aprile 1961 al 31 luglio 1961, giorni 6679	lire	2.404.440
dal 1° agosto 1961 al 31 agosto 1961, giorni 1873	»	700.502
dal 1° settembre 1961 al 15 settembre 1961, giorni 769	»	111.505
<i>Totale</i>		lire 3.216.447

7) B. M. Rio Solanas - Perizia n. 12818 di A. C. - Chiusa il 30 settembre 1961:

dal 16 maggio 1961 al 31 settembre 1961, giorni 321	lire	115.560
dal 1° agosto 1961 al 31 agosto 1961, giorni 93	»	34.782
dal 1° settembre 1961 al 15 settembre 1961, giorni 6	»	870
<i>Totale</i>		lire 151.212

8) Vivaio Regionale Bagantinus - Perizia al 31 dicembre 1961:

dal 1° aprile 1961 al 31 luglio 1961, giorni 6681	lire	2.405.160
dal 1° agosto 1961 al 31 agosto 1961, giorni 1858	»	694.892
dal 1° settembre 1961 al 31 dicembre 1961, giorni 6392	»	922.490
<i>Totale</i>		lire 4.022.542

L'ispettorato ha precisato infine di non avere avuto alcuna disposizione dal competente assessorato circa la compilazione di perizie suppletive per detta liquidazione.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

BERLINGUER MARIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se finalmente si proponga di istituire una linea aerea autonoma fra Roma e l'aeroporto di Alghero Fertilia (Sassari) e viceversa, la quale, in armonia col principio sempre adottato per linee interne, specialmente se brevi, consenta ai passeggeri di partire verso le ore otto del mattino e di rientrare in sede nel tardo pomeriggio; o almeno l'inserzione di tali orari anche in una linea che si prolunghi sino a Cagliari.

Tale richiesta fu presentata insistentemente più volte, osservandosi che, con gli orari ancora in vigore, i passeggeri in partenza o in arrivo per quasi tutta la provincia di Sassari e per parte della provincia di Nuoro devono sostare anche per due notti fuori sede.

Si chiede pure se, come si rispose in altra occasione, (che il Governo non avrebbe accolto tali richieste a seguito del parere contrario

della regione sarda, fondato sul pretesto secondo cui il numero dei passeggeri che si servono della linea esistente non sono numerosi), il ministro interrogato ritenga che ciò derivi proprio dalla irrazionalità degli orari. Nel caso che altro parere analogo sia stato espresso negli ultimi due anni, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo, riesaminando il problema, non possa ugualmente risolverlo nel senso giustamente richiesto malgrado contrario parere dell'organo regionale. (1672)

RISPOSTA. — Il potenziale di traffico fra Roma ed Alghero non è tale da giustificare l'istituzione di una linea aerea autonoma: nel 1962 fra Roma e la Sardegna sono stati trasportati 98.588 passeggeri, di cui soltanto 18.266 fra Roma ed Alghero. In tale anno il potenziale di traffico di Alghero non ha raggiunto, in conseguenza, il quinto del totale e la media dei passeggeri per ogni volo è risultata di 25; nel 1963 si è verificata una situazione analoga, in quanto in un complesso di 106 mila passeggeri fra l'isola e Roma solo 17.352 si riferiscono al traffico tra Alghero e Roma.

Ciò premesso, si deve concludere per la inesistenza di esigenze giustificative di un servizio aereo autonomo tra Roma ed Alghero

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

e, infatti, la società Alitalia, nel formulare il programma dei servizi per l'estate 1964, che andrà in vigore il 1° aprile, non ha compreso fra i servizi interessanti la Sardegna la linea in oggetto.

Tuttavia, l'ispettorato generale dell'aviazione civile ha ritenuto di dovere insistere presso la società esercente per l'effettuazione di detta linea, limitatamente al periodo estivo, per venire incontro da una parte, nella misura massima possibile, ai *desiderata* della popolazione sarda e per accertare, dall'altra, con la sperimentazione del servizio, le reali possibilità di traffico offerte dal settore.

L'attuazione della nuova linea comporta un onere notevole, in quanto impone un impiego irrazionale di aeromobili e, data la previsione non favorevole sull'occupazione dei posti, è evidente che tale onere non potrà trovare copertura nel risultato dell'esercizio. In conseguenza, essendo in corso una lieve revisione delle tariffe di alcuni servizi aerei, le linee interessanti la Sardegna saranno comprese in tale revisione, tenuto anche presente che le tariffe di dette linee sono inferiori a quelle in vigore in tutti gli altri servizi aerei interni.

Si ritiene opportuno precisare, come già accennato, che il nuovo servizio verrà effettuato soltanto nel periodo estivo e che ogni decisione per il suo eventuale mantenimento anche nel periodo invernale resta del tutto subordinata ai risultati di traffico.

Circa l'orario, la partenza da Alghero avrà luogo al mattino e da Roma alla sera in conformità alla richiesta avanzata. L'ora precisa del servizio sarà fissata non appena completati gli studi in corso. Sull'orario, come di consueto, sarà richiesto il parere della regione autonoma della Sardegna.

Per quanto concerne l'accenno ad un avviso contrario della detta regione all'effettuazione della linea, questo Ministero deve far presente che non risulta nulla al riguardo. Sembra anzi opportuno precisare che il Governo regionale interviene, in ogni programmazione di orari e di servizi, per perorare al massimo il graduale miglioramento delle linee interessanti la Sardegna.

Il Ministro: JERVOLINO.

BIANCANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali siano i motivi per i quali alle truppe della regione piemontese, ed eventualmente delle altre regioni, operanti nel cuneense, è stata ridotta di un'ora la durata della libera uscita giornaliera, dei permessi

infrasettimanali e festivi ed il numero di questi ultimi. Se sia al corrente che ciò ha provocato giustificato malumore fra i soldati, in modo particolare fra quelli di stanza in caserme lontane dal centro abitato, fra i parenti e la popolazione. Se intenda, di conseguenza, esaminare la possibilità di impegnare i superiori comandi ad organizzare le ore di servizio e di riposo in modo da riportare la durata della libera uscita e dei permessi com'era prima del provvedimento. (124)

RISPOSTA. — Dal mese di ottobre 1963, e dopo un periodo di sperimentazione nel corso del quale non sono emersi rilievi o controindicazioni di alcun genere, è stato adottato, nell'ambito dell'esercito, un orario unificato appositamente studiato per assicurare alle attività la più razionale utilizzazione del tempo ed alla vita del personale alle armi le migliori condizioni igienico-sanitarie e psico-fisiche.

La durata della libera uscita prevista dal nuovo orario — di tre ore nei giorni dal lunedì al venerdì, di quattro ore e trenta al sabato e di circa otto ore alla domenica — consente il sodisfacimento di ogni esigenza di carattere ricreativo o personale, mentre per contro ogni ulteriore prolungamento di essa ridurrebbe la durata del riposo notturno a tutto svantaggio dell'equilibrato rapporto tra lavoro e riposo. In base a tale criterio è stato tolto ogni carattere abitudinario alla concessione dei permessi serali infrasettimanali.

In compenso, secondo i più moderni concetti di igiene del lavoro, l'orario unificato assicura una lunga pausa distensiva di fine settimana. Le attività addestrative cessano infatti alle ore 11,15 del sabato; il pomeriggio del sabato ed il mattino della domenica sono dedicati alla cura della persona, ad attività di carattere ricreativo, all'assistenza spirituale. Il personale libero dal servizio e meritevole può ottenere la concessione di un permesso di fine settimana dalle 12 del sabato fino alla domenica sera.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BIANCHI FORTUNATO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, dell'interno, dell'industria e commercio, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti abbiano ritenuto o intendano assumere per ovviare all'angoscioso disagio in cui si trovano le popolazioni dei comuni di Ponte Nizza, Valdinizza, Montesegale e Cecima (Pavia) colpite da un vero nubifragio nella notte di sabato 27

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

luglio 1963, come è stato documentato dal secondo telegiornale di domenica 28 luglio 1963.

La calamità ha provocato danni fino ad annullare quasi totalmente la produzione cerealicola e vitivinicola e fatto straripare il torrente Nizza, che ha inondato l'intero abitato del comune di Ponte Nizza, recando rilevanti danni ad aziende artigiane e commerciali. La quasi totalità delle strade interne dei quattro comuni è intransitabile.

L'interrogante fa rilevare la necessità, per affrontare la gravissima situazione, che vengano disposti urgenti interventi per l'assistenza ai danneggiati, che nella totalità sono coltivatori diretti, mezzadri, piccoli titolari di aziende a conduzione familiare.

Immediata dovrebbe essere l'attuazione delle iniziative per le provvidenze previste dagli articoli 9, 10, 11, 13 e 14 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in materia di sgravio delle imposte e sovrimposte, della sospensione dei contributi agricoli unificati e di interventi a favore delle piccole aziende commerciali ed artigiane, nonché dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, circa le proroghe di scadenze creditizie. Utili risultano finanziamenti a cantieri di lavoro per la sistemazione della viabilità e per dare lavoro a gente rimasta senza reddito. (1193)

RISPOSTA. — A seguito del nubifragio verificatosi tra il 27 e il 28 luglio 1963 nelle zone indicate, funzionari del competente ispettorato agrario di Pavia sono sollecitamente intervenuti per rilevare la natura e l'entità dei danni e per dare agli agricoltori colpiti consigli tecnici relativi, in particolare, ai trattamenti antiparassitari e anticrittogamici alle viti e agli altri lavori colturali resisi necessari in conseguenza dell'evento calamitoso.

Lo stesso ufficio, in ottemperanza alle disposizioni impartite da questo Ministero, ha accordato ai coltivatori che hanno sofferto la perdita di prodotti la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate.

Agli agricoltori danneggiati è stata poi prospettata la possibilità di far fronte alle esigenze dell'esercizio agricolo, giovandosi dei prestiti di conduzione, a modico tasso d'interesse, previsti dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Inoltre, con decreto ministeriale in corso, predisposto da questo Ministero di concerto con quello del tesoro ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, le zone agrarie della provincia di

Pavia, comprendendovi tutti i comuni segnalati, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio contratto dalle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo luglio-ottobre 1963.

Il predetto ispettorato agrario, sempre in conformità delle istruzioni ricevute da questo Ministero, darà la precedenza assoluta all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate da agricoltori delle zone danneggiate, e specialmente da piccoli proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, per ottenere la concessione delle altre provvidenze previste dalla citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si aggiunge che questo Ministero medesimo, come è certamente noto, ha preso l'iniziativa del disegno di legge, recentemente approvato dal Parlamento, che prevede nuove autorizzazioni di spesa per potere applicare le provvidenze disposte dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1962. Si assicura perciò che, in sede di attuazione di detto provvedimento legislativo, si esaminerà con la dovuta attenzione se, per le aziende agricole delle zone in esame, ricorrono le condizioni richieste e se, quindi, gli interessati possano trovare accesso alle provvidenze stabilite.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, a norma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ha emesso il decreto di sgravio delle imposte, delle sovrimposte e delle addizionali dell'anno 1963 nelle zone agrarie colpite della provincia, tra le quali sono compresi i comuni di Cecima, Montesegele e Ponte Nizza. Il comune di Val di Nizza non è stato ammesso al beneficio in considerazione della limitata estensione del danno.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a sua volta, ha interessato l'ufficio provinciale del lavoro di Pavia affinché, in sede di ripartizione del contingente di giornate-operaio per cantieri di lavoro e di rimboschimento, per l'esercizio 1963-64, sia tenuta in particolare considerazione la situazione delle zone della provincia colpite dalle recenti calamità atmosferiche.

Per i lavori di sgombrò dei materiali alluvionali dell'alveo del torrente Nizza, l'ufficio del genio civile di Pavia ha chiesto al

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

magistrato del Po la concessione di un contributo di 5 milioni di lire ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che il prefetto di Pavia ha concesso ai comuni di Ponte Nizza, Val di Nizza, Montesegale e Cecina contributi straordinari per l'importo complessivo di 4.250.000 lire, per l'esecuzione di piccole opere di pubblica utilità a sollievo della manodopera disoccupata ed assegnazioni suppletive di fondi agli enti comunali di assistenza di Val di Nizza e di Ponte Nizza.

Infine, il Ministero dell'industria e del commercio ha fatto presente che, in base alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, per poter concedere aiuti alle aziende artigiane e commerciali danneggiate dall'evento meteorico in parola, è necessario che all'evento stesso sia riconosciuto il carattere di pubblica calamità con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per altro, nessuna segnalazione in merito è pervenuta dagli organi locali, così come di solito avviene in casi di riconosciuta gravità, e pertanto il predetto Ministero ha precisato di non essere in grado di valutare, relativamente ai danni subiti dalle citate categorie economiche, se all'evento sia da attribuire o meno il carattere di pubblica calamità.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere che cosa intendano fare, ciascuno per la parte di propria competenza, al fine di venire incontro alle impellenti necessità degli agricoltori e delle popolazioni tutte dei comuni di Montechiaro, Soglio, Camerano, Chiusano, Villa, Cinaglio, Corsione, Settime, Mobarone, Cossombrato, Sessant, Baldicchiari, Monale, San Carlo e San Grato — tutti nell'astigiano — che a causa di recenti grandinate hanno subito enormi danni alle colture: danni resi ancora più gravi a causa di numerose frane.

L'interrogante, mentre fa presente che il morale delle popolazioni interessate è assai basso, anche per il mancato tempestivo intervento delle autorità di Governo, ritiene improponibile l'intervento dei ministeri competenti.

(534)

RISPOSTA. — In occasione delle grandinate e dei nubifragi verificatisi nell'astigiano nella primavera e nell'estate del 1963, il competente ispettorato agrario è sempre sollecitamente in-

tervenuto, per rilevare la natura e l'entità dei danni, che hanno interessato principalmente la coltura della vite, e per dare agli agricoltori i suggerimenti tecnici atti a favorire la ripresa vegetativa degli impianti colpiti. Ai coltivatori danneggiati, nei casi di aziende agricole a colture promiscue, è stata e continuerà ad essere accordata, anche nella corrente annata agraria, la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094. Agli agricoltori colpiti è stata prospettata la possibilità di far fronte alle necessità dell'esercizio agricolo, giovandosi dei prestiti di conduzione, a modico tasso d'interesse, di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454. A questo proposito, risulta che la cassa di risparmio di Asti, aderendo alle vive raccomandazioni rivolte a tutti gli istituti ed enti di credito agrario di considerare con ogni favore la situazione delle aziende agricole colpite da eventi climatici avversi, e specialmente di quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, ha deliberato di destinare la somma di 200 milioni di lire per la concessione di prestiti di esercizio a coltivatori e, con idonee garanzie, a mezzadri, al tasso del 2,87 per cento, della durata fino al 31 dicembre 1964, con somme di un massimo di 500 mila lire per azienda, non eccedenti, comunque, il valore del raccolto.

Questo Ministero, poi, con decreto del 22 luglio 1963, emesso in concerto con il Ministero del tesoro ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, ha delimitato, tra le altre, anche le zone agrarie della provincia di Asti, comprendendovi l'intero territorio dei comuni di Montechiaro, Camerano, Chiusano, Cinaglio, Settime, Baldicchiari e Monale, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio in corso, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel primo semestre del 1963.

Con decreto in corso il cennato beneficio viene esteso alle aziende agricole di numerose altre zone della provincia per i gravi danni da esse sofferti per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963.

Sono state inoltre impartite disposizioni agli ispettorati agrari di dare la precedenza assoluta all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate da agricoltori delle zone danneggiate dal maltempo, e particolarmente da piccoli proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, per ottenere la concessione delle altre provvidenze

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

previste dalla menzionata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si aggiunge che questo Ministero, come è certamente noto all'interrogante, ha preso l'iniziativa del disegno di legge, recentemente approvato dal Parlamento, che prevede nuove autorizzazioni di spesa per potere applicare le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1962. Si assicura che, in sede di attuazione di detto provvedimento legislativo, si esaminerà con la dovuta attenzione anche la situazione delle aziende agricole della provincia di Asti colpite dalle predette avversità, per accertare se e quali delle provvidenze disposte dalla citata legge possano applicarsi in favore delle aziende medesime, in relazione alla natura e alla entità dei danni da esse subiti.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Asti, in occasione dei nubifragi che si sono abbattuti nella provincia, è prontamente intervenuta, erogando a favore degli E.C.A. dei comuni maggiormente colpiti contributi straordinari per complessivi 38 milioni di lire, al fine di alleviare la situazione di disagio economico in cui fossero venute a trovarsi le famiglie bisognose di agricoltori delle zone danneggiate.

Infine il Ministero delle finanze, a conclusione degli accertamenti compiuti, ha emesso a norma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, il decreto 30 ottobre 1963, con il quale è stata disposta la concessione dello sgravio delle imposte, sovrimposte e addizionali dell'anno per le zone colpite di 24 comuni della provincia.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

BISANTIS. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati già presi o verranno adottati, con la urgenza che il caso particolare richiede, in favore dei paesi della provincia di Catanzaro, colpiti dal maltempo, che ha distrutto completamente il raccolto agricolo dell'annata, e compromesso anche quello degli anni futuri.

Le avversità ripetute e ricorrenti, specie di questi ultimi giorni, hanno privato di ogni risorsa gli agricoltori ed i contadini, soprattutto nel circondario di Crotone e nel circondario di Vibo Valentia; ed in particolare hanno danneggiato l'agro dei comuni di Crotone, di Rocca di Neto, di Strongoli, di Casabona, di Me-

lissa, di Cirò, di Crucoli, di Arena, di Acquaro, di Dasà, di Gerocarne, di Dinarni, di Soriano Calabro, di Pizzoni, di Vazzano, di Stefanacconi, di Maierato, di Sant'Onofrio e di Filogaso. (1094)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato agrario di Catanzaro ha riferito che i danni causati dai nubifragi del 17 maggio e del 4 luglio 1963, hanno interessato soltanto il prodotto della vite e dell'ulivo. Tali danni, per altro, soltanto in taluni dei comuni segnalati hanno raggiunto, mediamente, il 50 per cento della produzione lorda vendibile aziendale.

Nelle accennate circostanze, funzionari del predetto ispettorato agrario hanno intensificato l'attività di assistenza tecnica a favore degli agricoltori e dei contadini colpiti rendendoli edotti delle provvidenze previste dalla vigente legislazione. In particolare, è stata ad essi prospettata la possibilità di giovare dei prestiti di conduzione, a modico tasso d'interesse, di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Questo Ministero, poi, con decreto del 14 giugno 1963, adottato di concerto con quello del tesoro ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, ha provveduto a delimitare, tra le altre, anche le zone agrarie della provincia di Catanzaro, comprendendovi i comuni di Crotone, Rocca di Neto, Casabona, Arena e Filogaso, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo ottobre 1962-maggio 1963.

Con decreto attualmente in corso, il citato beneficio viene esteso ad altre zone della stessa provincia, tra cui molti dei comuni segnalati per i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del periodo luglio-ottobre 1963.

Si aggiunge che, come è ben noto, il Parlamento ha recentemente approvato il disegno di legge, d'iniziativa di questo Ministero, che prevede nuove autorizzazioni di spesa per potere applicare le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, nelle zone agrarie gravemente danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1962.

Si assicura, perciò, che in sede di attuazione di detto provvedimento legislativo, non si mancherà di esaminare se per le aziende agricole della provincia di Catanzaro ricorrano le condizioni richieste e se, quindi, gli interessati possano trovare accesso alle provvidenze stabilite.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

Il Ministero delle finanze ha già in corso, a cura dei competenti uffici periferici, gli accertamenti dei danni subiti dai possessori di fondi rustici della provincia in conseguenza delle ripetute avversità, al fine di esaminare se si rendano applicabili le disposizioni agevolative consentite dalla richiamata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

BO, BIANCANI, LENTI e LAJOLO. — *Al Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per sapere:

a) se siano informati dell'ostacolo che rappresentano per lo sviluppo del turismo festivo di massa nelle zone collinari del Monferrato e delle Langhe le disposizioni dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che condizionano la concessione delle licenze per la vendita degli alcolici alla situazione demografica di ogni comune, riferita alla popolazione residente;

b) se siano a conoscenza del fatto che lo spopolamento delle campagne — particolarmente sollecitato dal richiamo di manodopera determinato dalle vicine città del triangolo industriale — ha ridotto in media, negli ultimi 10-15 anni, di circa la metà la popolazione residente di centinaia di comuni collinari;

c) se siano informati del fatto che negli stessi comuni, nei giorni festivi, la popolazione presente supera di gran lunga quella residente, dato il crescente flusso turistico reso oggi possibile dall'accresciuta motorizzazione, dalla migliorata viabilità, dalla crescente iniziativa degli enti locali atta a valorizzare il paesaggio, i monumenti ed il folclore, la cucina e le produzioni tipiche locali, le tradizioni e la cultura anche con iniziative ad alto livello, quali il premio nazionale giornalistico « Asti » (giunto ormai alla sua terza edizione) ed il premio nazionale giornalistico « Canelli-Cesare Pavese »;

d) se ritengano perciò opportuno accogliere le istanze degli E.P.T., delle *pro loco* e di numerosi comuni delle province di Asti, Alessandria e Cuneo, tendenti all'abrogazione dell'ormai superato articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

e) se — in considerazione dell'esigenza di provvedimenti urgenti — ritengano necessario adottare una soluzione provvisoria del problema, mediante l'autorizzazione alle autorità lo-

cali di pubblica sicurezza per il rilascio di licenze provvisorie agli esercizi pubblici che ne facciano richiesta, previo parere favorevole degli enti locali interessati. (3275)

RISPOSTA. — Quanto è stato segnalato costituisce oggetto di attento esame da parte degli organi di questo Ministero, che non mancano di valutare i riflessi derivanti al flusso turistico nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo dalle limitazioni imposte dall'articolo 95 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per altro, ad eccezione di Acqui Terme (Alessandria), nessuno dei comuni appartenenti a dette province è riconosciuto stazione di cura e soggiorno, e quindi non è possibile rilasciare autorizzazioni in soprannumero ai sensi della legge 8 luglio 1949, n. 478 (che prevede, appunto, deroghe al citato articolo 95).

Ciò premesso, si fa presente che questo Ministero, ritenendo ormai superati — in linea di massima — i motivi che a suo tempo suggerirono l'adozione della norma in questione, è orientato verso l'abolizione del rapporto limite dalla stessa fissato, abolizione cui tende anche la proposta di legge Iacometti ed altri (atto n. 281): al riguardo deve, però, rilevarsi l'esigenza di una più appropriata e compiuta trattazione della materia nel quadro della riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza già posta allo studio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

BO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi della soppressione della fermata di Nosserio sulla linea ferroviaria Asti-Castagnole Lanze-Alba che ha posto in legittima apprensione ed agitazione la popolazione locale, che aveva salutato a suo tempo l'istituzione della suddetta fermata come un riconoscimento di reali esigenze locali e dei meriti acquisiti dai coltivatori della zona impegnati in una produzione agricola — ed orticola in particolare — altamente specializzata, le cui prospettive sono ovviamente condizionate anche dalla situazione dei trasporti.

Per sapere se intenda promuovere un riesame del provvedimento al fine di evitare il grave disagio in cui è venuta a trovarsi la popolazione. (3954)

RISPOSTA. — Il provvedimento di chiusura all'esercizio della fermata presenziata di Nosserio, della linea Asti-Castagnole delle Lanze,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

è stato adottato, a decorrere dal 1° febbraio 1964, per ragioni di carattere economico, nel quadro della revisione in corso degli impianti a scarsissimo traffico e ad elevata passività.

Infatti l'esercizio della fermata anzidetta dava luogo ad un prodotto del traffico di appena 800 mila lire all'anno contro un onere di gestione di ben 5.500.000 lire e quindi ad una elevata passività, sproporzionata rispetto alla maggiore comodità che deriva ad un esiguo numero di viaggiatori dall'esistenza dell'impianto ferroviario in prossimità delle località di residenza.

In tale situazione non si ravvisa l'opportunità di un riesame del provvedimento.

Il Ministro: JERVOLINO.

BOLOGNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, per agevolare il traffico di transito del porto di Trieste, particolarmente insidiato dalla concorrenza dei porti esteri di Fiume e di Amburgo, intenda studiare alcune misure di agevolazione tariffaria e, specificatamente, predisporre la parificazione agli effetti tariffari della stazione di Poggioreale del Carso (che è entro il territorio comunale di Trieste) agli altri scali ferroviari della città, limitatamente alle merci destinate agli scali suddetti o provenienti dagli stessi; e la corrispondente riduzione della quota delle ferrovie dello Stato nelle tariffe dirette Austria-Trieste-Oltremare e C.E.E.-Trieste-Oltremare per i trasporti di merce stradati via Sesana. (3831)

RISPOSTA. — Allo scopo di fronteggiare la concorrenza sempre più attiva, esercitata dai porti jugoslavi e da quelli germanici, nei confronti di Trieste le ferrovie hanno fatto, fin dal primo dopoguerra, ogni sforzo per accordare facilitazioni nella misura massima possibile, anche in materia non esclusivamente tariffaria.

Per quanto riguarda in particolare i prezzi applicabili alle risedizioni fra gli scali di Trieste, è stato già da tempo stabilito un prezzo fisso per carro, indipendentemente dalla natura della merce, di livello estremamente conveniente per l'utente e notevolmente sotto costo per le ferrovie.

Tali quote ridotte, che valgono soltanto per i trasporti fra gli scali situati sulla banchina del porto, non sono estensibili a quelli in provenienza o destinazione di Poggioreale del Carso, non sussistendo per essi le speciali condizioni di fatto in base alle quali si è potuto ritenere giustificata la loro istituzione.

Altre eventuali facilitazioni tariffarie per i trasporti fra Trieste ed il punto di confine italo-jugoslavo di Poggioreale non sono possibili in quanto tali trasporti sono già estremamente onerosi per le ferrovie dello Stato in relazione alla loro brevissima percorrenza.

D'altra parte ulteriori interventi delle ferrovie dello Stato a sostegno dei traffici attraverso il porto di Trieste non potrebbero in nessun caso avere effetti determinanti ai fini del contenimento della concorrenza di Fiume poiché questa opera con mezzi ben più efficaci, quali ad esempio la concessione da parte delle competenti autorità jugoslave di facilitazioni valutarie agli operatori esteri, l'inserzione nei trattati commerciali fra la Jugoslavia ed altri paesi di clausole di impegno all'inoltro di merci su Fiume, la concessione di agevolazioni da parte dell'amministrazione portuale, la quale applica già delle tariffe che, a livello ordinario, sono assai più economiche di quelle triestine.

Il Ministro: JERVOLINO.

BONEA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se, essendo a loro conoscenza il disagio indescrivibile degli emigrati costretti a viaggiare, nel recente periodo natalizio, su treni insufficienti come capienza, privi di ogni comodità, di ogni assistenza e di rifornimenti (come il servizio di ristoro), intendano provvedere con la tempestività che il caso comporta, essendo il viaggio di ritorno presso i posti di lavoro all'estero di immediata imminenza, a disporre un adeguato servizio di accertamento preventivo sul numero dei partenti per fare corrispondere quello dei posti sui treni; se consentano di inserire nel quadro dell'orario generale delle ferrovie dello Stato convogli realmente « speciali » e riservati agli emigranti nelle tre grandi direttrici di smistamento di Domo-dossola, Ponte Chiasso e Brennero; se ritengano opportuno infine che ogni genere di conforto sia fornito, col minor costo possibile, a chi dalla necessità è costretto ad abbandonare la propria casa. (3412)

RISPOSTA. — L'azienda delle ferrovie dello Stato non ha mancato di adottare, d'intesa con le ferrovie estere interessate, tutte le possibili misure atte ad alleviare il disagio del viaggio agli emigrati italiani rientrati in patria in occasione delle festività natalizie.

All'uopo era stato predisposto un vasto programma che prevedeva l'effettuazione di 112

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

treni speciali provenienti dalla Germania e 107 dalla Svizzera e diretti verso le più importanti zone di origine degli emigrati stessi. Ne sono stati effettuati rispettivamente 94 e 102 in quanto i rimanenti 18 sono stati complessivamente soppressi dalle ferrovie estere per insufficienza di partecipanti.

Per tutti i suddetti treni è stata prevista la prenotazione del posto e conseguentemente non si sono potuti verificare casi di sovrappollamento.

Ai treni speciali provenienti dalla Germania, in seguito ad opportune iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato assicurato il servizio di ristoro; mentre non è risultato possibile istituire analogo servizio sui treni provenienti dalla Svizzera soprattutto perché le ferrovie elvetiche non hanno ritenuto di poter destinare all'espletamento di detto servizio i compartimenti occorrenti, per non sottrarre posti utili per sistemare il maggior numero di viaggiatori.

Per i viaggi di ritorno, nel periodo dal 2 al 12 gennaio 1964 sono stati programmati ed effettuati 18 treni per la Germania e 25 per la Svizzera. Tali treni però hanno avuto scarsa utilizzazione nonostante ne sia stata data la più ampia diffusione, sia a mezzo di avvisi e volantini distribuiti a cura delle ferrovie estere all'atto della partenza dalla Germania e dalla Svizzera, sia mediante la inserzione degli orari in apposito manifesto pubblicato dalle ferrovie dello Stato sia, infine, a mezzo stampa.

Per i viaggi di ritorno dall'Italia per l'estero, in sostanza, non è riuscito possibile realizzare finora una soddisfacente organizzazione, in quanto è venuto a mancare l'interessamento degli stessi lavoratori nel senso che essi non fanno conoscere la data presumibile del loro rientro, nonostante che fin dagli anni passati, con la collaborazione di enti e di uffici dipendenti dal Ministero del lavoro, sia stato impiegato ogni mezzo per poter raccogliere dati almeno orientativi in proposito.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il motivo per cui il contributo integrativo a favore dell'E.C.A. di Palermo per il prossimo esercizio finanziario venga ridotto, rispetto a quello del precedente anno, di lire 42.240.000, e ciò malgrado che, con legge 18 febbraio 1963, n. 67, con la quale si abolivano i contributi previsti

per il « fondo nazionale per il soccorso invernale », il capitolo destinato all'integrazione dei bilanci degli E.C.A. sia stato impinguato di lire 5 miliardi; se credano opportuno, dato il perdurare della situazione di depressione economica della città di Palermo ed il conseguente stato di disagio della popolazione meno abbiente, disporre per una integrazione straordinaria del bilancio dell'E.C.A. di Palermo per permettere un serio e massiccio intervento al fine di alleviare la miseria della città, specialmente durante la stagione invernale. (3419)

RISPOSTA. — In sede di riparto dei fondi a disposizione per il corrente esercizio finanziario (nei quali sono compresi i 5 miliardi di lire, cui si fa riferimento, previsti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67), alla provincia di Palermo è stata assegnata la somma di lire 430.000.000, di cui il prefetto ha corrisposto all'E.C.A. del capoluogo, quale contributo ordinario ad integrazione del relativo bilancio, lire 216.600.000.

Recentemente, è stato inoltre concesso un contributo straordinario di lire 20 milioni, di cui 10 milioni espressamente destinati all'E.C.A. del capoluogo.

Dal canto suo, l'assessorato regionale per gli enti locali ha erogato all'E.C.A. in questione un contributo ordinario di lire 115 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
MAZZA.

BOTTA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se ritenga opportuno nelle attuali contingenze contenere l'importazione di patate dall'estero e più precisamente da paesi non appartenenti al M.E.C. (3848)

RISPOSTA. — Le importazioni di patate dai paesi cui si applica la tabella *A Import* sono ormai da anni liberalizzate; sono invece soggette a restrizioni quantitative le importazioni dai paesi compresi nella tabella *B Import*. Per questi ultimi paesi sono stati fissati per l'anno 1963 i seguenti contingenti:

Cecoslovacchia:

patate da consumo lire 100 milioni
patate da seme » 100 milioni

Bulgaria:

patate da consumo lire 100 milioni

Germania Orientale:

patate da seme dollari U.S.A. 50.000

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

Tali contingenti, previsti dagli accordi bilaterali con i rispettivi paesi, sono stati a suo tempo negoziati tenendo presente le necessità di esportazione dei nostri prodotti ortofrutticoli.

In particolare, poi, per agevolare l'esportazione di agrumi, sono stati, nel 1963, concordati con le autorità polacche tre contingenti per l'importazione di complessive tonnellate 25.000 di patate.

Nell'insieme trattasi però di quantitativi modesti, pari a circa il 16 per cento della nostra importazione totale che nel 1962 è stata di circa quintali 2.100.000 e che nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 novembre 1963 ha raggiunto i quintali 1.897.200, valore lire 6.636.772.000 con un aumento rispetto allo stesso periodo del 1962 (quintali 1.810.995) di soli 86.207 quintali.

E anche vero, però, che, sempre dal 1° gennaio al 30 novembre 1963, si è avuta, rispetto allo stesso periodo del 1962, una diminuzione delle nostre esportazioni di patate che sono passate da quintali 2.301.669 a quintali 1.931.937.

È opportuno tener presente in merito all'andamento delle nostre importazioni e delle esportazioni la situazione venutasi a creare nel 1962. Si ebbe un sensibile aumento dei prezzi dei prodotti agricoli a seguito dell'andamento congiunturale particolarmente sfavorevole. Per far fronte alla pesante situazione furono adottati, come è noto, alcuni provvedimenti (decreti del Presidente della Repubblica 6 marzo 1963, nn. 195 e 196) intesi a contrastare la generale tendenza all'aumento dei prezzi di tali prodotti.

Detti provvedimenti prevedevano, per alcuni prodotti, comprese le patate, una riduzione temporanea (fino al 31 maggio 1963) del dazio per il prodotto importato dai paesi extra-comunitari e una esenzione dal dazio per quello importato dai paesi della Comunità. Mentre per le importazioni extra-comunitarie del prodotto in parola venne ripristinato, allo spirare del termine fissato, il preesistente regime daziario, per le importazioni dai paesi C.E.E. è rimasta in vigore l'esenzione daziaria, per la quale non fu fissato alcun termine di scadenza.

Allo scopo di tonificare il mercato interno, questo Ministero non ha mancato di prendere l'iniziativa per il ripristino del dazio doganale sulle patate d'importazione dai paesi C.E.E.

A seguito di tale iniziativa è stata portata la conseguente proposta all'esame della Commissione parlamentare per la tariffa doganale

che, nella seduta del 5 febbraio 1964, ha approvato tale ripristino.

È da presumere, quindi, che a breve scadenza la situazione all'interno del paese potrà normalizzarsi in dipendenza dell'abolizione della predetta esenzione daziaria.

Comunque, si può assicurare che il problema è tenuto in particolare evidenza, data la sua importanza, da questo Ministero e dalle altre amministrazioni interessate.

Il Ministro: MATTARELLA.

BOVA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia pubblicata dal settimanale *l'Automobile* secondo la quale trovasi allo studio presso il Ministero dei trasporti, d'intesa con quello dei lavori pubblici, al fine di agevolare il traffico automobilistico con la Sicilia, un progetto che prevede l'istituzione di un servizio di navitraghetto tra Salerno e Messina per il trasporto di automezzi. Tale progetto, se realizzato, non essendo possibile limitarlo esclusivamente al trasporto merci in autocarro, danneggerebbe le località turistiche della Calabria e della Lucania.

Le innumerevoli, bellissime località marine della provincia di Reggio e Catanzaro, la Sila catanzarese e cosentina, l'incantevole fascia tirrenica della Lucania riceverebbero da detta iniziativa danni certamente immediati e notevoli.

Dette zone, un tempo ignorate, oggi però in fase avanzata di valorizzazione, tornerebbero ad essere trascurate dalle correnti turistiche nazionali e straniere dirette nelle più note località siciliane, che troverebbero più agevole imbarcare il proprio automezzo a Salerno per il traghetto fino a Messina.

Le considerazioni delle difficoltà del traffico lungo le nazionali Reggio Calabria-Salerno, nell'attesa dell'ultimazione dell'autostrada del sole, dovrebbero suggerire al Governo la necessità impellente di migliorare la statale tirrenica, intensificando e sollecitando i lavori di ammodernamento, già in atto in alcuni tratti, e non già la istituzione di un servizio traghetto che taglierebbe fuori parte della Lucania ed interamente la Calabria dal traffico automobilistico. (3451)

RISPOSTA. — La notizia, pubblicata su alcuni organi di stampa, circa un progetto che sarebbe allo studio presso il Ministero dei trasporti per la istituzione di un servizio di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

navi-traghetto tra Salerno e Messina per il trasporto di automezzi, non è esatta.

Trattasi in effetti di una iniziativa, presa unilateralmente dalla compagnia Sitramar di Messina, armatrice della motonave *Il Ponte*, e diretta a potere ripristinare il servizio di traghetto autoveicoli — già svolto con la stessa motonave trisettimanalmente tra Napoli e Messina dalla metà del 1958 a tutto il 1960 — previo spostamento da Napoli a Salerno del terminale continentale.

Comunque, potendosi determinare in avvenire condizioni tali della rete ferroviaria da consigliare l'adozione di altre soluzioni più idonee per soddisfare le esigenze dei traffici con la Sicilia, la questione, che per altro non rientra nella stretta competenza di questo Ministero, allo stato dei fatti non è attuale.

Ciò tanto più che la stessa compagnia ha offerto in pari tempo il noleggio della motonave predetta per sussidiare il servizio traghetto delle ferrovie dello Stato Civitavecchia-Golfo Aranci, e tale proposta è tuttora all'esame dei competenti organi di questo Ministero e della regione sarda.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

BRANDI. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia riportata dall'organo del sindacato nazionale uffici tesoro, *Il Tesoro* (ottobre 1963, n. 10), secondo la quale il direttore generale delle poste percepisce mensilmente lire 225.000 per stipendio e lire 538.834 per indennità; il direttore generale delle ferrovie lire 242.500 per stipendio e lire 685.640 per indennità ed il direttore generale dei monopoli lire 242.500 per stipendio e lire 1.262.281 per indennità; e in conseguenza per sapere se nelle proposte per la riforma burocratica siano state prospettate soluzioni al fine di evitare squilibri che provocano grave malcontento in tutta la pubblica amministrazione. (3469)

RISPOSTA. — Dai dati recentemente raccolti ai fini del conglobamento risulta che il direttore delle poste percepisce la retribuzione mensile di lire 225.000 per stipendio e di lire 361.894 per indennità; il direttore generale delle ferrovie lire 242.500 per stipendio e lire 361.480 per indennità; il direttore generale dei monopoli lire 242.500 per stipendio e lire 764.703 per indennità.

Il conglobamento nello stipendio delle indennità accessorie, che il Governo intende ope-

rare nei limiti delle disponibilità di bilancio, ha non soltanto lo scopo di garantire ai dipendenti dello Stato un adeguato trattamento di quiescenza, ma mira fundamentalmente a porre la necessaria premessa per sanare le sperequazioni che si sono venute determinando nel sistema retributivo del pubblico impiego.

Il Ministro: PRETI.

BRUSASCA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per chiedere se siano a conoscenza della particolare situazione della provincia di Asti nella quale — in relazione alle grandi tradizioni locali, alle famose produzioni vinicole, agli splendidi panorami, ai monumenti d'arte, alla ospitalità delle popolazioni, alla famosa cucina di genuino stampo rurale, nonché a seguito delle iniziative propagandistiche degli enti locali, quali il Premio nazionale giornalistico, l'Ordine degli assaggiatori di vino — le manifestazioni folcloristiche ed altre hanno determinato un fortissimo sviluppo del turismo festivo di massa.

Migliaia di persone dalle altre città piemontesi, liguri e lombarde raggiungono settimanalmente i centri di Asti, Agliano, Albugnano, Bubbio, Calliano, Canelli, Casorzo, Cioccaro, Castellalfero, Cisterna, Cocconato, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Portacomaro, Nizza Monferrato, Penango, Robella, Roccaverano, San Damiano ed altri comuni, con diffusione anche nei centri vicini delle province di Alessandria e Cuneo, come Murisengo, Cerrina, Gabiano, Cantavenna, Moncestino, Mombello, Camino, Serralunga di Crea, Altavilla, Fubine, Ottiglio, Cereseto, Sala, Bistagno, Ponti ed altri, con favorevoli, concreti riflessi sul ritorno residenziale alla campagna, specie nei periodi estivi, di molti di coloro che si sono urbanizzati negli anni scorsi.

La stessa situazione si verifica nelle province di Alessandria, di Cuneo e nelle altre piemontesi.

Questo movimento turistico, diventato di interesse essenziale per la vita di molti dei centri sovraccitati, è gravemente ostacolato dall'anacronistica ed ormai completamente ingiustificata disposizione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con il quale si continua a considerare come criterio per la concessione delle licenze per la somministrazione degli alcolici il numero della popolazione residente che spesso nei giorni festivi è inferiore al decimo del nu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

mero dei frequentatori normali della corrispondente località.

L'interrogante chiede, pertanto, se il Governo intenda sollecitamente provvedere per l'abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, autorizzando, frattanto, i questori a concedere, sentito il parere degli enti provinciali del turismo, licenze provvisorie a tutti gli esercizi delle zone turisticamente sviluppate che siano in possesso di tutti i requisiti di legge per i pubblici esercizi. (2832)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3275, del deputato Bo, pubblicata a pag. 1264).

CACCIATORE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità:

a) che l'amministrazione comunale di Castellabate (Salerno) avrebbe venduto circa 100 ettari di terreno ad una società straniera per poche centinaia di lire al metro quadrato, mentre il prezzo corrente è di lire 2 mila al metro quadrato;

b) che da parte di detti amministratori si ritarderebbe con espedienti del tutto ingiustificati la definizione del procedimento penale per peculato a loro carico;

c) che i fondi dell'E.C.A. sarebbero stati distribuiti, non rispettando le norme di legge vigenti in materia;

d) che un importante suolo, residuo del trasferimento del cimitero in altra località, sarebbe stato acquistato da un assessore in carica per interposta persona;

e) che altre gravi irregolarità sarebbero state da tempo portate a conoscenza del prefetto di Salerno.

L'interrogante chiede ancora quali provvedimenti verranno adottati nel caso che quanto sopra risponda a verità. (3585)

RISPOSTA. — Il comune di Castellabate ha alienato ad alcuni cittadini belgi, con due distinti atti, negli anni 1961 e 1962, terreni boschivi della superficie totale di circa 100 ettari per la somma complessiva di lire 48.488.302, con l'obbligo, per gli acquirenti, di costruirvi, entro cinque anni, un albergo di prima categoria ed altre attrezzature necessarie per la valorizzazione turistica della zona.

Le relative deliberazioni sono state approvate dall'autorità tutoria a seguito del parere favorevole, circa la congruità del prezzo e le

condizioni di vendita, espresso dai competenti organi tecnici, tenuto anche conto delle effettive esigenze della valorizzazione turistica della zona in ordine alla quale l'ente provinciale del turismo aveva additato la rilevante importanza della cennata iniziativa.

Il procedimento penale per peculato instaurato nel gennaio 1963 a carico del sindaco, dell'assessore delegato e di una guardia municipale è in corso di istruttoria formale presso il tribunale di Salerno. Sulla condotta processuale dei predetti questo Ministero non ha elementi di valutazione, né, comunque, com'è ovvio, alcuna possibilità di intervento.

La distribuzione dei fondi E.C.A. viene effettuata mediante la periodica distribuzione di buoni alimentari agli iscritti nell'elenco dei poveri ammessi all'assistenza in via continuativa; nelle ricorrenze delle festività più importanti il rilascio dei buoni viene esteso ad altre famiglie, le quali pur non essendo comprese in detto elenco versano in condizioni di reale bisogno.

Il cimitero del comune non è stato mai trasferito; s'ignora, pertanto, quale area residuale avrebbe potuto essere acquistata da un assessore per interposta persona.

Quanto alle altre irregolarità, cui fa cenno l'interrogante, si fa presente che sugli addebiti formulati, in un recente esposto, a carico di quell'amministrazione, la prefettura di Salerno non ha mancato di effettuare gli opportuni accertamenti ispettivi, dai quali, tuttavia, non sono emersi, al riguardo, elementi di responsabilità amministrative.

Per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria cui è pure pervenuto il cennato esposto.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

CANIZZO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti il ministro intenda adottare in favore degli agricoltori siciliani al fine di alleviarli dai gravissimi danni riportati a seguito delle recenti avversità atmosferiche.

I frequenti temporali e le grandinate del luglio 1963 hanno infatti pressoché distrutta la produzione cerealicola in corso di mietitura ed hanno gravemente danneggiato agrumi, frutteti ed albereti in molte zone della Sicilia orientale accrescendo il disagio degli agricoltori già provati dalle avversità dei scorsi anni. (1179)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

RISPOSTA. — A norma degli articoli 14 e 20 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, sullo statuto della regione siciliana, in materia di agricoltura la regione ha competenza legislativa esclusiva e svolge le relative funzioni esecutive e amministrative.

Per altro, a seguito della recente approvazione, da parte del Parlamento, del noto disegno di legge, d'iniziativa di questo Ministero, che reca provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, si esaminerà con la dovuta attenzione, d'intesa con i competenti organi della regione siciliana, per quali delle zone agrarie dell'isola ricorrano le condizioni richieste dal provvedimento per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

CASSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se, in considerazione del violento nubifragio che ha causato tra il 10 e l'11 di ottobre 1963 nell'agro di Ruvo di Puglia (Bari) notevoli danni alle colture, ritengano indispensabile ed urgente intervenire a favore degli agricoltori della zona — già duramente provati da altre avversità atmosferiche — dando disposizioni perché siano sospese le riscossioni delle imposte sui terreni e dei contributi unificati e perché siano comunque concesse altre particolari provvidenze, che valgano a consentire la ripresa del lavoro nei campi distrutti. (2574)

RISPOSTA. — In occasione del nubifragio verificatosi fra il 10 e l'11 ottobre 1963 nell'agro di Ruvo di Puglia, funzionari del competente ispettorato agrario di Bari sono sollecitamente intervenuti, per rilevare la natura e l'entità dei danni e per intensificare l'attività di assistenza tecnica agli agricoltori colpiti.

Nella stessa circostanza gli interessati sono stati resi edotti delle provvidenze di cui possono giovare, a norma della legge 2 giugno 1961, n. 454, sia per far fronte alle esigenze della conduzione aziendale, sia per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti arborei distrutti o danneggiati. Ai coltivatori che nel corso dell'annata agraria hanno sofferto la perdita di prodotti a causa del maltempo è stata poi accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa dell'acquisto di sementi selezionate e nella distribu-

zione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Inoltre, con decreto in corso, predisposto da questo Ministero d'intesa con quello del tesoro ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate le zone agrarie del territorio nazionale, comprendendovi l'intera provincia di Bari, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963. Di tale beneficio potranno perciò fruire anche le aziende agricole del comune di Ruvo di Puglia che si trovino nelle condizioni indicate dal provvedimento.

Si aggiunge che, in sede di applicazione della recente legge, che reca provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, non si mancherà di esaminare, con la dovuta attenzione, se per le aziende agricole del predetto comune ricorrano le condizioni richieste per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Il Ministero delle finanze ha già in corso, a cura dei dipendenti organi periferici, l'accertamento dei danni causati alle colture agrarie del comune di Ruvo di Puglia dalle avversità di che trattasi, al fine di esaminare se si rendano applicabili, in favore dei possessori dei fondi rustici danneggiati, le disposizioni agevolative previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Come è noto, dalla eventuale delimitazione delle zone colpite da parte dell'amministrazione finanziaria, deriva la possibilità per il competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di disporre, nelle zone stesse, la sospensione del pagamento dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

CIANCA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di rendere meno disagiati le condizioni di viaggio delle centinaia di operai che giornalmente si recano dal comune di Sonnino (Latina) a Roma per lavoro.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

I lavoratori lamentano — e di tali doglianze si è reso interprete il sindaco con nota inviata al Ministero dei trasporti — che:

1) il riscaldamento delle vetture lascia molto a desiderare in quanto non predisposto in tempo utile;

2) il treno in partenza dalla stazione Priverno-Fossanova alle ore 4,45 ha le vetture già strapiene e gli operai possono salirvi con difficoltà;

3) il treno in partenza dalla stazione Ostiense alle ore 17,28 è anche sovraccarico cosicché molti operai già stanchi per il pesante lavoro di cantiere non possono viaggiare seduti.

L'interrogante chiede pertanto se ritenga opportuno accogliere i suggerimenti presentati dal sindaco per migliorare le condizioni di viaggio di tanti lavoratori. (3873)

RISPOSTA. — L'azienda delle ferrovie dello Stato, pur coi limiti derivanti dalle ben note contingenti insufficienze del materiale rotabile, non manca di adottare ogni possibile provvedimento inteso a sopperire alle crescenti esigenze del traffico.

Ciò premesso, si precisa quanto segue a proposito delle deficienze segnalate dall'interrogante:

a) le vetture utilizzate in composizione ai treni operai della linea Formia-Roma sono munite di impianto di riscaldamento a vapore che viene assicurato mediante l'impiego di due carri riscaldatori. Inoltre i treni stessi vengono preriscaldati di norma con un anticipo di circa un'ora rispetto alla partenza.

Nel quadro dei previsti provvedimenti di graduale estensione dell'applicazione di impianti di riscaldamento elettrico al parco carrozze, sarà comunque attentamente considerata l'opportunità di destinare ai treni operai della linea Roma-Formia carrozze munite di tale impianto;

b) il treno 1902 in partenza da Priverno-Fossanova alle ore 4,44 è composto di 14 carrozze di seconda classe che offrono 1.120 posti a sedere, rispetto ad una frequentazione media di 825 viaggiatori e ad una frequentazione massima di 1.020 viaggiatori.

La composizione del treno stesso è quindi perfettamente adeguata alle esigenze e, salvo casi del tutto occasionali, non risulta che si verifichi l'inconveniente del sovraffollamento segnalato dall'interrogante;

c) il treno 1917, in partenza dalla stazione di Roma Ostiense alle ore 17,27 è at-

tualmente composto di 16 carrozze di seconda classe che assicurano 1.280 posti a sedere rispetto ad una frequentazione media di 1.160 viaggiatori.

Per altro si verifica in effetti che tale treno sia di sovente sovraffollato con punte massime fino a 1.900 viaggiatori e ciò avviene, in particolare modo, durante la stagione invernale allorché buona parte degli operai anticipa il rientro dal lavoro e si riversa sul treno in questione in luogo del treno successivo 1919 da essi utilizzato nel periodo estivo.

Al momento non esistono, purtroppo, concrete possibilità di migliorare la situazione, dato che la composizione del ripetuto treno 1917 è la massima ammissibile, in relazione anche alle difficoltà di piazzamento nella stazione di Roma Ostiense.

Il Ministro: JERVOLINO.

CINCIARI RODANO MARIA LISA, NANNUZZI E D'ALESSIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere in favore degli agricoltori della zona di Cerveteri (Roma), le cui colture, in particolare i carciofeti, sono state gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nei primi mesi dell'anno 1963.

In particolare, tenuto presente che in tali zone non solo è andata gelata la totalità del frutto, ma che gli impianti stessi sono gravemente danneggiati e che tali danni si sommano a quelli subiti nella stessa zona nel 1956, si chiede di sapere se siano stati adottati o si intendano adottare i seguenti provvedimenti:

1) assicurare in base alle vigenti leggi l'assegnazione di contributi in conto capitale per il ripristino degli impianti colpiti;

2) disporre esenzioni fiscali per un numero di anni e secondo l'incidenza delle distruzioni subite dai vari fondi, fino alla piena ripresa delle produzioni;

3) assegnare a titolo di risarcimento ai contadini ed alle loro famiglie contributi in denaro, per consentire loro di fare fronte alle più urgenti necessità della vita;

4) assegnare alle aziende dei coltivatori diretti, gratuitamente o a prezzi ridotti, concimi, anticrittogamici, ecc.;

5) provvedere alla integrazione dei bilanci comunali e di quello del consorzio di bonifica, nella misura resa necessaria per l'attuazione di sgravi fiscali e contributi disposti da enti. (427)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

RISPOSTA. — A seguito delle precipitazioni nevose e delle gelate verificatesi nella zona di Cerveteri nel mese di gennaio del 1963, il competente ispettorato agrario di Roma è intervenuto, oltre che per rilevare la natura e l'entità dei danni, che hanno interessato i carciofeti, le colture orticole, floricole e le foraggere, nonché, in misura più lieve, i vigneti di uve da tavola e da vino, anche per consigliare ai coltivatori interessati le pratiche colturali necessarie per contenere la portata dei danni medesimi.

Ai coltivatori colpiti è stata accordata, sia nella precedente sia nella corrente campagna agraria, la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di ementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della nota legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Ai coltivatori di carciofi e di garofani sono stati altresì concessi i contributi nella spesa per le opere di impianto, a norma dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il predetto ispettorato, poi, in conformità alle disposizioni di carattere generale impartite da questo Ministero, continuerà a dare la precedenza assoluta all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate da agricoltori delle zone danneggiate da eventi meteorici avversi, e specialmente da piccoli proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni compartecipanti e cooperative agricole, per ottenere la concessione delle altre provvidenze previste dalla citata legge

Per provvedere alla distribuzione gratuita o alla cessione a prezzo ridotto di concimi anticrittogamici e altre materie utili all'agricoltura, come chiesto dagli interroganti al n. 3) della interrogazione, occorrerebbe una apposita legge che autorizzi la spesa necessaria.

Per altro, gli agricoltori interessati hanno la possibilità di provvedere alle necessità dell'esercizio agricolo, giovandosi dei prestiti di conduzione a modico tasso d'interesse, di cui all'articolo 19 della ripetuta legge 2 giugno 1961, n. 454.

Inoltre, il comune di Cerveteri è stato incluso tra le zone agrarie delimitate con decreto del 14 giugno 1963, emanato da questo Ministero d'intesa con quello del tesoro ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo ottobre 1962-maggio 1963.

Si aggiunge che, in sede di attuazione della recente legge, che reca provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, non si mancherà di esaminare, con la dovuta attenzione, se per la zona di che trattasi ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la competente prefettura di Roma, dal mese di febbraio a tutto il mese di giugno del 1963, ha erogato all'ente comunale di assistenza di Cerveteri contributi per l'ammoniare complessivo di 1.850.000 lire, sia per potenziare l'assistenza alle famiglie bisognose, sia per intervenire in favore dei nuclei familiari maggiormente colpiti dalle avversità atmosferiche avutesi nella zona nei primi mesi del 1963.

Il Ministero delle finanze ha già in corso il procedimento inteso ad accertare se a favore delle aziende agricole della zona di Cerveteri si rendano applicabili le disposizioni agevolative previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Come è ben noto, soltanto a seguito della eventuale delimitazione della zona di che trattasi, da operarsi dall'amministrazione finanziaria a norma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in base ai successivi articoli 10 e 12 della stessa legge, a concedere mutui, rispettivamente ai comuni e ai consorzi di bonifica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

CINCIARI RODANO MARIA LISA, NANNUZZI E D'ALESSIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave carenza dell'approvvigionamento idrico dei comuni di Civitavecchia, Santa Marinella (Roma) e Tarquinia (Viterbo), carenza che si è venuta progressivamente aggravando e che determina disagio e malcontento nella popolazione.

E considerato che l'ufficio del genio civile di Viterbo ha ormai completato gli emendamenti al progetto redatto dallo scomparso Ente costruzione esercizio acquedotti (E.C.E.A.), come prescritto nei *consideranda* del voto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 marzo 1963, per sapere altresì:

1) se intenda, non appena approvato il progetto emendato, disporre che venga dato inizio alla costruzione dell'acquedotto consor-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

tile delle sorgenti Cavujole e San Savino, mediante perizie di stralcio;

2) se ritenga urgente concordare col Ministero dell'agricoltura e foreste il finanziamento delle opere di competenza dell'Ente Maremma;

3) se ritenga opportuno fare attribuire al comune di Civitavecchia la portata prevista dal cennato voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (645)

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1964, n. 21284, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 595, il progetto di massima relativo alla costruzione dell'acquedotto consorziale per i comuni di Civitavecchia, Tarquinia e Santa Marinella del complessivo importo di lire 336.420.020.

Nella stessa data del 9 gennaio 1964, con ministeriale n. 21234, è stato autorizzato l'ufficio del genio civile di Viterbo a procedere alla redazione del progetto esecutivo per un primo stralcio delle opere in parola, per l'ammontare di lire 611 milioni, corrispondente alla disponibilità esistente sul finanziamento assentito per i lavori ai sensi della legge 10 agosto 1960, n. 647.

Nello stesso tempo è stato interessato il Ministero dell'agricoltura e foreste a far conoscere in quale misura possa concorrere nel finanziamento dei lavori anzidetti, per la parte dell'acquedotto destinata al rifornimento idrico delle zone di riforma fondiaria.

Il Ministro: PIERACCINI.

COLASANTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere i motivi per i quali non sia stato riconosciuto come insalubre, a tutti gli effetti, il lavoro degli operai della corderia di Castellammare di Stabia (Napoli) (3353)

RISPOSTA. — La questione cui si riferisce l'interrogante sta formando oggetto di studio da parte di questa amministrazione militare.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CORRAO, SPECIALE E PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei rilevanti danni alle colture viticole avvenute nelle zone della Sicilia occidentale a causa della peronospora. In alcune zone di Alcamo (Trapani) e Partinico (Palermo) la distruzione

della produzione è totale. Migliaia e migliaia di mezzadri, coloni, coltivatori diretti e piccoli proprietari vivono nell'angoscia di una precedente campagna vinicola dalla quale per il basso mercato non hanno tratto neppure le spese sostenute, e delle più gravi conseguenze della nuova annata nella quale non si fa neppure vendemmia.

Le attuali leggi di provvidenze a favore dell'agricoltura si rilevano inadeguate ad un danno così eccezionale che investe larga parte di popolazione agricola già vittima della crisi più generale del settore. Per sapere, quindi, se si intendano integrare tali provvidenze con nuove aggiunte tendenti a remunerare direttamente ai mezzadri e coloni almeno le giornate lavorative secondo i contratti nazionali di lavoro e ai coltivatori diretti e piccoli proprietari il valore della produzione perduta secondo le tariffe di ammasso alle cantine sociali stabilendo una ripartizione di tali provvidenze in misura del 60 per cento a favore dei mezzadri. (286)

RISPOSTA. — Come è noto, a norma degli articoli 14 e 20 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, dello statuto della regione siciliana, in materia di agricoltura la regione ha competenza legislativa esclusiva e svolge le relative funzioni esecutive e amministrative.

Per altro in sede di attuazione della recente legge, recante provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, si esaminerà con la dovuta attenzione — d'intesa con i competenti organi della regione — se per le zone agrarie dell'isola, segnalate dagli interroganti, ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

COSSIGA, ISGRO', MARRAS, BERLINGUER MARIO, ANGIOY, MILIA, MELIS, PITZALIS, PINTUS, PALA, BERLINGUER LUIGI, LACONI, PIRASTU E SANNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se finalmente possa essere istituita una doppia corsa aerea Fertilia (Sassari)-Roma e viceversa, proposta anche dall'Ente regione della Sardegna, con orari che consentano, ai passeggeri di una larghissima parte dell'isola o che nell'isola si rechino, di partire verso le ore 8 del mattino e di rientrare in sede a tarda sera, dopo aver così utilizzato l'intera giornata. (2057)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

RISPOSTA. — Il potenziale di traffico fra Roma e Alghero non è tale da giustificare l'istituzione di una linea aerea autonoma: nel 1962 fra Roma e la Sardegna sono stati trasportati 98.588 passeggeri, di cui soltanto 18.266 fra Roma ed Alghero. In tale anno il potenziale di traffico di Alghero non ha raggiunto, in conseguenza, il quinto del totale e la media dei passeggeri per ogni volo è risultata di 25; nel 1963 si è verificata una situazione analoga, in quanto in un complesso di 106.000 passeggeri fra l'isola e Roma solo 17.352 si riferiscono al traffico fra Alghero e Roma.

Ciò premesso, si deve concludere per la inesistenza di esigenze giustificative di un servizio aereo autonomo tra Roma ed Alghero ed, infatti, la società Alitalia, nel formulare il programma dei servizi per l'estate 1964, che andrà in vigore dal 1° aprile, non ha compreso fra i servizi interessanti la Sardegna la linea di cui alla interrogazione in parola.

Tuttavia, l'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha ritenuto di dovere insistere presso la società esercente per l'effettuazione di detta linea, limitatamente al periodo estivo, per venire incontro da una parte, nella misura massima possibile, ai *desiderata* della popolazione sarda e per accertare, dall'altra, con la sperimentazione del servizio, le reali possibilità di traffico offerte dal settore.

L'attuazione della nuova linea comporta un onere notevole, in quanto impone un impiego irrazionale di aeromobili e, data la previsione non favorevole sull'occupazione dei posti, è evidente che tale onere non potrà trovare copertura nel risultato dell'esercizio.

In conseguenza, essendo in corso una lieve revisione delle tariffe di alcuni servizi aerei, le linee interessanti la Sardegna saranno comprese in tale revisione, tenuto anche presente che le tariffe di dette linee sono inferiori a quelle in vigore in tutti gli altri servizi aerei interni.

Si ritiene opportuno precisare, come già accennato, che il nuovo servizio verrà effettuato soltanto nel periodo estivo e che ogni decisione per il suo eventuale mantenimento anche nel periodo invernale resta del tutto subordinata ai risultati di traffico.

Circa l'orario, si informa che la partenza da Alghero avrà luogo al mattino e da Roma alla sera in conformità alla richiesta avanzata. L'ora precisa del servizio sarà fissata non appena completati gli studi in corso. Sul-

l'orario, come di consueto, sarà richiesto il parere della regione autonoma della Sardegna.

Il Ministro: JERVOLINO.

D'ALESSIO E NANNUZZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere a favore degli agrumicoltori della piana di Fondi (Latina), le cui colture sono state gravemente danneggiate in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatesi nei primi dell'anno 1963.

In particolare, tenuto presente che in tali zone — come risulta dagli accertamenti eseguiti dai funzionari dell'ispettorato agrario — è andata gelata la totalità del frutto pendente e le piante medesime si presentano in sensibile stato di disagio funzionale per le evidenti lesioni corticali e che i danni agli impianti sono gravi e in taluni casi irreparabili; per sapere se siano stati adottati o si intendano adottare i seguenti provvedimenti:

1) assicurare in base alle vigenti leggi l'assegnazione di contributi in conto capitale per il ripristino degli impianti colpiti;

2) disporre esenzioni fiscali per un numero di anni e secondo l'incidenza delle distruzioni subite dai vari fondi, fino alla piena ripresa delle produzioni;

3) assegnare a titolo di risarcimento ai contadini ed alle loro famiglie contributi in denaro, per consentire loro di fare fronte alle più urgenti necessità della vita;

4) assegnare alle aziende dei coltivatori diretti, gratuitamente o a prezzi ridotti, concimi, anticrittogamici, ecc.;

5) provvedere alla integrazione dei bilanci comunali e di quello del consorzio di bonifica, nella misura resa necessaria per l'attuazione di sgravi fiscali e contributi disposti da enti. (68)

RISPOSTA. — In merito alle specifiche richieste degli interroganti, si fa presente:

1) gli agricoltori della piana di Fondi possono provvedere al ripristino degli impianti agrumicoli colpiti dalle precipitazioni nevose e dalle gelate del mese di gennaio 1963, giovandosi dei contributi in conto capitale, previsti dall'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per il miglioramento delle produzioni pregiate, in conformità delle istruzioni impartite da questo Ministero con circolare del 13 febbraio 1963, n. 21642/1006;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

4) il competente ispettorato agrario di Latina, a seguito delle predette avversità atmosferiche, è sollecitamente intervenuto, oltre che per rilevare la natura e l'entità dei danni e per intensificare l'attività di assistenza tecnica a favore dei coltivatori danneggiati, anche per distribuire gratuitamente, ai coltivatori medesimi, sementi ortive di varietà pregiate e prodotti per la difesa antiparassitaria degli agrumi e degli altri fruttiferi che ad essi sono spesso consociati. Ai predetti coltivatori è stata poi accordata, anche nella nuova annata agraria, la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalla nota legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Per le altre esigenze dell'esercizio agricolo è stata prospettata agli agricoltori interessati la possibilità di fruire dei prestiti di conduzione, a modico tasso d'interesse, di cui all'articolo 19 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

3) premesso che in casi del genere non può parlarsi di risarcimento — concetto che presupporrebbe una responsabilità che, evidentemente, non può addebitarsi a nessuno — s'informa che la prefettura di Latina, secondo quanto comunicato dal competente Ministero dell'interno, è intervenuta per alleviare la situazione di disagio delle famiglie bisognose dei lavoratori agricoli delle zone danneggiate, assegnando all'E.C.A. di Fondi la somma di 5 milioni di lire e a quello di Monte San Biagio — facente parte della piana di Fondi — un contributo straordinario di 1.700.000 lire, oltre a una congrua quantità di pasta alimentare. Tali interventi, per la loro contemporaneità ed immediatezza, hanno incontrato l'unanime soddisfazione delle autorità locali e della popolazione.

Lo stesso Ministero, inoltre, per fronteggiare le maggiori esigenze assistenziali, determinatesi a seguito di dette avversità atmosferiche, ha concesso alla prefettura di Latina — in aggiunta alle normali assegnazioni sul fondo E.C.A. e sul fondo nazionale di soccorso invernale — contributi straordinari per l'ammontare di 23 milioni di lire;

2) il competente Ministero delle finanze ha anche recentemente comunicato di avere già in corso il procedimento inteso ad accertare se, nei confronti delle zone di che trattasi, si rendano applicabili le disposizioni agevolative previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

È noto che, soltanto in seguito alla eventuale delimitazione delle zone stesse, da operarsi dall'amministrazione finanziaria a norma

dell'articolo 9 della citata legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata *ope legis* in base al disposto dei successivi articoli 10 e 12, a concedere mutui ai comuni e alle province che venissero a trovarsi in condizioni deficitarie di bilancio per effetto dello sgravio delle sovraimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, nonché ai consorzi di bonifica ai quali, in conseguenza dello sgravio dei contributi iscritti a ruolo, autorizzato da questo Ministero, venissero a mancare i mezzi per far fronte alle spese ordinarie di manutenzione.

Con l'occasione, si ricorda che, con decreto del 14 giugno 1963, emanato da questo Ministero di concerto con quello del tesoro ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, le zone della provincia di Latina, comprendendovi il territorio del comune di Fondi e di quelli contermini, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei prestiti agrari di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo ottobre 1962-maggio 1963. Con decreto attualmente in corso, il cennato beneficio è stato esteso ad altre zone della provincia di Latina, tra le quali nuovamente il comune di Fondi, per i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963.

Si assicura, infine, che in sede di attuazione della recente legge che reca provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, non si mancherà di esaminare, con la dovuta attenzione, se per la zona di che trattasi ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

D'ALESSIO, CIANCA, CINCIARI RODANO MARIA LISA E NANNUZZI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali sviluppi abbia avuto la deliberazione adottata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno circa la delimitazione dell'area di sviluppo industriale Roma-Latina e quali attività siano state svolte per la costituzione del relativo consorzio tra gli enti locali interessati (comuni e province). (3003)

RISPOSTA. — Con delibera del 6 dicembre 1962, questo comitato ha provveduto ad uni-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

ficare in un'unica area di sviluppo industriale le due progettate aree di Roma e di Latina, ponendo così le basi di un organismo consortile destinato ad incrementare la industrializzazione della pianura pontina.

Compete ora agli enti locali interessati (province, comuni, camere di commercio) provvedere agli adempimenti amministrativi necessari alla costituzione del relativo consorzio ed alla predisposizione dello statuto. In proposito, si ha notizia che gli enti anzidetti della provincia di Latina hanno in corso di attuazione le deliberazioni di adesione all'organismo consortile e di approvazione di uno schema di statuto.

Per quanto, invece, riguarda gli enti ricadenti nella provincia di Roma, si è a conoscenza che, essendo state proposte alcune modifiche allo schema di statuto sopraccennato, sono in corso contatti tra gli enti interessati per la definizione di uno schema che possa incontrare l'adesione di tutti i partecipanti.

Il Ministro: PASTORE.

DEL CASTILLO, LAFORGIA, URSO E SGARLATA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per chiedere quali iniziative siano state prese in merito alla richiesta della Federazione italiana tabaccai tendente a far riconoscere alle rivendite di stazione la facoltà di cessione, regolata attraverso apposite garanzie e purché sia trascorso un congruo periodo dall'inizio della concessione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché la facoltà di vendere cancelleria minuta e ciò anche nell'interesse del pubblico che presso le rivendite deve acquistare i francobolli.

Tanto si chiede anche in relazione all'ordine del giorno, proposto dal deputato Quintieri in sede di discussione del bilancio del Ministero dei trasporti nella seduta della Commissione del 10 ottobre 1963 ed accettato come raccomandazione dal Governo. (3938)

RISPOSTA. — Si premette anzitutto che le rivendite tabacchi site nelle stazioni ferroviarie costituiscono un servizio accessorio che l'azienda delle ferrovie dello Stato rende agli utenti attraverso propri concessionari, ai quali l'azienda dei monopoli rilascia la relativa licenza speciale soltanto in seguito a specifica richiesta degli organi ferroviari. Si tratta, pertanto, di esercizi che, per la loro ubica-

zione e per la loro destinazione, rappresentano beni rientranti nel patrimonio delle ferrovie dello Stato e affidati in gestione a terzi, per la durata massima di nove anni.

Ciò premesso, a prescindere dalle difficoltà di contemperare gli interessi del bilancio delle ferrovie dello Stato con quelli dei concessionari del servizio, la richiesta di questi ultimi intesa ad ottenere la facoltà di cedere ad altri la gestione delle tabaccherie appare in contrasto, dal punto di vista giuridico, con l'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, relativa alla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. Infatti tale articolo stabilisce che tanto le rivendite ordinarie quanto quelle speciali non possono essere cedute, tranne il caso in cui si verifichi la « cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e del locale ove essa è ubicata », ipotesi, questa, che nella realtà non ha alcuna possibilità di verificarsi per quanto riguarda la tabaccherie di stazione, stante la demanialità dei locali in cui esse sono situate.

Poiché sotto tale aspetto il problema interessa l'amministrazione dei monopoli di Stato, più che l'azienda delle ferrovie dello Stato, è stata invitata tale amministrazione ad esprimere il proprio parere sull'argomento.

Per quanto riguarda infine l'attribuzione alle rivendite tabacchi delle stazioni della facoltà di vendita di cancelleria minuta, si informa che la richiesta segnalata dagli interroganti non trova per ora possibilità di accoglimento, in quanto tale attività unitamente a quella concernente la vendita di libri e giornali è stata concessa in esclusiva alla Società servizi accessori ferroviari (S.A.F.) con convenzione valida fino al 31 marzo 1970.

Il Ministro: JERVOLINO.

DE MARCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga opportuno richiamare l'attenzione degli organi responsabili sui disagi che reca l'attuale applicazione di una legge — rimasta per lunghi anni inoperante — che vieta il trasporto dei prodotti petroliferi alle autocisterne munite solo di licenza per trasporto di bitume. Questi mezzi rappresentano il 60 per cento dell'attuale parco e nella stagione invernale vengono usati per il trasporto delle nafte pesanti per uso riscaldamento. Riducendo di questa alta percentuale il parco cisterne viene messo in crisi tutto il sistema di distribuzione dei prodotti petroliferi col pericolo di far mancare entro pochi giorni il combustibile necessario per il riscaldamento

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

delle case, degli ospedali e per tutti gli usi industriali.

E per conoscere se il ministro ritenga necessario — per superare le attuali difficoltà — far sospendere per un periodo di tempo l'applicazione integrale della legge, al fine di provvedere alla integrazione del parco cisterne od apportare alla legge stessa le varianti che si ritenessero necessarie. (3815)

RISPOSTA. — A norma del decreto ministeriale 6 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 marzo 1958, n. 68, le autorizzazioni per autocisterne adibite al trasporto in conto di terzi di liquidi infiammabili ed olii minerali possono essere accordate solo con la speciale procedura prescritta dalle vigenti disposizioni di blocco e di cui ai decreti ministeriali 29 ottobre 1963 (*Gazzetta ufficiale* del 6 novembre 1963, n. 289) e 22 novembre 1963 (*Gazzetta ufficiale* del 26 novembre 1963, n. 307).

Le autocisterne destinate al trasporto di bitume, da schisto o da petrolio, purché con punto di infiammabilità superiore a 100° non sono invece soggette alle disposizioni contenute nel citato decreto 6 marzo 1958 e vengono quindi autorizzate, in deroga al blocco, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1953 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 maggio 1963, n. 116, vale a dire senza alcun limite al contingentamento; ne consegue che il loro impiego deve essere vincolato al trasporto esclusivo di bitume, in quanto in tale trasporto va individuata la motivazione unica e determinante che ha dato origine al rilascio dell'autorizzazione.

Per tali motivi, oltre che, ovviamente, per il rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia di trasporti di liquidi infiammabili, non si ravvisa la possibilità di consentire che le autocisterne autorizzate al solo carico di bitume siano adibite al trasporto dei liquidi in parola.

Il Ministro: JERVOLINO.

DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga chiarire definitivamente la posizione delle domande presentate dai produttori agricoli in base al penultimo comma dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1961, n. 454, che sono, come nel Veneto, ferme presso gli ispettorati in quanto si ritiene che non ci siano mezzi sufficienti per dare il contributo ed anche il prestito. (3454)

RISPOSTA. — In considerazione del rilevante numero di domande di contributo per l'acquisto di macchine agricole di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, diversi ispettorati provinciali dell'agricoltura, e tra questi anche quelli del Veneto, riuniti in sede compartimentale, hanno deciso di soprassedere all'istruttoria delle domande di contributo integrativo a norma del penultimo comma dello stesso articolo, sugli acquisti di macchine agricole che hanno già formato oggetto dei finanziamenti a' termini del precedente articolo 12 della legge medesima.

Questo Ministero non può non approvare tale determinazione, e ciò ad evitare che alcuni agricoltori possano fruire della duplice agevolazione (finanziamento agevolato e contributo integrativo), mentre altri — e certamente i più — rimarrebbero esclusi sia dal prestito sia dal contributo.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

DE POLZER. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere a quale punto si trovi la pratica dell'ex militare Marchetti Giovanni, di Ennio, da Porto Tolle (Rovigo), recante il numero di protocollo 1689 e relativa alla di lui domanda di pensione di prima categoria, con gli assegni di superinvalidità, trasmessa al competente Ministero sin dal 4 ottobre 1960. (3663)

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata ordinaria cui si riferisce l'interrogante è stata definita fin dal 28 novembre 1963 e il mandato di pagamento è stato trasmesso, tramite ragioneria centrale per l'esercito, alla tesoreria provinciale di Rovigo.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

DE POLZER. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere a quale punto si trovi la domanda di pensione dell'ex militare Bandinelli Renzo, di Raffaello, nativo di Chianti (Firenze). (3664)

RISPOSTA. — L'istruttoria, tuttora in corso, della pratica di pensione cui l'interrogante si riferisce si è palesata particolarmente laboriosa sia perché l'ex militare Renzo Bandinelli appartenente a classe anziana è demente e quindi non in grado di fornire esaurienti notizie, sia per le difficoltà incontrate per il rintraccio degli ufficiali che dovrebbero compilare i rapporti informativi nonché per rac-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

cogliere le testimonianze dei commilitoni e superiori circa il trauma riportato dall'interessato.

Con la collaborazione del fratello dell'ex militare in parola ci si sta ora avviando verso il completamento dell'occorrente documentazione.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

DI MAURO LUIGI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro ai bisogni immediati dei coltivatori diretti della provincia di Caltanissetta danneggiati a causa del maltempo. In particolare chiede di sapere se i ministri interrogati intendano rapidamente intervenire per:

- 1) accertare i danni e delimitare le zone danneggiate;
- 2) sospendere il pagamento delle imposte dirette, indirette e sovrainposte;
- 3) erogare contributi per ripristinare le coltivazioni;
- 4) erogare contributi per sopperire al mancato raccolto;
- 5) rinviare tutte le cambiali agrarie per credito di esercizio e di investimento. (678)

RISPOSTA. — Come è noto, a norma degli articoli 14 e 20 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, sullo statuto della regione siciliana, in materia di agricoltura, la regione ha competenza legislativa esclusiva e svolge le relative funzioni esecutive e amministrative.

Per altro, in sede di attuazione della recente legge, che reca provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, si esaminerà con la dovuta attenzione — d'intesa con i competenti organi della regione — se per le zone agrarie della provincia di Caltanissetta ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Intanto, con decreto in corso, predisposto da questo Ministero d'intesa con quello del tesoro a' termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate le zone agrarie del territorio nazionale, comprendendovi l'intero territorio della provincia di Caltanissetta, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a favore

delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963.

Il Ministero delle finanze ha comunicato di avere tuttora in corso, a cura dei competenti uffici periferici, gli accertamenti dei danni subiti dai possessori dei fondi rustici della provincia, danneggiati dal maltempo, al fine di esaminare se, in favore di contribuenti, si rendano applicabili le disposizioni agevolative recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per riparare i gravissimi danni arrecati dalla furiosa alluvione scatenatasi sulla zona di Fontanabuona e sulla Val Cichero (Genova) il 4 settembre 1963.

Mentre, per quanto riguarda i lavori di competenza del genio civile, l'interrogante segnala la necessità che sia impiegata manodopera locale, per quanto concerne i danni all'agricoltura, e particolarmente ai raccolti dell'uva e delle frutta, auspica che il Governo venga incontro alle necessità dei piccoli proprietari mediante sovvenzioni straordinarie in modo da ristabilire al più presto la normalità nella suindicata zona. (1756)

RISPOSTA. — Nella provincia di Genova, durante la scorsa estate, e precisamente il 14 luglio, il 6 agosto, nonché il 2 e il 4 settembre, si sono verificate violente grandinate e nubifragi che hanno colpito particolarmente la riviera di Levante, l'entroterra Chiavarese, le valli dell'Aveto, del Trebbia e dello Stura, causando danni ai servizi e alle opere pubbliche in numerosi comuni e perdite di colture agricole, di scorte vive e morte, nonché il danneggiamento di terreni e fabbricati rurali. In tutti i comuni colpiti, il pronto intervento dei vigili del fuoco è valso ad evitare danni alle persone e ha portato l'aiuto più urgente ai sinistrati e ai pericolanti.

L'«Anas» è intervenuta con mezzi meccanici sulla strada statale n. 45 della Valle Trebbia, che era stata interrotta da tre frane nei comuni di Torrighia, Montebruno e Cerreto, ripristinando subito il traffico. Da parte dell'amministrazione provinciale uomini e mezzi meccanici sono stati immediatamente inviati sulle strade provinciali danneggiate, e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

in particolare su quella della Valle dell'Ave-to interrotta per il crollo del raccordo del ponte Parazuolo in comune di Rezzoaglio. Inoltre la predetta amministrazione è venuta incontro ai comuni, cooperando per il ripristino della viabilità comunale.

La viabilità sulle arterie principali è stata rapidamente ripristinata.

I danni alle opere pubbliche dei comuni consistono nella distruzione di tronchi di acquedotti e fognature, nell'asportazione di passerelle pedonali su strade comunali e frazionali, nel crollo di tratti di argini di vari corsi d'acqua e nel danneggiamento, causato da frane e smottamenti, di numerose strade e mulattiere di collegamento con frazioni e case sparse. Gli acquedotti e le fognature sono stati riattivati e sono in corso le opere definitive di ripristino.

Sulla base delle segnalazioni del genio civile, prontamente intervenuto, e del competente provveditorato regionale delle opere pubbliche, il Ministero dei lavori pubblici ha già concesso un primo finanziamento di 32 milioni di lire per i lavori di ripristino urgenti.

Per venire incontro alle immediate necessità dei danneggiati più bisognosi, la prefettura ha già erogato agli E.C.A. interessati assegnazioni straordinarie, per un ammontare complessivo di 12 milioni di lire, mentre il Ministero dell'interno ha concesso direttamente ai comuni di Rezzoaglio, Bornasca e Montebruno un contributo di 500 mila lire ciascuno per il ripristino della viabilità minore. A sua volta, l'ispettorato agrario è intervenuto in ogni circostanza, oltre che per rilevare la natura e l'entità dei danni all'agricoltura, anche per intensificare l'attività di assistenza tecnica, per agevolare gli agricoltori colpiti nell'opera di ripristino della efficienza produttiva delle aziende e assicurare la continuazione dell'esercizio agricolo.

Aderendo ad analoga richiesta dello stesso ufficio, questo Ministero, avvalendosi di residue disponibilità dei fondi ricavati dalla cessione alla speciale gestione grano dell'organizzazione federconsortile di frumento prelevato dalla gestione statale di ammasso per contingente, ai sensi della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, ha assegnato la somma di 15 milioni di lire per svolgere un'azione di assistenza aziendale nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone della provincia maggiormente colpite dalle ricordate avversità. L'ispettorato medesimo, in conformità delle istruzioni impartite da questo Ministero, ha accordato, ai coltivatori che hanno sofferto la perdita di prodotti, la prio-

rità nella concessione dei contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094; come pure darà la precedenza assoluta all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate da agricoltori delle zone danneggiate, e specialmente da piccoli proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, per ottenere la concessione delle varie provvidenze previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si aggiunge che con decreto in corso predisposto da questo Ministero d'intesa con quello del tesoro, ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate le zone agrarie del territorio nazionale comprendendovi per la provincia di Genova, i territori dei comuni di Vignanego, Nonaglia, Né, Sant'Olcese e Serra Ricco, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963.

Si assicura, infine, che in sede di attuazione della recente legge che reca provvidenze a favore delle zone agrarie gravemente danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, si esaminerà, con la dovuta attenzione, se per le zone di che trattasi ricorrano le condizioni richieste e se, quindi, gli interessati possano trovare accesso alle provvidenze stabilite.

Infine il Ministero delle finanze ha anche recentemente informato che è tuttora in corso il procedimento inteso ad accertare se per le aziende agricole delle zone stesse si rendano applicabili le disposizioni agevolative recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 789.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se corrispondano a verità le notizie diffuse dalla stampa in merito alla sconcertante vicenda del cosiddetto « concorso primariato craniolesesi » in atto presso gli ospedali riuniti di Roma, e se intendano prendere risoluzioni in proposito nel quadro di una politica diretta non soltanto ad incrementare la doverosa assistenza sanitaria ai cittadini, ma anche ad elevare la qualificazione professionale, il prestigio e la dignità del corpo sanitario nazionale. E ciò soprattutto dopo che il collegio dei primari degli ospedali riuniti di Roma ha

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

ritenuto di dovere esprimere con particolare durezza il proprio negativo parere tecnico sul concorso e la propria viva protesta contro i sistemi di gestione degli organi preposti alla salute pubblica.

Se ritengono pertanto doveroso e indifferibile:

a) nominare una commissione di inchiesta per accertare le responsabilità delle due amministrazioni ministeriali e di quella degli ospedali riuniti nella istituzione di un posto al di fuori di ogni seria valutazione scientifica di primario per traumatizzanti cranio-cerebrali e contro il parere espresso dal collegio dei primari. Per indagare altresì sulle non meglio identificate « pressioni esterne » che pare abbiano costretto il presidente degli ospedali riuniti fra il luglio e il dicembre 1961 a bandire tale concorso al solo scopo di favorire un candidato già bocciato al concorso di primario in neuro-chirurgia;

b) sospendere, nelle more dell'inchiesta, l'espletamento del ridicolo concorso in modo da rassicurare l'opinione pubblica specializzata e generica in ordine ad una vicenda che rischia di screditare di fronte al mondo scientifico le autorità governative preposte alla tutela dell'ordinamento sanitario italiano. (1794)

RISPOSTA. — Il posto di primario chirurgo per i cosiddetti craniolesi, istituito dal Pio istituto di Santo Spirito e ospedali riuniti, con deliberazione 15 luglio 1961, è da ritenersi — come del resto fu fatto anche presente dal collegio dei primari dell'istituto stesso — privo di qualsiasi propria fisionomia ed esclusivamente fondato su di una non convincente necessità, rappresentata dall'amministrazione ospedaliera, d'integrare in detto campo le attività chirurgiche di un moderno nosocomio della capitale.

Benché questo Ministero abbia espresso in un primo tempo parere favorevole circa detta istituzione, successivamente, a seguito delle proteste del Collegio dei primari del pio istituto, per quanto consentitogli, non mancò di consigliare indirettamente la soppressione del posto di chirurgo per craniolesi e l'istituzione in sua vece di quello di neuro-chirurgo.

Tuttavia, la commissione consultiva del Pio istituto non ritenne di aderire alla richiesta e, senz'altro, fece luogo alla procedura concorsuale per il conferimento del posto, pervenendo il 18 novembre 1963 alla nomina del vincitore.

Allo stato degli atti, eventuali vizi dai quali fossero affette la istituzione del posto,

le operazioni concorsuali e la nomina del vincitore esulano dalla competenza di questo Ministero in quanto devoluti al sindacato dei competenti organi di giustizia amministrativa.

Il Ministro della sanità: MANCINI.

FASOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere a che punto si trovi la pratica relativa alla costruzione della nuova stazione ferroviaria di Vernazza (La Spezia). (3774)

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione della nuova stazione di Vernazza sono stati consegnati in data 28 gennaio 1964 all'impresa appaltatrice aggiudicataria a seguito di licitazione privata seguita da trattativa privata.

Il Ministro: JERVOLINO.

FERIOLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se ritenga necessario prendere le opportune iniziative per abolire il dazio all'importazione sul cloralio anidro, proveniente dai paesi dell'area del Mercato comune, al fine di parificare il trattamento doganale di tale prodotto a quello del dicloroacetato di metile, per il quale si è avuta già l'abolizione del dazio M.E.C.

Tutto ciò in considerazione del fatto che il gravame dell'8,6 per cento di dogana-M.E.C. sul cloralio anidro, che non viene prodotto in Italia e che costituisce la materia prima per la produzione del dicloroacetato di metile, pone i produttori italiani di quest'ultimo prodotto in condizioni di svantaggio rispetto agli altri produttori dell'area del Mercato comune. (2831)

RISPOSTA. — Come è noto all'interrogante, per il dicloroacetato di metile, la cui materia base è costituita dal cloralio anidro, è stato ottenuto in sede M.E.C. l'abbattimento del dazio doganale, in quanto non prodotto in Italia.

A seguito della presente interrogazione, il Ministero ha interpellato l'Associazione nazionale dell'industria chimica, allo scopo di avere aggiornati concreti elementi di valutazione.

La predetta associazione ha comunicato che una modesta produzione di dicloroacetato di metile è stata iniziata dalla società laboratorio chimico, biologici Granata di Cernusco sul Naviglio. Per incoraggiare questa iniziativa, che sembra sia oggi l'unica in Italia,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

non appare ingiustificata una eventuale richiesta di agevolazione daziaria per il cloralio anidro. Per quest'ultima merce le importazioni dai paesi C.E.E. sono in aumento, come rilevasi dalle statistiche del commercio estero dell'« Istat »: 1961, 846 quintali; 1962, 610 quintali; 1963 (11 mesi), 881 quintali.

Tuttavia la relativa sottoposizione doganale non distingue però il cloralio in anidro o idrato e quindi non è possibile stabilire se le importazioni si riferiscono all'uno o all'altro tipo di merce.

Per concludere, allo scopo di potere esaminare concretamente la questione della esenzione daziaria per il ripetuto cloralio anidro, è necessario che venga inoltrata a questo Ministero e alle altre amministrazioni (finanze, industria, ecc.) una circostanziata, motivata e documentata istanza, da parte degli operatori economici interessati, che sarà esaminata con la dovuta attenzione.

Il Ministro: MATTARELLA.

FERRARIS. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui si trova la popolazione di Santhià (Vercelli) e tutti coloro che per ragioni di lavoro fanno capo alla stazione ferroviaria di detta località.

I dirigenti delle ferrovie dello Stato hanno fatto togliere, da alcuni mesi a questa parte, i locali della biglietteria dall'interno della stazione stessa, per sistemarli all'esterno del fabbricato, esponendo quindi gli utenti ad ogni avversità atmosferica.

L'interrogante fa, inoltre, presente che il provvedimento assunto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha provocato una forte reazione da parte dei cittadini di Santhià e di tutti coloro che devono usufruire della ferrovia. Si chiede che venga ripristinata la biglietteria in luogo riparato e protetto dalle avversità climatiche. (3864)

RISPOSTA. — Lo spostamento della biglietteria della stazione di Santhià si rese a suo tempo necessario per esigenze di carattere temporaneo connesse con la realizzazione del nuovo apparato centrale elettrico. Venute meno le suesposte esigenze in seguito alla attivazione dell'apparato, in data 21 gennaio 1964 è stata ripristinata, come previsto, la biglietteria all'interno della stazione ferroviaria.

Il Ministro: JERVOLINO.

FIUMANO' — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali siano gli impedimenti che si frappongono alla liquidazione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza per i sottufficiali, vigili scelti e vigili del fuoco del Corpo nazionale vigili del fuoco, a distanza di più di un anno dall'emanazione della legge 4 gennaio 1963, n. 10. (3806)

RISPOSTA. — I provvedimenti di competenza di questo Ministero (decreti e ruoli di spesa fissa) per la liquidazione dell'indennità di che trattasi sono stati di recente adottati, non appena disposta dal tesoro la necessaria variazione di bilancio: gli atti relativi sono stati già registrati alla Corte dei conti ed inoltrati alle competenti direzioni provinciali del tesoro per il conseguente pagamento.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga che risponda ai fini istituzionali della Radiotelevisione italiana organizzare un dibattito, che dovrebbe obiettivamente prospettare le varie soluzioni di un determinato problema, invitando interlocutori che sono notoriamente tutti favorevoli ad una delle tesi dibattute.

L'interrogante si riferisce al *Convegno dei cinque*, messo in onda sul programma nazionale radiofonico il 28 ottobre 1963, alle ore 20,25, dal titolo *Siete favorevoli o no all'assicurazione obbligatoria?* A tale dibattito, difatti, sono stati invitati rappresentanti delle imprese assicuratrici, dell'utenza motorizzata automobilistica e motociclistica, nonché un esperto, convinto fautore del sistema dell'assicurazione obbligatoria, tralasciando d'invitare almeno altro esperto che potesse illustrare la tesi opposta.

L'interrogante si permette far notare che in tal modo siffatti dibattiti, anziché informare obiettivamente l'opinione pubblica, finiscono per mancare allo scopo stesso per cui vengono organizzati, e cioè quello della illustrazione attraverso il diffusissimo mezzo della radio di problemi che, proprio perché interessano milioni di persone, debbono necessariamente essere dibattuti con la maggiore possibile obiettività ed imparzialità. L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il ministro ritenga di richiamare la R.A.I.-TV. ad un maggior senso di obiettività, evitando le evidenti faziosità in cui frequentemente essa incorre (si potrebbero citare numerosi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

altri casi, oltre quello richiamato), restituendola così ai suoi fini istituzionali di obiettivo organo d'informazione. (2812)

RISPOSTA. — La scelta dei partecipanti alla discussione in parola è stata operata in modo da assicurare l'intervento al dibattito di sostenitori delle differenti soluzioni del problema concernente l'opportunità o meno di rendere obbligatoria l'assicurazione degli autoveicoli e dei motocicli, problema che, già trattato dalla stampa, aveva richiamato la viva attenzione generale. E proprio perché la disamina della questione potesse essere effettuata secondo i vari punti di vista, furono invitati al dibattito gli esponenti delle maggiori categorie interessate.

Fra i partecipanti al convegno, presieduto dal deputato Leone Cattani, figuravano, infatti, il senatore Artom, nella sua qualità di presidente dell'Associazione delle imprese assicuratrici, il professor Robecchi, come rappresentante di una categoria decisamente contraria all'assicurazione obbligatoria qual è quella dei fabbricanti di motocicli, il professor Del Viscovo, come capo dell'ufficio studi dell'A.C.I., l'unica grande associazione di automobilisti italiani, e il deputato De' Cocci, come esperto qualificato nonché relatore, nella passata legislatura, di un progetto di legge sul tema.

Non sembra, perciò, che il dibattito sia venuto meno allo scopo di informare obiettivamente gli ascoltatori sui vari problemi connessi all'obbligatorietà dell'assicurazione. Esso ha permesso, viceversa, una ampia trattazione del tema con la precisazione delle posizioni favorevoli (De' Cocci e Del Viscovo), di quelle favorevoli con riserva (Artom) e di quelle nettamente contrarie (Robecchi).

Il Ministro: RUSSO.

FRANCO PASQUALE. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano stati informati dagli enti periferici circa i gravi danni subiti dalle aziende coltivatrici in agro di Pisticci (Matera), a seguito dei furiosi nubifragi del 30 e 31 maggio 1963; e se siano a conoscenza della grave situazione che si è creata nelle zone di Casinello, San Teodoro, Cesini, Marconia, Tinchì e Caprorotondo (nello stesso agro), a causa della peronospora che ha colpito le coltivazioni di tabacco.

Per sapere se i ministeri competenti ritengano: a) di adottare il provvedimento della esenzione delle imposte e tasse ai coltivatori delle suddette zone; b) di intervenire af-

finché la direzione generale dei monopoli si assuma l'onere delle spese necessarie per i trattamenti antiparassitari e l'assistenza tecnica; c) di estendere alle aziende coltivatrici di tabacco i benefici previsti dalle leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 21 dicembre 1961, n. 1371.

L'interrogante chiede altresì di conoscere il pensiero dei ministri in merito alle istanze, più volte avanzate dalle organizzazioni sindacali, per l'abolizione dell'attuale regime della concessione speciale, affidando direttamente alle cooperative la coltura del tabacco.

Infine l'interrogante chiede di sapere se, di fronte al ripetersi delle calamità atmosferiche che rendono ancor più precaria la difficile situazione economica delle aziende contadine su tutto il territorio nazionale, si ritenga ormai necessaria l'istituzione di un fondo di solidarietà nazionale, da molti anni universalmente sollecitato dalle associazioni contadine e dalla stessa opinione pubblica. (406)

FRANCO PASQUALE. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere: 1) se l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Matera abbia accertato i danni subiti dalle aziende coltivatrici a seguito dei temporali che devastarono l'agro di Montescaglioso il 30 e il 31 maggio 1963; 2) a quanto ammontino detti danni secondo la perizia dell'ispettorato; 3) quali provvedimenti i ministri competenti intendano adottare per venire efficacemente incontro specie alle piccole e medie aziende coltivatrici, le quali, a causa del pressoché completo « allettamento » delle colture cerealicole, dovranno sopperire alla impossibilità dell'uso di mezzi meccanici per la mietitura con la manodopera, che è tanto più onerosa finanziariamente, in quanto il comune di Montescaglioso è uno dei centri in cui ha inciso fortemente l'emigrazione; né va trascurato, ai fini di una più esatta valutazione dei danni, il fatto che l'agro di Montescaglioso è quasi completamente coltivato a cereali; 4) se, allo scopo di venire incontro ai coltivatori delle zone danneggiate, si ritenga opportuno applicare nei loro riguardi l'esenzione dalle imposte e dalle tasse; 5) se, di fronte all'alta frequenza delle calamità atmosferiche e alla conseguente gravità dei danni, assolutamente insopportabili dalle aziende coltivatrici, il ministro dell'agricoltura ritenga promuovere la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale. (407)

RISPOSTA. — Questo Ministero è stato tempestivamente informato dal competente ispet-

torato agrario di Matera dei danni causati dai nubifragi del 30 e del 31 maggio 1963 alle colture agrarie di talune zone dei comuni di Pisticci e di Montescaglioso. Nell'agro di Pisticci sono state variamente danneggiate le colture della vite, dei cereali e dell'olivo su limitate estensioni di terreno. L'incidenza dei danni sulla produzione totale è stata lieve per la maggior parte delle aziende colpite, mentre per altre, tra le quali quelle di sei assegnatari della riforma fondiaria, è stata di una certa gravità.

Quanto ai danni causati dalla peronospora tabacina è risultato che di circa mille ettari di terreni coltivati a tabacco, appena su dieci la coltura è stata gravemente compromessa dalla crittogama, mentre sui rimanenti terreni i danni sono stati irrilevanti per i tempestivi trattamenti anticrittogamici eseguiti dai coltivatori, assistiti dai tecnici del monopolio di Stato e delle ditte concessionarie, alcune delle quali hanno fornito gratuitamente gli anticrittogamici occorrenti.

Nell'agro di Montescaglioso, le accennate avversità hanno causato diffusi allettamenti delle colture cerealicole e, in particolare, del grano. Tuttavia, l'evolversi favorevole dell'andamento stagionale ha consentito alle colture di raggiungere la piena maturazione, con risultati produttivi che sono risultati superiori alle aspettative. Le operazioni di raccolta sono state eseguite con impiego di mietitrebbie ovunque è stato possibile e con le normali mietilegatrici, previ opportuni accorgimenti.

Nel complesso, la situazione determinatasi nelle zone di che trattasi non è stata tale da giustificare l'adozione dei particolari provvedimenti previsti dalle leggi 21 luglio 1960, n. 739, e 21 dicembre 1961, n. 1731

Comunque, ai coltivatori danneggiati, e specialmente ai predetti assegnatari del comune di Pisticci è stata e continuerà ad essere data la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate a norma della nota legge 10 dicembre 1958, n. 1094. Analoga priorità verrà data all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate dai coltivatori medesimi per ottenere la concessione delle varie provvidenze previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454. Inoltre, con decreto in corso, predisposto da questo Ministero di concerto con quello del tesoro a' termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate le zone agrarie del territorio nazionale, comprendendovi quelle di numerosi comuni delle province di Potenza e di Matera, tra cui l'in-

tero territorio del comune di Pisticci, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio in corso, a favore delle aziende agricole che hanno sofferto gravi danni al prodotto a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo luglio-ottobre 1963.

Circa, poi, la proposta di abolizione dell'attuale regime della concessione speciale nella coltivazione del tabacco, il Ministero delle finanze ha fatto presente che tale forma di concessione venne, a suo tempo, istituita per incrementare la tabacchicoltura in Italia ed ovviare sia alla mancanza di esperienza dei coltivatori che iniziavano una nuova attività, nella quale dovevano essere seguiti e guidati, sia alla mancanza di capitali. Di fatto si sono venute a costituire, con l'investimento di ingenti capitali, vere e proprie aziende industriali, con specifici complessi stabilimenti nelle varie zone di produzione e con una organizzazione di quadri tecnici e di maestranze specializzate che operano sia nel campo agricolo, sia in quello industriale. Di conseguenza, conclude l'amministrazione finanziaria, non può essere eliminata l'attuale organizzazione che, per altro, interessa circa il 90 per cento dell'intera produzione del tabacco in Italia, senza provocare gravissime perturbazioni di carattere tecnico, economico e sociale, e ciò a prescindere dal fatto che non si può evidentemente abbandonare il censato sistema, senza aver prima deciso con quale altro sostituirlo.

Per quel che concerne, infine, la proposta istituzione di un fondo di solidarietà nazionale per i danni causati all'agricoltura dalle ricorrenti avversità atmosferiche, questo Ministero ha già avuto modo di osservare che all'attuazione di una tale iniziativa ostano non poche difficoltà, soprattutto di carattere finanziario, e che essa, in ogni caso, dovrà essere preceduta da accurate indagini in merito alla frequenza, alla intensità e alla distribuzione geografica degli eventi meteorici avversi sul territorio nazionale, al fine di stabilire, sia pure approssimativamente, l'importo dei fondi da stanziare annualmente per la costituzione del fondo stesso.

In questa sede, comunque, si conferma l'assicurazione già data che il Ministero, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, avvierà gli studi e le indagini che la complessa materia richiede.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

FRANZO, GRAZIOSI, BALDI E STELLA.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravissimi danni provocati dalle numerose grandinate che nei mesi di maggio e di giugno 1963 si sono abbattute nella regione piemontese e con particolare intensità sulle province di Asti, Torino, Cuneo e Alessandria.

I comuni maggiormente colpiti nella provincia di Asti sono Agliano, Calosso, Castelnovo Calcea, Cortiglione, Costigliole, Incisa Scapaccino, Moasca, Nizza, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Cantarana, Tigliole, Villafraanca, San Damiano d'Asti, Camerano Gasasco, Chiusano, Cinaglio, Corsione, Cossombrato, Frinco, Montechiaro, Settimo, Villa San Secondo, Baldichieri, Monale, Castellero, Cisterna, Cocconato, Moransengo, Robella e Tonengo; nella provincia di Torino sono Chieri, Pino Torinese, Baldissero, La Loggia, Moncalieri, Brozolo, Casalborgone, Brusasco, Verua, Prarostino, San Secondo di Pinerolo e Osasco; nella provincia di Alessandria sono: Acqui, Alice Bel Colle, Monreale, Terzo, Castelletto D'Erro, Montechiaro d'Acqui, Ponti, Fabbria Curone, Cerrina, Mombello Monferato, Moncestino, Odalengo Grande e Villamiroglio; nella provincia di Cuneo sono Bra, Cherasco, Fossano, Dogliani, Genola e Savigliano. Il comune più colpito in provincia di Vercelli è Mottalciata.

Per conoscere quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare a favore dei produttori agricoli danneggiati e se siano stati adottati provvedimenti di emergenza quali l'assegnazione gratuita di sementi, concimi, anticrittogamici e grano ad uso zootecnico.

In particolare gli interroganti chiedono di sapere se ravvisino necessaria l'adozione dei seguenti altri provvedimenti:

a) applicazione del decreto-legge 1° luglio 1946, n. 31, per la concessione di contributi statali per il pagamento della manodopera per i lavori di sistemazione dei terreni e della viabilità minore colpiti dalle avversità;

b) applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, con particolare riferimento all'articolo 1 che prevede contributi per risarcimenti danni alle colture ed alle cose; all'articolo 5 che prevede prestiti quinquennali all'1,50 per cento; all'articolo 9 che prevede lo sgravio dalle imposte erariali e relative sovrimeposte; all'articolo 10 che concede mutui a favore di quei comuni che vengono a per-

dere le sovrimeposte comunali e provinciali in base al disposto dell'articolo 9; all'articolo 11 che prevede la sospensione del pagamento delle imposte precitate in attesa che siano decretati gli sgravi legali; all'articolo 15 che prevede una dilazione nel pagamento dei ratei di mutui scadenti nel corso dell'anno 1963 e infine all'articolo 21 che prevede contributi per il rimborso delle quote relative alle lettere B e C della legge 22 novembre 1954, n. 1136, afferenti ai contributi sulla mutua dei coltivatori diretti;

c) applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 2454, articolo 21, che prevede un concorso statale per la concessione di contributi sulle spese complessive di gestione delle cantine sociali e specialmente per quelle ricadenti nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche;

d) applicazione della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, che prevede la concessione di prestiti quinquennali all'1,50 per cento.

Gli interroganti chiedono infine di sapere se il Governo ritenga necessario e indispensabile affrontare e risolvere il problema dell'assicurazione obbligatoria contro i danni delle grandinate, delle gelate e delle brinate — che si verificano con particolare intensità e frequenza in tutto il territorio nazionale — mediante l'istituzione di un fondo di solidarietà e di garanzia, per risarcire i danni provocati dalle ricorrenti avversità atmosferiche. (433)

FRANZO E STELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravissimi danni provocati dalla grandinata che il giorno 6 settembre 1963 si è abbattuta, con particolare violenza, nella zona del basso vercellese e dell'eporediese (Torino), provocando danni ingentissimi alle colture.

Per la provincia di Vercelli i comuni maggiormente colpiti sono: Caresanablot, Oldenigo, Albano, Greggio, Quinto, Collobiano, Formigliana, Buronzo, Balocco, Villarboit, Carisio, Asigliano, Prarolo, Pezzana, Carezana, Stroppiana, Villata, Lamporo, Bianzé, Livorno Ferraris, Crova, Salasco, Tronzano, Olcenengo, San Germano e Viverone.

Riassumendo, si tratta per la provincia di Vercelli, tipica provincia a produzione risicola, di 26 comuni colpiti con una superficie di oltre 13 mila ettari a riso e con una presumibile produzione di risone in meno di circa 150 mila quintali.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

Per la provincia di Pavia la più danneggiata è stata la frazione Pizzarosto del comune di Palestro.

Per la provincia di Torino i comuni maggiormente colpiti sono: Ivrea, Albiano, Bollengo, Palazzo, Piverone, Chiaverano, Burolo, Cascinette, Montaldo Dora, Borgofranco, Settimo Vittone.

Per conoscere quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare a favore dei produttori agricoli danneggiati e se siano stati adottati provvedimenti di emergenza, quale l'assegnazione gratuita di sementi, mangimi e grano ad uso zootecnico.

Gli interroganti chiedono inoltre se i ministri interrogati intendano adottare i seguenti provvedimenti:

a) applicazione del decreto-legge 1° luglio 1946, n. 31, per la concessione di contributi statali per il pagamento della manodopera per i lavori di sistemazione dei terreni e della viabilità minore colpiti dalle avversità;

b) applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, con particolare riferimento all'articolo 1, che prevede contributi per risarcimenti di danni alle colture ed alle cose; all'articolo 5, che prevede prestiti quinquennali all'1,50 per cento; all'articolo 9 che prevede lo sgravio dalle imposte erariali e relative sovrimposte; all'articolo 10 che concede mutui a favore di quei comuni che vengono a perdere le sovrimposte comunali e provinciali in base al disposto dell'articolo 9; all'articolo 11 che prevede la sospensione del pagamento delle imposte precitate in attesa che siano decretati gli sgravi legali; all'articolo 15, che prevede una dilazione nel pagamento dei ratei di mutui scadenti nel corso dell'anno 1963 e infine all'articolo 21 che prevede contributi per il rimborso delle quote relative alle lettere B e C della legge 22 novembre 1954, n. 1136, afferenti ai contributi sulla mutua coltivatori diretti;

c) applicazione della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, che prevede la concessione dei prestiti quinquennali all'1,50 per cento.

Gli interroganti, infine, chiedono di sapere se il Governo ravvisi che sia ormai giunto a maturazione il problema di affrontare e risolvere organicamente la questione dell'assicurazione obbligatoria contro i danni delle grandinate, delle gelate e delle brinate — che si verificano con particolare intensità e fre-

quenza in quasi tutto il territorio nazionale — mediante la istituzione di un fondo di solidarietà e garanzia, per risarcire i danni provocati dalle ricorrenti avversità atmosferiche. (1578)

RISPOSTA. — Il Governo, e in particolare questo Ministero, è a conoscenza dei danni causati dai nubifragi che si sono succeduti nella primavera e nell'estate 1963 in talune zone delle province di Asti, Alessandria, Cuneo, Torino e Vercelli, avendone avuto tempestive e dettagliate notizie dai competenti ispettorati agrari. Per altro, dagli accertamenti eseguiti, è risultato che nelle accennate circostanze non in tutti i comuni segnalati i danni sono stati tali da richiedere particolari interventi. Tale è, tra gli altri, il caso della frazione Pizzarosto del comune di Palestro (Pavia) dove la grandinata del 6 settembre ha colpito una modesta superficie di terreno, causando danni di lieve entità. Comunque, si può assicurare che in ogni occasione i predetti ispettorati sono tempestivamente intervenuti, oltre che per rilevare la natura e l'entità dei danni, anche per intensificare l'attività di assistenza tecnica a favore degli agricoltori colpiti, dando ad essi, in particolare, le istruzioni del caso in merito alle possibili sostituzioni di colture, ai trattamenti antiparassitari e alle concimazioni.

Nella provincia di Torino, a seguito delle avversità in parola, si è provveduto a distribuzioni gratuite, e in proporzione del danno, di prodotti agricoli, concimi, anticrittogamici e mangimi, utilizzando all'uopo somme messe a disposizione dalla prefettura, dall'amministrazione provinciale e dalla camera di commercio, industria e agricoltura. Analogamente gli ispettorati agrari, nei casi in cui ne hanno avuto la possibilità, hanno provveduto a distribuzioni gratuite di sementi foraggere a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sulle sementi selezionate. Nella presente campagna agraria, poi, le provvidenze previste dalla citata legge sono state e continuano ad essere accordate con carattere di priorità ai coltivatori danneggiati. Vive raccomandazioni sono state rivolte agli istituti ed enti di credito agrario di preferire i coltivatori colpiti dal maltempo nella concessione dei prestiti di conduzione, a tasso di favore, di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché, per la provincia di Cuneo, dove ancora vi è una disponibilità di due milioni di lire per la concessione del concorso dello Stato negli interessi, dei prestiti quinquennali di esercizio, di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1254. Inoltre, con decreto del 22 luglio 1963, emesso da que-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

sto Ministero di concerto con quello del tesoro, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, le zone delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino, comprendendovi molti dei comuni segnalati dagli interroganti, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1° semestre del 1963. Con decreto in corso, predisposto pure in applicazione della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, il cennato beneficio è stato esteso a numerose altre zone agrarie delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli e Pavia, per i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963. Gli ispettorati agrari hanno altresì ricevuto istruzioni da questo Ministero di dare la precedenza assoluta all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate da agricoltori delle zone danneggiate, e specialmente da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e cooperative agricole, per ottenere la concessione delle varie provvidenze previste dalla richiamata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Quanto alla concessione del contributo dello Stato nelle spese di gestione delle cantine sociali, previsto dall'articolo 21 della ripetuta legge 2 giugno 1961, n. 454, si fa presente che l'intervento non potrebbe essere circoscritto a favore di enti o di associazioni di una zona determinata, senza turbare la situazione di equilibrio esistente sui vari mercati del territorio nazionale. Per questi motivi, le direttive di attuazione del « piano verde » prescrivono che interventi del genere possano essere autorizzati soltanto se interessanti l'intero mercato nazionale di un determinato prodotto. Non è possibile, d'altra parte, agire in via generale per tutte le zone viticole del paese per il rilevante onere della relativa spesa in relazione alle attuali disponibilità finanziarie recate dal richiamato articolo 21 del « piano verde », che prevede una autorizzazione di spesa di soli 7 miliardi di lire all'anno, con i quali si deve provvedere anche alla costruzione di impianti ed attrezzature di interesse nazionale.

In merito alla richiesta d'intervento a norma del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, si precisa che questo Ministero non ha mancato, dal 1946 al 1959, in relazione ai fondi sulle autorizzazioni di spesa di volta in volta disposte, d'intervenire nelle varie province con la concessione dei contributi per consentire

l'esecuzione di lavori straordinari di sistemazione agraria, aventi lo specifico scopo di alleviare la disoccupazione nel settore della mano d'opera bracciantile e di aumentare l'efficienza produttiva delle aziende agricole. Attualmente, però, questo Ministero non ha la possibilità d'intervenire a norma del citato decreto legislativo, in quanto, a seguito della scomparsa del fenomeno della disoccupazione della mano d'opera agricola, il provvedimento non è stato più finanziato.

Per quel che concerne la legge 21 luglio 1960, n. 739, è noto che questo Ministero ha preso l'iniziativa del disegno di legge, recentemente approvato dal Parlamento, che prevede nuove autorizzazioni di spesa per potere applicare le provvidenze recate da detta legge nelle zone agrarie gravemente danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1962. Si assicura, perciò, che, in sede di attuazione di questo provvedimento legislativo, si esaminerà con la dovuta attenzione se e quali delle provvidenze stabilite nella menzionata legge — comprese le sovvenzioni straordinarie da concedere dal Ministero dell'interno agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9, e da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 (assistenza malattie) — possano applicarsi nelle zone agrarie segnalate dagli interroganti, avuto riguardo alla natura e alla entità dei danni che in esse si sono verificati. Le competenti prefetture sono in ogni circostanza intervenute, assegnando congrue somme agli E.C.A. dei comuni interessati, per la concessione di sussidi a favore delle famiglie di braccianti e salariati agricoli, mezzadri e piccoli coltivatori diretti danneggiati e in condizioni di particolare bisogno. A sua volta, il Ministero dell'interno, allo scopo di fronteggiare le maggiori esigenze assistenziali derivanti dalle cennate avversità atmosferiche, in aggiunta alle assegnazioni ordinarie effettuate sul fondo E.C.A., a favore delle prefetture delle province di che trattasi, nei limiti imposti dall'esercizio provvisorio, ha disposto contributi straordinari per un totale di 80 milioni di lire. Il Ministero delle finanze ha già provveduto a delimitare le zone agrarie delle province di Asti, Cuneo e Pavia a' termini dell'articolo 9 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, mentre ha in corso a cura dei dipendenti uffici periferici, competenti per territorio, gli accertamenti dei danni subiti dai

possessori di fondi rustici delle province di Alessandria e Vercelli. Per la provincia di Torino, gli accertamenti effettuati hanno dato esito negativo.

Circa, infine, la istituzione di un fondo di solidarietà e di garanzia per i danni causati dalle ricorrenti avversità atmosferiche, questo Ministero ha già avuto modo di osservare che all'attuazione di una tale iniziativa ostano non poche difficoltà, soprattutto di carattere finanziario, e che essa, in ogni caso, dovrà essere preceduta da accurate indagini in merito alla frequenza, alla intensità ed alla distribuzione geografica degli eventi meteorici sul territorio nazionale, al fine di stabilire, sia pure approssimativamente, l'importo dei fondi da stanziare annualmente per la costituzione del fondo stesso.

In questa sede, comunque, si conferma l'assicurazione già data che il Ministero avvierà, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, gli studi e le indagini che la complessa materia richiede.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

GIOMO E BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quale motivo non sia stata attuata la segnaletica orizzontale reclamata sin dalla scorsa primavera sulle statali di Brescia, Bergamo, Milano e Mantova per fronteggiare il gravissimo pericolo della nebbia che incombe per quasi tutto l'inverno sulla valle padana e che costa ogni anno decine di vittime.

Se sia informato che sulle suddette strade statali lunghi tratti sono ancora senza la linea bianca di mezzera, la cui mancanza è fonte di gravissimi incidenti.

Se ritenga che non vale acquistare spartineve per assicurare la viabilità lungo tutta la rete delle strade statali impedita dalla neve ed avvertire gli utenti tramite quotidiani notiziari radio circa lo stato delle strade statali stesse, se poi contemporaneamente non si spendono quei pochissimi milioni che servono per attuare quella segnaletica orizzontale che è indispensabile per chi circola durante l'inverno sulle vie della pianura padana. (2700)

RISPOSTA. — I lavori relativi alla segnaletica orizzontale lungo le strade statali rientranti nella giurisdizione del compartimento di Milano sono stati appaltati sin dalla scorsa primavera, dandosi la precedenza alle arterie della valle padana attraversanti zone soggette a nebbia. Detti lavori interessano complessi-

vamente 1.500 chilometri circa di strade, con una spesa di 82 milioni di lire, di cui 62 milioni circa per le strade statali ricadenti nei territori delle province di Milano, Brescia, Cremona e Mantova.

I lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti sulla maggior parte dell'estesa stradale interessata, mentre per alcuni tratti è stato necessario eseguire preliminarmente parziali rifacimenti di pavimentazione.

Al momento, rimane da completare la segnaletica orizzontale soltanto lungo alcuni tratti delle seguenti strade statali: n. 10 tronco Stradella-Piacenza (complessivi chilometri 5); n. 42, Treviglio-Bergamo (ultimazione in corso); n. 235, Lodi-Brescia (chilometri 52); n. 343, San Giovanni in Croce-Casalmaggiore (chilometri 14); n. 358, Casal maggiore-ponte Po (chilometri 14); n. 412, Milano-Villanterio (chilometri 4). Anche per tali tratti i lavori di che trattasi saranno portati a termine con ogni celerità, compatibilmente con le attuali condizioni meteorologiche locali.

Il Ministro: PIERACCINI.

GOMBI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali siano le cause reali della deplorabile lentezza con la quale va svolgendosi il lavoro di costruzione dell'edificio che dovrà ospitare l'ufficio postale di distribuzione e smistamento presso la stazione ferroviaria di Cremona.

Inoltre, tenuto conto che la pronta attuazione del predetto nuovo impianto contribuirebbe a dissipare la penosa impressione diffusa fra l'opinione pubblica cremonese per il lamentato ritardo nella rapida esecuzione di un'opera di indubbia utilità, impressione accentuatasi dopo che la gara di appalto per i lavori di finitura è andata deserta per ben due volte, l'interrogante chiede, per rimuovere le cause del ritardo, l'eventuale concessione in economia dei lavori che restano da farsi anche in considerazione del fatto che il loro costo ammonta ad una cifra relativamente modesta. (582)

RISPOSTA. — Il contratto di appalto relativo ai lavori di costruzione del nuovo edificio postale presso la stazione ferroviaria di Cremona fu stipulato in data 29 agosto 1960 con la ditta Valli Alfredo. I lavori, la cui durata era prevista in giorni 460, ebbero inizio il 12 gennaio 1961 e subirono due sospensioni, per complessivi 105 giorni, a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Nel maggio 1961, trovandosi l'ingegnere Valli Alfredo nella impossibilità, per gravi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

motivi di salute, di continuare le opere intraprese, subentrava nella gestione la ditta supplente ingegnere Valli Riccardo, che regolarmente proseguì i lavori previsti nel contratto d'appalto.

Nel corso della costruzione si rese però necessaria la compilazione di una perizia suppletiva dell'importo di lire 33.779.000. I relativi lavori per lire 9.479.000, costituenti il quinto d'obbligo contrattuale, furono effettuati dagli eredi dell'ingegnere Riccardo Valli, deceduto nel frattempo.

Alla esecuzione dei lavori per il restante importo di lire 24.300.000 si stabilì di procedere, come da parere del consiglio di amministrazione emesso in data 29 maggio 1963, per lire 18.300.000 (pavimentazione, intonaci, opere in marmo, in metallo e da pittore, nonché lavori vari di rifinitura ed assistenza nella installazione degli impianti tecnologici) mediante nuova licitazione privata, e per lire 6 milioni (installazione dell'impianto termico e del montacarichi ed allacciamenti ai servizi pubblici) in economia e con anticipazioni su fatture.

Esperita presso la direzione provinciale di Cremona la licitazione privata, essa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte. In considerazione di ciò e della necessità di pervenire nel più breve tempo al completamento del suddetto edificio, si è proceduto alla raccolta di offerte fra ditte idonee e disposte ad assumersi l'appalto dei lavori, ai fini di un eventuale affidamento dei lavori stessi a trattativa privata. Al riguardo è stato possibile avere tre offerte, la migliore delle quali è stata presa in considerazione e, dopo averla sottoposta al prescritto parere del consiglio di amministrazione postale, si è proceduto alla stipula del contratto.

In data 2 dicembre 1963 hanno avuto inizio i lavori che dovranno essere ultimati in 150 giornate lavorative, secondo quanto pattuito.

Il Ministro: RUSSO.

GRIMALDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in favore dei produttori agricoli della provincia di Enna, che a causa delle recenti calamità atmosferiche hanno perduto tutto il prodotto dell'annata agraria.

È da rilevare, in particolare, l'impossibilità da parte dei suddetti produttori di far fronte alla gravosa pressione fiscale ed alle scadenze del credito agrario d'esercizio, con conseguente grave pregiudizio, a causa della

mancanza di capitali, anche per la prossima annata agraria. (2607)

RISPOSTA. — Come è ben noto, a norma degli articoli 14 e 20 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, sullo statuto della regione siciliana, in materia di agricoltura la regione ha competenza legislativa esclusiva e svolge le relative funzioni esecutive ed amministrative. Per altro, è altresì noto che il Parlamento ha recentemente approvato il disegno di legge, di iniziativa di questo Ministero, che reca provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche. Pertanto, in sede di attuazione di detto provvedimento legislativo, non si mancherà di esaminare, d'intesa con i competenti organi della regione siciliana, per quali delle zone agrarie dell'isola ricorrano le condizioni richieste dal provvedimento stesso per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Quanto alle difficoltà che i produttori della provincia di che trattasi incontrano nel far fronte alle scadenze del credito agrario di esercizio, si fa presente che il territorio della provincia di Enna è stato interamente compreso tra le zone agrarie delimitate con decreto in corso, predisposto da questo Ministero di concerto con quello del tesoro a' termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963.

Risulta, infine, che le intendenze di finanza dell'isola stanno procedendo con sollecitudine alla ultimazione della delimitazione delle zone colpite ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive consentite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

ILLUMINATI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per affrontare la situazione veramente drammatica, creatasi nelle famiglie contadine dei comuni di Atri, Silvi e Pineto (Teramo), a seguito del nubifragio del 10 e dell'11 luglio 1963 che ha devastato le colture di oliveti, vigneti, frutteti e granone e distrutto interamente i raccolti.

Chiede, inoltre, se i ministri reputino urgente l'istituzione del Fondo nazionale di so-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

lidarietà, già sollecitata da altri deputati, allo scopo di indennizzare in maniera totale e permanente i contadini danneggiati e di potere estendere in futuro lo stesso beneficio a quelli che vengano colpiti da analoghe avversità atmosferiche. (755)

RISPOSTA. — A seguito delle avversità atmosferiche segnalate dell'interrogante, il competente ispettorato agrario di Teramo è intervenuto tempestivamente per rilevare la natura e l'entità dei danni e per intensificare l'assistenza tecnica a favore degli agricoltori colpiti. Da tali accertamenti è per altro risultato che l'entità del danno va dal 30 al 50 per cento per la vite, dal 20 al 40 per cento per il frumento, dal 20 al 25 per cento per la barbabietola da zucchero, dal 35 al 45 per cento per il granoturco, dal 5 al 10 per cento per l'ulivo. L'incidenza media del danno sul valore della produzione aziendale può calcolarsi intorno al 29-34 per cento.

Il predetto ispettorato, in conformità delle disposizioni impartite da questo Ministero, ha accordato, ai coltivatori che hanno subito la perdita di prodotti, la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sulle sementi selezionate; come pure darà la precedenza all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate dagli agricoltori delle zone danneggiate, e specialmente dai piccoli proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e cooperative, per ottenere la concessione delle varie provvidenze previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Ministero delle finanze ha informato che dall'esito degli accertamenti effettuati in merito ai danni causati dall'evento meteorico di che trattasi alle aziende agricole dei comuni segnalati dall'interrogante è risultato che i danni medesimi sono stati inferiori al 50 per cento del prodotto ordinario dei fondi, per cui non si rendono applicabili le disposizioni agevolative recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Quanto, infine, all'invocata istituzione di un fondo di solidarietà nazionale per affrontare con carattere permanente il problema dei danni causati all'agricoltura dalle avversità atmosferiche, si informa che il problema stesso, alla cui soluzione ostano per altro non lievi difficoltà, soprattutto di carattere finanziario, sarà posto comunque allo studio di questo Ministero d'intesa con le altre amministrazioni interessate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

JACAZZI E RAUCCI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi difficoltà finanziarie, che travagliano l'attuale attività della fabbrica Devo di Aversa (Caserta), dove sono occupate ben 400 unità operaie, e che ne minacciano la completa smobilitazione ed il fallimento; per sapere se ritenga di dovere intervenire con urgenza per fare accogliere le richieste di finanziamento da tempo avanzate, in considerazione del fatto che la suddetta industria non ha mai ricevuto alcun incentivo previsto dalle vigenti leggi sull'industrializzazione del Mezzogiorno e che il non immediato intervento si ripercuoterebbe negativamente sulla già disastrosa situazione economico-sociale della città. (3468)

RISPOSTA. — In merito alla situazione in cui versa la società per azioni manifatture riunite Devo di Aversa, si premette anzitutto che da parte della Cassa per il mezzogiorno è stato liquidato alla medesima in data 14 gennaio 1960 un contributo a fondo perduto di lire 23.549.000, concesso ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Va, poi, precisato che la società in argomento nell'agosto 1963 ha presentato all'Isveimer di Napoli domanda per un finanziamento di lire 779.600.000 per i lavori di ampliamento dello stabilimento di Aversa del presunto costo di lire 1.199.500.000. In concomitanza veniva richiesto alla Cassa per il mezzogiorno sulla spesa delle opere progettate il contributo previsto dal soprarichiamato articolo 18 della succitata legge n. 634. In data 6 dicembre 1963, l'amministratore unico della società, a modificazione di tale domanda, comunicava di voler limitare la richiesta di contributo alla sola spesa relativa alle opere eseguite per l'ampliamento dello stabilimento sito in Aversa, via Appia Sud. Con la stessa lettera veniva fatto presente che anche il finanziamento richiesto all'Isveimer sulla spesa di lire 1.199.500.000 doveva intendersi rapportato alla ridotta spesa di lire 232.590.435.

Sia la pratica di finanziamento sia quella di contributo sono attualmente in istruttoria presso l'Isveimer che, in data 3 gennaio 1964, è stato sollecitato a provvedere, con ogni consentita urgenza, alla definizione della parte afferente la concessione del finanziamento.

Il Ministro: PASTORE.

LAFORGIA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere a quali risultati definitivi siano pervenute le ricerche dell'equipaggio, formato da

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

ben 19 marinai italiani, della nave mercantile *Hedia* battente bandiera liberiana e data per dispersa nel Mediterraneo.

In particolare chiede di conoscere se i ministri abbiano potuto accertare la fondatezza delle notizie di agenzie giornalistiche in base alle quali alcuni elementi di detto equipaggio sarebbero stati riconosciuti in una telefoto della *United Press International* di Parigi ripresa ad Algeri il 2 settembre 1962. (3721)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri ha svolto il più attivo interessamento sia direttamente sia per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Francia, Algeria e Tunisia ed ha battuto ogni possibile strada, non trascurando il minimo indizio, affinché nulla fosse lasciato intentato nella ricerca dei marittimi italiani scomparsi nell'affondamento della nave *Hedia* che si presume avvenuto tra il 14 ed il 19 marzo 1962. Sfortunatamente, nonostante gli sforzi compiuti, le indagini non hanno registrato alcun sostanziale risultato positivo. Lo stesso Comitato internazionale della Croce rossa, al termine dell'inchiesta svolta, è pervenuto ad identiche conclusioni pessimistiche. Non diversi, come noto, i risultati delle indagini promosse dalle autorità liberiane, che, di conseguenza, hanno ordinato la cancellazione della nave dal registro navale e dalla società armatrice che ha abbandonato l'unità al *Lloyd's* di Londra.

Ad alimentare e mantenere le speranze dei familiari dei marittimi scomparsi ha contribuito la pubblicazione di una fotografia di un gruppo di prigionieri francesi in Algeria, eseguita — in occasione della loro liberazione — il 13 settembre 1962 da un foto-reporter dell'*United Press* e diramata in Italia dall'« Ansa », fotografia nella quale alcuni familiari hanno ritenuto di riconoscere i loro congiunti (in tutto sei persone). Il Ministero segnalava subito la cosa ai consolati generali in Tunisia ed Algeri, i quali, dopo aver preso nuovi contatti con le autorità locali, dovevano confermare l'esito negativo dei loro accertamenti. In particolare il consolato in Algeri compiva indagini presso le autorità francesi ad Algeri, Orano e Bona e presso la locale delegazione della Croce rossa, controllando tutti i nominativi di europei liberati e di cui comunque si aveva notizia, con esito, purtroppo, negativo. Il funzionario del consolato francese in Algeri, che aveva preso personalmente in consegna il gruppo di prigionieri riprodotto nella nota fotografia, ha escluso ripetu-

tamente che vi fosse compreso qualche marittimo italiano, trattandosi esclusivamente di cittadini francesi di Algeri, da lui individualmente interrogati. Comunque, essendo stato segnalato che la stessa immagine di un gruppo di ex prigionieri fra cui le persone riconosciute sarebbe apparsa in un inserto televisivo messo in onda dalla radio televisione francese verso la metà dello stesso mese di settembre 1962 a Marsiglia, il Ministero interpellava subito il consolato generale in Marsiglia, anche per dare la necessaria assistenza ad un gruppo di congiunti recatisi in Francia presso quell'ente. Su indicazioni di quest'ultimo, dove le ricerche erano riuscite vane, l'ambasciatore in Algeri interpellò la radio televisione algerina. Questa, dopo aver esperito ricerche nei suoi archivi, ha testé risposto di non aver rinvenuto alcun documento cine-fotografico del tipo indicato.

Il Ministero degli esteri è sempre pronto, ove emergessero nuovi elementi, a riprendere ogni indagine che si presentasse ancora possibile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che alcuni ispettorati provinciali dell'agricoltura concedono — in base alle disposizioni di legge vigenti a favore dell'olivicoltura — contributi e sussidi soltanto agli agricoltori che adottano o si impegnano ad adottare impianti di olivi « a palmetta », escludendo dai contributi e sussidi medesimi altri sistemi di impianto. Al riguardo l'interrogante fa presente che numerosi e noti docenti di olivicoltura ritengono che l'ulivo « a palmetta » non sia l'unico sistema d'impianto idoneo a risolvere il problema della produttività nel campo dell'olivicoltura e a tale conclusione è pervenuto anche il convegno dell'Accademia nazionale dell'olivo, svoltosi a Spoleto nel giugno del 1963.

In considerazione di quanto sopra l'interrogante chiede se si ritenga opportuno impartire disposizioni a tutti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura affinché — nella concessione di contributi e sussidi previsti dalle leggi in vigore a favore dell'olivicoltura — non vengano attuate discriminazioni, tecnicamente non giustificate, a danno di sistemi di impianto di olivi diversi da quello « a palmetta ». (2869)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mai impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di concedere i contributi e sussidi, previsti dalle vigenti disposizioni di legge in favore dell'olivicoltura, soltanto agli olivicoltori che adottano o si impegnano ad adottare impianti di olivi « a palmetta », escludendo dai contributi e sussidi medesimi altri sistemi di impianto; e ciò in quanto questo Ministero è ben consapevole che nessuna delle leggi finora emanate a favore dell'olivicoltura limita la concessione dei predetti benefici ai soli impianti olivicoli « a palmetta ». Pertanto, si sarà grati all'interrogante se vorrà specificare quali ispettorati agrari attuerebbero una tale limitazione.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MACCHIAVELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere a seguito dei gravissimi danni cagionati nella provincia di Genova dai nubifragi dell'agosto e dei primi giorni di settembre 1963.

Infatti, oltre al generico minor guadagno causato all'industria turistica ed artigianale dalla cattiva stagione, i recenti temporali hanno distrutto intere colture e seriamente danneggiato beni pubblici (specie strade) e privati (case, cascine, frutteti, campi), con gravi ripercussioni sulla economia di molti paesi.

Si chiede pertanto se i ministri ritengano opportuno provvedere, innanzi tutto, allo sgravio fiscale per le proprietà contadine colpite dai nubifragi ed allo stanziamento di fondi speciali da erogarsi con urgenza quanto meno a parziale risarcimento dei danni subiti dagli enti pubblici e dai privati. (1609)

RISPOSTA. — Nella provincia di Genova, durante lo scorsa estate 1963 e precisamente il 14 luglio, il 6 agosto, il 2 e il 4 settembre, si sono verificate violente grandinate e nubifragi che hanno colpito particolarmente la riviera di levante, l'entroterra chiavarese, le valli dell'Aveto, del Trebbia e dello Stura, causando danni ai servizi e alle opere pubbliche in numerosi comuni e perdite di colture agricole, di scorte vive e morte, nonché il danneggiamento di terreni e fabbricati rurali.

In tutti i comuni colpiti, il pronto intervento dei vigili del fuoco è valso ad evitare

danni alle persone e ha portato l'aiuto più urgente ai sinistrati e ai pericolanti.

L'« Anas » è intervenuta con mezzi meccanici sulla strada statale n. 45 della valle Trebbia, che era stata interrotta da tre frane nei comuni di Torrighia, Montebruno e Gorreto, ripristinando subito il traffico. Da parte dell'amministrazione provinciale uomini e mezzi meccanici sono stati immediatamente inviati sulle strade provinciali danneggiate, e in particolare su quella della valle dell'Aveto interrotta per il crollo del raccordo del ponte Parazzuolo in comune di Rezzoaglio. Inoltre la predetta amministrazione è venuta incontro ai comuni, cooperando per il ripristino della viabilità comunale. La viabilità sulle arterie principali è stata rapidamente ripristinata.

I danni alle opere pubbliche dei comuni consistono nella distruzione di tronchi di acquedotti e fognature, nella asportazione di passerelle pedonali su strade comunali e frazionali, nel crollo di tratti di argini di vari corsi d'acqua e nel danneggiamento, causato da frane e smottamenti, di numerose strade e mulattiere di collegamento con frazioni e case sparse. Gli acquedotti e le fognature sono stati riattivati e sono in corso le opere definitive di ripristino.

Sulla base delle segnalazioni del genio civile, prontamente intervenuto, e del competente provveditorato regionale delle opere pubbliche, il Ministero dei lavori pubblici ha già concesso un primo finanziamento di 32 milioni di lire per i lavori di ripristino urgenti.

Per venire incontro alle immediate necessità dei danneggiati più bisognosi, la prefettura ha già erogato agli E.C.A. interessati assegnazioni straordinarie, per un ammontare complessivo di 12 milioni di lire, mentre il Ministero dell'interno ha concesso direttamente ai comuni di Rezzoaglio, Bornasca e Montebruno un contributo di 500 mila lire ciascuno per il ripristino della viabilità minore.

A sua volta, l'ispettorato agrario è intervenuto in ogni circostanza, oltre che per rilevare la natura e l'entità dei danni all'agricoltura, anche per intensificare l'attività di assistenza tecnica, agevolare gli agricoltori colpiti nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende e assicurare la continuazione dell'esercizio agricolo. Aderendo ad analoga richiesta dello stesso ufficio, questo Ministero, avvalendosi di residue disponibilità dei fondi ricavati dalla cessione alla speciale gestione grano dell'organizzazione federconsortile di frumento prelevato dalla gestione statale di ammasso per contingente, ai sensi della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, ha assegnato la

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

somma di 15 milioni di lire per svolgere una azione di assistenza aziendale nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone della provincia maggiormente colpite dalle ricordate avversità. L'ispettorato medesimo, in conformità delle istruzioni impartite da questo Ministero, ha accordato, ai coltivatori che hanno sofferto la perdita di prodotti, la priorità nella concessione dei contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094; come pure darà la precedenza assoluta all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate da agricoltori delle zone danneggiate, e specialmente da piccoli proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, per ottenere la concessione delle varie provvidenze previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454. Inoltre, con decreto in corso, predisposto da questo Ministero d'intesa con quello del tesoro, a' termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate le zone agrarie del territorio nazionale comprendendovi, per la provincia di Genova, i territori dei comuni di Vignanego, Moneglia, Né, Sant'Olcese e Serra Riccò, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi dalla scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963.

Si assicura poi che, in sede di attuazione della recente legge, che reca provvidenze a favore delle zone agrarie gravemente danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, si esaminerà, con la dovuta attenzione, se, per le zone di che trattasi, ricorrano le condizioni richieste e se, quindi, gli interessati possano trovare accesso alle provvidenze stabilite.

Infine, il Ministero delle finanze ha anche recentemente informato che è tuttora in corso il procedimento inteso ad accertare se per le aziende agricole delle zone stesse si rendano applicabili le disposizioni agevolative recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In merito alla necessità di costruire case coloniche sui numerosi poderi della zona di riforma Montecorato, in agro di Lucera (Foggia) nonché di opere stradali occorrenti per l'accesso a tali poderi dalla vicina strada carrozzabile. (1687)

RISPOSTA. — Le case coloniche nella località Monte Curato del comune di Lucera, facente parte del comprensorio di riforma fondiaria, sono complessivamente 15. Di esse, sei sono già complete e in parte abitate; sei mancano di alcune rifiniture, mentre per le altre tre è stato eseguito soltanto il rustico. Infatti, i lavori sono stati sospesi dalla impresa aggiudicataria a causa dei progressivi aumenti del costo della manodopera e dei materiali, che hanno reso insufficiente il prezzo posto a base dell'appalto.

Per quanto riguarda l'accesso dei poderi alla vicina strada consorziale, si fa presente che tutte le opere necessarie sono state considerate nell'appalto dei lavori, a suo tempo stipulato con l'impresa medesima.

La sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania si sta adoperando per comporre la vertenza, in modo che i lavori non ancora eseguiti vengano portati a termine nel più breve tempo possibile.

Nella eventualità che non si dovesse pervenire al desiderato accordo, l'ente non indugerà ad estromettere l'impresa per affidare ad altra e più idonea ditta il completamento delle opere iniziate.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la mancata esecuzione da parte del consorzio generale di bonifica di Capitanata di lavori da tempo sollecitati in agro di Cerignola (Foggia) per la difesa dalle alluvioni dei terreni circostanti la marana Fontanafigura ha causato nei giorni scorsi danni notevoli a numerosi contadini.

L'interrogante chiede che si provveda al più presto all'esecuzione delle opere di cui sopra e che intanto i contadini danneggiati siano ammessi ai benefici previsti per i colpiti da calamità naturali. (2713)

RISPOSTA. — I lavori di diserbo e di espurgo della marana Fontanafigura, secondo quanto ha assicurato il consorzio generale di bonifica della Capitanata e come ha confermato l'ispettorato agrario di Foggia, saranno ultimati in questi giorni. Dagli accertamenti esperiti dal predetto ispettorato agrario in tutto il comprensorio, è risultato che le acque esondate dalla marana, a seguito di precipitazioni a carattere torrentizio, invasero le aziende delle contrade Tavoletta e Casalina senza per altro arrecare danni apprezzabili. Infatti, sugli stessi terreni sono state normal-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

mente effettuate le semine cerealicole e foragere.

I coltivatori delle cennate contrade sono stati tenuti presenti nella concessione delle provvidenze previste dalla nota legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate. Come pure verrà data la precedenza all'accoglimento delle domande che i coltivatori medesimi dovessero presentare per ottenere la concessione dei vari benefici previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MAGNO, DIVITTORIO BERTI BALDINA e PASQUALICCHIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga di dover venire incontro ai viaggiatori della linea ferroviaria Lucera-Foggia, i quali da tempo protestano ripetutamente per l'insufficienza e l'inadeguatezza delle automotrici in servizio su quella linea. (3937)

RISPOSTA. — Sulla linea Foggia-Lucera città viene effettuato un servizio a spola con treni composti da due automotrici AL n. 556 che offrono complessivamente 112 posti a sedere. Per alcuni treni tale composizione risulta effettivamente inadeguata rispetto alla frequentazione, ma non è data alcuna possibilità di rinforzare tale composizione sull'intero percorso in quanto, a prescindere dalle contingenti difficoltà connesse con la limitata disponibilità di automotrici, il tratto terminale della linea da Lucera campagna a Lucera città, di circa un chilometro, presenta caratteristiche tecniche tali (raggio minimo delle curve di metri 109 ed ascesa fino al 61 per cento) da non consentire la circolazione non più di due automotrici accoppiate.

Comunque, a parziale accoglimento delle richieste presentate dai viaggiatori interessati che lamentano, in particolar modo, l'inadeguata composizione del treno AT 205, è stato recentemente accordato l'aumento da 2 a 4 automotrici della composizione di tale treno, sia pure limitatamente al tratto Lucera campagna-Foggia e riducendo la velocità a 60 chilometri orari. Nel tratto Lucera città-Lucera campagna il treno AT 205 viene invece sussidiato con un servizio automobilistico predisposto per iniziativa del comune di Lucera.

Allo stato delle cose, fintantoché non sarà possibile destinare alla linea in questione automotrici di maggiore capienza nel quadro dei previsti provvedimenti di graduale sostituzione delle automotrici più vetuste contemplati dal piano decennale di cui alla legge del

27 aprile 1962, n. 211, e previa esecuzione di alcuni lavori all'armamento in corrispondenza dell'innesto al tratto Lucera campagna-Lucera città, non sussistono concrete possibilità di apprezzabile miglioramento dei servizi a meno che non si giunga a limitare il servizio al tratto Foggia-Lucera campagna. Tale soluzione, che eliminerebbe le soggezioni relative all'esercizio del tratto terminale Lucera campagna-Lucera città, potrebbe infatti consentire un certo adeguamento degli orari alle esigenze degli utenti.

Il Ministro: JERVOLINO.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intenda adottare per alleviare i danni enormi sofferti dagli agricoltori della Versilia, di Lucca e particolarmente dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi, il cui territorio fu investito la sera del 17 agosto 1963 da una terrificante tempesta di vento e grandine, che ha annientato le colture ed i prodotti di oliveti, vigneti, frutteti e colture pregiate, gettando nello sgomento numerosissime famiglie coloniche. (1263)

RISPOSTA. — A seguito del violento nubifragio verificatosi nella notte del 17 agosto 1963, in alcune zone della Versilia, e particolarmente nell'agro del comune di Pietrasanta, il competente ispettorato agrario è tempestivamente intervenuto, sia per l'accertamento dei danni, sia per suggerire agli agricoltori le pratiche colturali necessarie per favorire la ripresa vegetativa degli impianti colpiti. Lo stesso ufficio, poi, ha accordato e continuerà ad accordare, ai coltivatori danneggiati, la priorità nella concessione del contributo statale nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094. Inoltre, ai coltivatori danneggiati è stata prospettata la possibilità di far fronte alle esigenze dell'esercizio agricolo, giovandosi dei prestiti di conduzione, a modico tasso d'interesse, di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Si aggiunge che con decreto in corso, predisposto da questo Ministero di concerto con quello del tesoro a' termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, anche le zone agrarie della provincia di Lucca, comprendendovi quelle dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi dei debiti di esercizio, a favore

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963. Il predetto ispettorato darà anche la precedenza assoluta all'accoglimento delle domande già presentate o che saranno eventualmente presentate da agricoltori delle zone danneggiate per ottenere la concessione delle varie provvidenze previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, tra cui si segnalano quelle recate dall'articolo 14 per il miglioramento delle colture.

Si ricorda, infine, che questo Ministero ha preso l'iniziativa del disegno di legge, recentemente approvato dal Parlamento, che dispone nuove autorizzazioni di spesa per poter applicare le provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1962. Si assicura, perciò, che in sede di applicazione di detto provvedimento legislativo, si esaminerà con la dovuta attenzione se, nei confronti delle aziende agricole delle zone di che trattasi, ricorrano le condizioni richieste e se, quindi, gli interessati possano trovare accesso alle provvidenze stabilite.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della disastrosa alluvione che ha colpito l'agro di Guardia Perticara (Potenza) e vaste zone dei limitrofi comuni delle province di Potenza e Matera; e per sapere quali provvidenze intenda disporre o promuovere per sollevare i miseri agricoltori di quella zona, già tanto depressa e tanto provata dalla crisi che assilla l'agricoltura meridionale. (1310)

RISPOSTA. — Dai dati in possesso di questo Ministero risulta che le avversità atmosferiche, susseguitesi nello scorso mese di maggio e nel successivo mese di luglio nel territorio del comune di Guardia Perticara e dei comuni contermini della provincia di Potenza, hanno arrecato sensibili danni alle colture del grano, di cereali minori, delle leguminose da granella e foraggiere. Nessun danno hanno subito le colture agrarie dei territori della provincia di Matera, limitrofi al comune di Guardia Perticara. Nelle accennate circostanze, il competente ispettorato agrario ha intensificato l'attività di assistenza tecnica in favore delle aziende colpite. Lo stesso ufficio, in ottempe-

ranza alle istruzioni impartite da questo Ministero, ha accordato, ai coltivatori che hanno sofferto la perdita di prodotti, la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 109.

Agli agricoltori danneggiati è stata poi prospettata la possibilità di far fronte alle altre necessità dell'esercizio agricolo, giovandosi dei prestiti di conduzione a modico tasso d'interesse, previsti dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Il predetto ispettorato, infine, sempre in conformità alle istruzioni avute da questo Ministero darà la precedenza assoluta all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate da agricoltori delle zone danneggiate e specialmente da piccoli proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, per ottenere la concessione delle altre provvidenze recate dalla citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MARRAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda studiare la possibilità di costruire un bacino a monte, nella valle del Giunchi (Sassari), per la raccolta delle acque del rio Mannu, per consentire il regolare approvvigionamento idrico ai numerosi carciofeti ed orti che sono sorti nella valle, ad opera dei contadini di Ittiri, Usini, Uri, Florinas, ed assicurare l'estensione di nuove colture specializzate.

Attualmente, a causa della irregolarità delle acque, del tutto insufficienti in periodo estivo, sovrabbondanti e talvolta straripanti in periodo di piena, si determinano notevoli inconvenienti tra cui (specialmente per le aziende di recente costituzione e per quelle più lontane dalle sponde del fiume) l'assoluta impossibilità di approvvigionamento idrico con gravissime conseguenze sullo sviluppo delle colture e considerevoli perdite per i capitali investiti. (1952)

RISPOSTA. — Si premette che la materia della bonifica, a norma degli articoli 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sullo statuto speciale per la Sardegna, rientra nella competenza della regione sarda. In proposito, secondo quanto comunicato dall'assessorato per l'agricoltura e le foreste della predetta regione, non risulta che il problema dell'utilizzazione delle acque del rio Mannu, mediante la costruzione di un bacino di ritenuta a monte della valle del Giunchi, sia stato

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

già prospettato ed esaminato. Lo stesso assessorato, nel far presente di non essere in possesso, allo stato attuale, di elementi di giudizio sulla realizzazione dell'opera dal punto di vista tecnico ed economico, ha assicurato che farà eseguire, appena possibile, un sopralluogo nella zona per esaminare se esistono le condizioni per promuovere i necessari studi.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MATARRESE, SFORZA, ASSENNATO E SCIONTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*

— Per sapere se sia a conoscenza dei motivi per cui la commissione tecnica incaricata di accertare le condizioni delle sorgenti di Caposele (Avellino), che alimentano attualmente l'acquedotto pugliese, pur essendo stata nominata con decreto ministeriale del 7 marzo 1963, non si è ancora effettivamente insediata, nonostante siano trascorsi i tre mesi di tempo assegnatigli per l'espletamento del suo urgente e importantissimo mandato.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere il parere del ministro sulla esecutività del decreto ministeriale 5 maggio 1958, che assegnava all'acquedotto pugliese le acque delle sorgenti in destra Sele, esecutività che è richiesta sempre più insistentemente e unitariamente dalle popolazioni di Puglia, Lucania e Molise, prive di acqua nella quantità necessaria per decenti condizioni di vita.

Gli interroganti, infine, chiedono di conoscere i motivi della mancata costruzione del canale Andria-Mercadante, tante volte promessa e unica speranza di sollecito sollievo per le popolazioni a sud di Bari; nonché se siano allo studio progetti per la utilizzazione di parte delle acque dell'invaso del Pertusillo per le industrie delle province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce.

(425)

RISPOSTA. — Il decreto interministeriale in data 22 maggio 1963, n. 9676, col quale è stata istituita la commissione incaricata di procedere allo studio della funzionalità del canale adduttore principale dell'acquedotto pugliese e della stabilità delle sorgenti di Caposele, è stato registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1963. Detta commissione, che ha già iniziato gli studi con il fermo intendimento di portarli a termine entro il minor tempo possibile, ha ripartito i propri compiti fra due sub-commissioni; una, della quale fanno parte eminenti geologi, per lo studio dei movimenti franosi che minacciano le sorgenti; l'altra, per esaminare le condizioni di funzionalità del canale principale. Per avere

un quadro preciso della situazione e potere procedere allo studio del problema sulla base di precisi elementi di giudizio, la commissione ha chiesto all'ente autonomo per l'acquedotto pugliese una dettagliata relazione sull'argomento. L'ente ha già rimesso una prima parte di detta relazione e si è riservata di far pervenire quanto prima la restante parte della relazione stessa. Nel frattempo sono stati raccolti tutti gli elementi che potranno essere utili alla commissione stessa per lo studio che deve compiere e per i suggerimenti che dovrà dare per la soluzione del problema del quale è stata interessata.

Per quanto riguarda l'utilizzazione delle sorgenti a destra del Sele s'informa che col decreto ministeriale 5 maggio 1958 venne rilasciata, a favore dell'ente autonomo acquedotto pugliese, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori. E ciò in quanto la utilizzazione potabile di tali sorgenti, preposta da detto ente, rivestiva carattere indubbiamente prevalente nei confronti della utilizzazione per produzione di forza motrice programmata dalla società romana di elettricità, la cui domanda in quel momento era l'unica presentata ed incompatibile con quella dell'acquedotto pugliese. In base a tale autorizzazione l'E.A.A.P. ha iniziato i lavori di reperimento e di captazione delle acque, provvedendo al grattamento delle scaturigini.

Comunque l'istruttoria per la concessione definitiva delle acque in questione, da esperire anche nei confronti delle successive istanze, presentato dalla cooperativa di Piceglie a fini irrigui e dal consorzio delle valli del Sele, Calore e Montestella ai fini potabili, per un quantitativo limitato a litri 200 al secondo, è tuttora in corso perché sia presa una decisione sulle fonti idriche che meglio possano soddisfare le ulteriori esigenze potabili dell'acquedotto pugliese.

Per altro il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha informato che la opportunità di realizzare l'acquedotto in parola è stata esaminata dai competenti uffici della Cassa, nello studio condotto nel dicembre 1961 in ordine al problema della superintegrazione dell'acquedotto pugliese e dell'approvvigionamento d'acqua alle industrie. Da tale studio risulta che, sia per la convenienza tecnica, sia per quella economica, è da preferirsi l'acquedotto di superintegrazione dell'invaso del Pertusillo richiesto dagli interroganti.

In merito il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha fatto presente che le opere dell'invaso, che è destinato a fini irrigui ed idro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

elettrici, oltre che all'integrazione dell'alimentazione igienica dell'acquedotto pugliese, sono già finanziate, in costruzione e prossime all'ultimazione.

L'acquedotto che dovrebbe derivare da detto invaso sarà preso in considerazione in eventuali programmi futuri di attività della Cassa per il mezzogiorno, che sta predisponendo all'uopo i necessari elementi di base.

Inoltre il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha informato che la condotta Andria-Bari è stata progettata per convogliare a Bari le maggiori portate, rispetto alle attuali, calcolate come necessarie fino all'anno 2000 e, contemporaneamente, è stata prevista la derivazione dal canale principale all'altezza di Andria, per incrementare la portata da destinare alle zone situate all'estremità meridionale dell'acquedotto pugliese, nel territorio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto. In sostanza la condotta Andria-Bari è un'opera di interesse generale per tutta la zona dell'acquedotto pugliese a valle della presa di Andria e, oltre a sostituire il raddoppio del canale principale tra Andria e Mercadante, menzionato dagli interroganti, normalizza l'adduzione alla città di Bari, con possibilità di fornire, in un primo tempo, anche alimentazione idrica alla zona di sviluppo industriale della stessa città.

S'informa, inoltre, che sarà prossimamente immessa al consumo nell'esistente canale la maggior portata di 2300 litri al secondo, derivata dalle sorgenti del Calore, per cui la portata complessiva dell'acquedotto salirà da 4.200 litri al secondo a 6.500 litri al secondo con un sensibile miglioramento dell'attuale situazione.

Il Ministro: PIERACCINI.

MATTARELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per fronteggiare i gravi danni arrecati all'agricoltura e a diverse abitazioni dall'uragano abbattutosi nella zona di Cervia (Ravenna) la sera del 17 agosto 1963. (1441)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato agrario di Ravenna ha informato che il nubifragio accompagnato da vento e grandine, verificatosi il 17 agosto 1963 nella zona di pianura di quella provincia, ha causato nell'agro del comune di Cervia sensibili danni ai frutteti e ai vigneti specializzati, nonché alla coltura delle barbabietole e ai prati. Tali danni, per altro, non hanno inciso gravemente sulla produzione lorda vendibile aziendale, e ciò in quanto, al momento dell'evento calamitoso,

era già stata effettuata la raccolta dei prodotti di molte colture come quella del grano, delle varietà precoci del pesco e dei primi sfalci di erba medica. Comunque, il predetto ispettorato, oltre a rilevare la natura e l'entità dei danni, ha prestato alle aziende colpite diffusa assistenza tecnica per il ripristino vegetativo e produttivo dei fruttiferi e della vite. Tale assistenza, continuata anche nel periodo autunnale, sarà rinnovata anche nella prossima primavera. L'ispettorato è anche intervenuto presso gli zuccherifici della zona per una sollecita accettazione delle radici delle barbabietole defogliate. Ai coltivatori che durante l'annata agraria hanno subito la perdita di prodotti a causa del maltempo è stata accordata la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalla nota legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sulle sementi selezionate. Agli agricoltori danneggiati è stata prospettata la possibilità di far fronte alle esigenze dell'esercizio agricolo, giovandosi dei prestiti di conduzione, a modico tasso di interesse, previsti dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il comune di Cervia, poi, è stato compreso tra le zone delimitate con decreto attualmente in corso, predisposto da questo Ministero d'intesa con quello del tesoro a' termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963. Inoltre il suddetto ispettorato agrario ha avuto istruzioni di dare la precedenza assoluta all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate da agricoltori delle zone danneggiate, e specialmente da piccoli proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e cooperative agricole, per ottenere la concessione delle altre provvidenze recate dalla citata legge 2 giugno 1961, n. 454, con particolare riguardo ai contributi in conto capitale previsti dall'articolo 14 per il miglioramento delle produzioni pregiate.

Si aggiunge che, in sede di attuazione della recente legge recante provvidenze a favore delle zone danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, non si mancherà di esaminare, con la dovuta attenzione, se per la zona del comune di Cervia ricorrono le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite. Il Ministero dei lavori pubblici, da parte sua, ha comunicato che l'evento calamitoso in parola ha causato, nel

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

comune di che trattasi, soltanto lievi danni ad alcune abitazioni per le quali non è stato reputato necessario alcun intervento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

MICELI E POERIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se — a seguito del violentissimo temporale che ha causato ingenti danni agricoli nel territorio di Melissa (Catanzaro) ed ha gettato nella costernazione la popolazione colpita — al fine di consentire che i danneggiati possano usufruire di quelle sollecite provvidenze che permettano il ripristino delle attività produttive arrestate e compromesse dal sinistro — intendano disporre d'urgenza i necessari sopralluoghi degli uffici ministeriali decentrati e gli interventi di prima emergenza che la situazione richiede. (814)

MICELI, POERIO, FIUMANO' GULLO, MESSINETTI, PICCIOTTO E TERRANOVA RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Sulle urgenti ed inderogabili esigenze delle popolazioni del comune di Arena (Catanzaro) e delle zone limitrofe colpite da una disastrosa alluvione il 20 luglio 1963; alluvione che ha gravemente danneggiato immobili urbani e rurali, strade, ecc., ha distrutto raccolti agricoli e dissestato impianti arborei mettendo sul lastrico centinaia di famiglie di contadini senza risorse e riserve.

In tale tragica situazione, ed in attesa che organici ed urgenti provvedimenti l'affrontino convenientemente, gli interroganti chiedono se i ministri intendano intanto disporre che:

a) siano immediatamente e completamente rilevati i danni ai privati a mezzo di stabile intervento di funzionari dell'ispettorato agrario e del genio civile di Catanzaro;

b) per un iniziale periodo di due anni siano esentati da imposte, sovrime, contributi di ogni genere i colpiti dall'alluvione, pur continuando a somministrare le dovute assistenze mutualistiche agli aventi diritto;

c) agli alluvionati più bisognosi siano erogati acconti sui contributi loro spettanti per i danni subiti;

d) siano distribuiti, attraverso l'E.C.A. e con il controllo di un largo comitato unitario, adeguati aiuti in generi alimentari, in natura, in danaro agli alluvionati senza risorse.

Gli interroganti chiedono se i ministri intendano prontamente disporre perché tali urgenti richieste siano soddisfatte, per alleviare i disagi di una laboriosa popolazione da sempre priva degli interventi che leggi e giustizia richiedevano ed oggi provati da una eccezionale e rovinosa calamità. (1063)

RISPOSTA. — In occasione degli eventi meteorici verificatisi durante la primavera e l'estate dello scorso anno 1963 in provincia di Catanzaro, il competente ispettorato agrario è sollecitamente intervenuto, per rilevare la natura e l'entità dei danni e per prestare ogni assistenza tecnica ai coltivatori colpiti, rendendoli edotti delle provvidenze previste dalla vigente legislazione, e in particolare dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, sia per far fronte alle esigenze dell'esercizio agricolo, sia per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti arborei danneggiati. Ai coltivatori che hanno sofferto la perdita di prodotti è stata accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Con decreto poi del 14 giugno 1963, emanato da questo Ministero di concerto con quello del tesoro a' termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, le zone agrarie della provincia di Catanzaro, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo ottobre 1962-maggio 1963. Con decreto del 4 gennaio 1964, il cennato beneficio è stato esteso ad altre zone della stessa provincia per i gravi danni sofferti a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963. Tra le zone della provincia che si sono giovate o che potranno giovare del beneficio sono comprese anche quelle segnalate dagli interroganti.

Inoltre, ora che il Parlamento ha approvato il noto disegno di legge, d'iniziativa di questo Ministero, che reca provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, non si mancherà di esaminare, con la dovuta attenzione, se per le zone segnalate dagli interroganti ricorrano le condizioni richieste dal provvedimento per l'applicazione delle provvidenze stabilite. Anche l'ufficio del genio civile è sollecitamente intervenuto per l'attuazione di misure di pronto intervento. A sua volta, la prefettura ha disposto l'eroga-

zione di adeguati aiuti in denaro, avendo gli interessati preferito provvedere direttamente agli acquisti, e l'assistenza ha avuto luogo tramite i comitati E.C.A., istituzionalmente competenti in materia e largamente confortati dalla collaborazione delle amministrazioni locali. Il Ministero delle finanze, infine, ha già in corso gli accertamenti dei danni subiti dai possessori di fondi rustici delle zone di che trattasi, al fine di esaminare se si rendano applicabili le disposizioni agevolative contenute nel titolo secondo della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

MICELI, POERIO E MESSINETTI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Sulla sospensione dei lavori dell'acquedotto del Lese (Catanzaro) e sulle definitive determinazioni della Cassa per il mezzogiorno in merito alla razionale esecuzione ed ultimazione dell'acquedotto suddetto.

La realizzazione dell'approvvigionamento idrico di numerosi comuni della Presila e del crotonese veniva preventivata dalla Cassa a mezzo di costruzione di gallerie filtranti, sbarramento del fiume Lese, impianti di sedimentazione e potabilizzazione, condotte adduttrici e distributrici. L'inizio di tale imponente mole di opere avveniva tre anni fa, con l'apalto dei lavori all'impresa Peduzzi.

I lavori iniziati procedevano con soddisfacente celerità; venivano ultimate (ma non congiunte) due gallerie filtranti, una casa di guardia e le necessarie strade di accesso. Manel mese di settembre la ditta Peduzzi poneva in disarmo i propri cantieri, sospendeva i lavori e licenziava i 300 operai occupati. Tale sospensione sembra disposta dalla Cassa la quale si proporrebbe di modificare, almeno provvisoriamente, le primitive previsioni di approvvigionamento idrico. Si dovrebbe infatti provvedere alla distribuzione diretta della sola acqua delle gallerie filtranti rinunciando alla raccolta delle acque superficiali a mezzo della diga ed alla loro potabilizzazione.

Questa soluzione, forse suggerita da mancanza di adeguati finanziamenti, presenterebbe assoluto carattere di contingenza ed insufficienza: l'acqua delle gallerie è scarsa ed incerta in confronto ai bisogni minimi, la sua potabilità non è soddisfacente, le gallerie costruite non sono congiunte. Anche se la soluzione fosse da considerare provvisoria e se la Cassa afferma di avere allo studio (da quasi

un anno!) la soluzione definitiva del problema, alle popolazioni interessate appare urgente la prosecuzione e l'ultimazione di tutte le opere necessarie secondo il razionale piano complessivo di previsione.

In particolare deve essere subito costruita la diga di sbarramento perché essa servirebbe anche a favorire la formazione di laghetti collinari i quali restituirebbero all'agricoltura della zona, in gran parte sostanzziata da aziende coltivatrici, le acque indispensabili alle colture e quasi per intero sottratte dalla creazione delle gallerie filtranti. (3244)

RISPOSTA. — L'acquedotto del Lese, già costruito dalla Cassa, provvede all'approvvigionamento idrico di 24 comuni delle province di Cosenza e Catanzaro. L'importo delle opere già eseguite è di circa 5 miliardi di lire, lo sviluppo complessivo delle condotte già costruite e funzionanti è di 250 chilometri circa ed i serbatoi già in esercizio hanno la capacità complessiva di 13.500 metri cubi.

Questo acquedotto doveva essere alimentato in parte dalle acque delle sorgenti silane (30 litri al secondo) e in parte dalle acque superficiali del fiume Lese (120 litri al secondo) derivante mediante diga di sbarramento e convogliate attraverso una galleria dello sviluppo di circa 7 chilometri fino a un impianto di potabilizzazione, dal quale l'acqua doveva essere immessa nell'acquedotto. Nel corso della perforazione di detta galleria è stata intercettata una copiosa falda idrica proveniente dal grande massiccio granitico delle sovrastanti montagne silane; si tratta di acque sorgive limpide e purissime, come risulta da ripetute analisi chimiche e batteriologiche, che hanno confermato la sicura potabilità delle acque medesime. La portata si è stabilizzata ormai da circa due anni su un valore di oltre 120 litri al secondo, superiore, quindi, a quella prevista in progetto.

La Cassa ha provveduto, nello scorso mese di agosto 1963, a convogliare le suddette acque intercettate nella vasta rete dell'acquedotto, arrecando un immediato beneficio a tutto i comuni che erano fino a quella data alimentati con una portata ridottissima.

Ciò premesso, la realizzazione della diga per la captazione delle acque superficiali del fiume Lese e la costruzione degli impianti accessori (dissabbiatore, impianto di potabilizzazione, casa di guardia) non rivestono più carattere di urgenza. Tuttavia la Cassa non intende rinunciare alla costruzione di tali impianti, intende solo differirne l'attuazione, essendo più urgente provvedere ora alla costru-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

zione di altri due tronchi di galleria, dello sviluppo di circa 1.500 metri, il cui andamento è stato di recente determinato sul terreno in seguito a lungo studio geologico e geofisico. Di recente sono stati completati i rilievi esecutivi di detta galleria e sono ora in via di definizione i rapporti contrattuali con l'impresa appaltatrice per la prosecuzione dei lavori. Si assicura, pertanto, che i lavori saranno ripresi al più presto e saranno condotti a pieno ritmo, compatibilmente con l'inclemenza della attuale stagione invernale.

Il Ministro: PASTORE.

MONASTERIO, CALASSO E D'IPPOLITO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che l'ispettorato agrario compartimentale di Bari, invocando una non precisata disposizione della Cassa per il mezzogiorno, senza preavvisi di sorta, ha deciso di respingere la domanda di sussidio per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario pervenutegli posteriormente al 3 luglio 1963; che il medesimo ispettorato non ha dato seguito, con la mancata adozione dei previsti provvedimenti di finanziamento, alle domande predette, presentate dopo il gennaio 1962; e che l'ispettorato agrario della provincia di Brindisi respinge illegittimamente le domande di contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario sugli stanziamenti previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, quando provengano da comuni siti in territori dichiarati comprensori di bonifica, adducendo pretestualmente la competenza della Cassa per il mezzogiorno.

E per essere informati dei provvedimenti che intendano adottare per porre fine alla situazione sopra denunciata, che, mentre suscita profondo malcontento tra i coltivatori diretti (i quali non solo si vedono negati i contributi dello Stato, ma vengono esposti alla irrisione dell'onere dei progetti tecnici), concorre ad aggravare la crisi dell'impresa coltivatrice cui viene, di fatto, impedita ogni possibilità di ammodernamento e di trasformazione culturale. (2419)

RISPOSTA. — La situazione esposta dagli interroganti è conseguente alla decisione, a suo tempo adottata dalla Cassa per il mezzogiorno, di sospendere l'accettazione e l'istruttoria delle domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalle leggi vigenti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di competenza privata.

Come è noto, la decisione che ha trovato applicazione in tutte le zone nelle quali la Cassa opera è stata determinata dal fatto di aver l'ente esaurito i fondi destinati al predetto settore. Attualmente si sta esaminando se e quali possibilità sussistano per il reperimento di nuovi fondi. Il problema — che si presenta di difficile soluzione nell'attuale situazione del bilancio statale — dovrebbe comunque essere affrontato nel quadro di una legge che proroghi l'attività della Cassa, assegnando ulteriori finanziamenti all'intervento straordinario.

Si esclude, però, che l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi respinga le domande di contributo per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario inoltrate a norma della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando provengano dai comuni siti in territorio ove opera la Cassa, sempreché le richieste siano esplicitamente dirette ad ottenere i benefici della legge medesima e si inquadrino nelle direttive emanate per la sua applicazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

NICOLETTO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la direzione degli stabilimenti Sant'Eustacchio di Brescia (gruppo I.R.I.) ha impedito al gruppo aziendale C.I.S.L. l'affissione di un comunicato nella bacheca che da sempre gli è stata assegnata; la stessa cosa ha tentato di fare nei confronti della sezione sindacale di fabbrica della F.I.O.M.; per sapere se ritenga questi interventi della direzione in contrasto con le libertà sindacali e con gli impegni assunti a varie riprese dal ministro; e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per porre fine ai soprusi denunciati. (3346)

RISPOSTA. — Le comunicazioni dei sindacati, delle quali è consentita l'affissione all'interno degli stabilimenti, devono concernere materia sindacale direttamente attinente alla regolamentazione di lavoro. I divieti opposti dalla direzione dello stabilimento di che trattasi si riferiscono all'affissione di comunicati concernenti materia estranea a quella come sopra consentita. Infatti, per la C.I.S.L., si trattava dell'affissione di un articolo di giornali e per la F.I.O.M. di un manifesto, entrambi relativi al costo della vita.

Il Ministro: BO.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

ORLANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, tenuto conto che è stato provveduto a riliquidare agli aventi diritto — in applicazione del disposto della legge 25 maggio 1962, n. 417 — le pensioni maturate, ritenga opportuno aggiornare le norme per la concessione delle medaglie mauriziane al merito di 10 lustri ancora computate in base al disposto del testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924. (3757)

RISPOSTA. — Si presume che l'interrogante abbia inteso auspicare norme per la valutazione, ai fini della medaglia mauriziana, del periodo di ausiliaria, anche se non vi è stato richiamo in servizio. Ciò in relazione a quanto disposto dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sulla riliquidazione della pensione al termine dell'ausiliaria aggiungendo allo stipendio percepito all'atto della cessazione dal servizio gli scatti relativi al periodo trascorso in detta posizione.

Al riguardo si fa presente che già con legge 8 novembre 1956, n. 1327, sono stati disposti consistenti benefici per il computo degli anni utili ai fini dell'anzianità richiesta per la medaglia mauriziana. Ulteriori facilitazioni non sembrano giustificate e finirebbero con lo snaturare la decorazione, destinata a premiare « lunghi anni di servizio ».

Il Ministro: ANDREOTTI.

PALLESCHI, VENTURINI E LORETI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda intervenire con tutta l'urgenza necessaria al fine di garantire il rifornimento idrico ai comuni di Civitavecchia, Santa Marinella (Roma) e Tarquinia (Viterbo).

Fin dal 1957 il Ministero dei lavori pubblici stanziò circa un miliardo di lire per la costruzione dell'acquedotto per i suddetti comuni e per i lavori di ricerca e di captazione delle acque in località Cavugliole-San Savino. Il progetto per la costruzione dell'acquedotto stesso, compilato dalla società E.C.E.A., dopo molteplici rinvii è stato approvato in linea di massima dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel febbraio 1963, mentre i lavori alle sorgenti sono terminati da circa due anni con risultati superiori al previsto. Il ritardo, da attribuirsi alla opposizione da parte dell'ente Maremma alla concessione ai tre comuni interessati dell'acqua rinvenuta, pone questi ultimi in condizioni di estremo disagio.

Poiché, d'altra parte, recentemente fra i tre comuni e l'ente Maremma si sarebbe addi-

parto dell'acqua ed inoltre i comuni interessati hanno perfezionato gli atti per la costituzione di un consorzio, si rende urgente un intervento del Ministero al fine di avviare a soluzione il grave problema del rifornimento idrico, mediante la definizione della pratica relativa, che consentirebbe di appaltare immediatamente i lavori. (709)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 645, del deputato Cinciari Rodano Maria Lisa, pubblicata a pag. 1272).

PASSONI E NICOLETTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che nel caseificio sociale agricolo A. Montanari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede sociale a Montichiari di Brescia, è stato denunciato un grave passivo di circa 50 milioni di lire, oltre alle decurtazioni pratiche sul prezzo di listino del latte conferito dalle centinaia di contadini nelle varie annate.

Poiché è notorio che il signor Enrico Montanari, direttore del caseificio cooperativo, oltre ad essere proprietario dei locali per i quali era stato stabilito un canone d'affitto pari al 3,50 per cento del valore complessivo annuo del latte ritirato e che, comunque, il canone, non doveva essere, come non è stato, inferiore a lire 2.400.000 annue, e non come figura nel bilancio nella misura di lire 160 mila all'anno; che il Montanari risulta aver assunto sulla sua persona quasi tutti i poteri della società: acquisti, vendite, operazioni bancarie, contratti, ecc., gli interroganti chiedono di sapere:

1) se le somme prelevate presso gli istituti bancari, per conto del caseificio sociale agricolo di Montichiari, siano servite esclusivamente a beneficio dello stesso;

2) se tutto il latte conferito o acquistato rientrasse nell'attività del caseificio cooperativo, oppure se una parte rientrasse in attività personale del direttore;

3) perché gli amministratori non abbiano informato in tempo i soci della grave situazione economica del caseificio cooperativo, così da non gravarli ulteriormente di altri sacrifici;

4) se i produttori ai quali non è stato pagato il latte conferito nel mese di agosto, che risulta venduto e il cui importo relativo è stato riscosso, siano ancora tenuti a conferirlo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

Inoltre chiedono quali provvedimenti i ministri intendano prendere per fare piena luce sulla gestione del caseificio sociale agricolo di Montichiari, individuando le cause e le responsabilità. (1989)

RISPOSTA. — Da una ispezione straordinaria effettuata alla società cooperativa caseificio sociale agricolo Antonio Montanari è risultato che la stessa, già da tempo, ha ridotto notevolmente la propria attività e che il collegio sindacale, fin dal 1961, non è più funzionante. È risultata, inoltre, la irregolare tenuta della contabilità e dei libri sociali obbligatori, nonché la totale perdita del capitale sociale.

Le risultanze ispettive, trascorso il termine stabilito per la presentazione delle controdeduzioni, da parte della cooperativa, sono state sottoposte al parere del comitato centrale per le cooperative. Su conforme parere di quest'ultimo, gli amministratori della cooperativa sono stati diffidati a convocare l'assemblea dei soci per deliberare, ai sensi dell'articolo 2539 del codice civile, la reintegrazione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che per i danni del maltempo all'agricoltura della provincia di Trapani ed Agrigento non sono stati finora adottati concreti provvedimenti; e se ritengano d'intervenire prontamente, estendendo agli interi territori delle due province i benefici della legge del 1960, n. 739, concedendo contributi per il reintegro del capitale di esercizio e prorogando le rateazioni dei crediti agrari. (1561)

RISPOSTA. — Come è noto, a norma degli articoli 14 e 20 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, sullo statuto della regione siciliana, in materia di agricoltura la regione ha competenza legislativa esclusiva e svolge le relative funzioni esecutive e amministrative. Per altro, in sede di attuazione della recente legge, che reca provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, si esaminerà, con la dovuta attenzione — di intesa con i competenti organi della regione — se per le zone agrarie dell'isola, segnalate dall'interrogante, ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite. Si aggiunge

che con decreto del 22 luglio 1963, emanato da questo Ministero d'intesa con quello del tesoro, sono state delimitate, tra le altre, le zone agrarie della provincia di Trapani, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1° semestre del 1963.

Con decreto in corso, il cennato beneficio è stato esteso all'intero territorio delle province di Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani nonché a gran parte del territorio della provincia di Agrigento, per i danni sofferti dalle aziende agricole dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963.

Il Ministero delle finanze, a sua volta, ha già emesso, per le province di Trapani e Palermo, i decreti di sgravio delle imposte, sovrainposte e addizionali relative al 1963, ai termini dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, sono tuttora in corso i necessari accertamenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

PELLICANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo giudizio circa l'avvenuta approvazione da parte della prefettura di Bari delle elezioni che hanno avuto luogo all'assemblea del consorzio delle guardie campestri di Acquaviva delle Fonti (Bari) e che sono state invalidate per gravi irregolarità procedurali e per i soprusi politici cui hanno dato occasione.

L'interrogante desidera sapere quali misure urgenti il ministro ritenga di dover adottare per ripristinare la legalità democratica all'interno del consorzio predetto e rimuovere gli abusi che insistono tuttora nella vita e nell'attività dell'ente. (3515)

RISPOSTA. — Il giorno 12 maggio 1963 ebbero luogo in Acquaviva delle Fonti le elezioni per il rinnovo dell'assemblea del locale consorzio di vigilanza campestre che attribuirono 993 voti alla lista n. 1 e 57 voti alla lista n. 2. Premesso che dette votazioni non hanno avuto alcuna ripercussione in quel comune e che nessuna istanza è pervenuta al prefetto di Bari per l'annullamento delle elezioni, si fa presente che l'autorità di pubblica sicurezza non ha alcuna potestà d'intervenire nella situazione interna del predetto consorzio, trattandosi di associazione priva di personalità

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

giuridica, con ordinamento ed amministrazione regolati esclusivamente dalla volontà degli associati (articoli 36 del codice civile).

Giova osservare che la competenza attribuita in materia al prefetto dall'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concerne soltanto il rilascio agli enti pubblici, agli altri enti collettivi e ai privati dell'autorizzazione ad associarsi per la nomina di guardie particolari giurate « da destinare alla vigilanza o custodia in comune della proprietà ». Tale autorizzazione può essere anche revocata, qualora irregolarità e disfunzioni incidano negativamente sul funzionamento e sulla efficienza del servizio di guardianaggio, in relazione alle finalità di pubblico interesse connesse all'attività di organismi del genere, circostanze queste che finora non si sono verificate nel caso in esame.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

PEZZINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato del fatto che in Sicilia non viene ancora applicata, nei confronti del personale dell'« Anas », ad oltre due anni dalla sua entrata in vigore, la legge 5 marzo 1961, n. 90, e se intenda intervenire immediatamente per sanare l'incresciosa situazione attuando la sistemazione in ruolo e la corresponsione di tutti gli arretrati per gli operai e della massa vestiario e dell'indennità d'alloggio per i cantonieri, nonché definendo il concorso interno per gli aiuti casellanti. (3303)

RISPOSTA. — In merito al collocamento a ruolo, a norma dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, degli operai in servizio presso il compartimento della viabilità di Palermo, si informa che su 1.041 elementi sono stati già inquadrati 866 operai. Per i rimanenti 175 non è stato possibile dare corso a tutt'oggi ai relativi provvedimenti, non avendo gli interessati esibito la documentazione completa, concernente il possesso di tutti i requisiti di legge. Le operazioni di conguaglio e la corresponsione di alcune competenze accessorie maturate vengono di norma effettuate subito dopo il formale collocamento a ruolo.

Al personale dei cantonieri, che non godono di alloggio demaniale, viene sempre corrisposta, tempestivamente, su proposta dei capi dei compartimenti, nella cui giurisdizione ricade la residenza dell'agente, la indennità prevista dall'articolo 53 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sull'« Anas ». Poiché l'indennità in parola viene concessa con formale provve-

dimento, è da presumere che nei confronti di qualche agente possa essersi verificato un lieve ritardo che, comunque, sarà evitato per l'avvenire.

Tutti i cantonieri di recente nomina, subito dopo i prescritti sei mesi di prova, vengono provvisti del necessario vestiario. Non risulta che si siano verificati ritardi nella somministrazione del detto vestiario; in qualche caso può essersi trattato di erronea comunicazione da parte degli interessati delle misure necessarie per la confezione degli indumenti.

Quanto, infine, al concorso interno per gli aiuti casellanti, s'informa che, successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge 7 febbraio 1961, n. 59, è stato già bandito e definito, in attuazione dell'articolo 64, un primo concorso interno per la copertura dei 450 posti dell'organico dei casellanti, istituito con la stessa legge. Non essendo stati coperti tutti i posti di organico, è ora in corso il provvedimento per il bando di un secondo concorso interno per la copertura dei rimanenti 60 posti vacanti.

Il Ministro: PIERACCINI.

PICCINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dei numerosissimi e tragici avvenimenti che si sono verificati in questo ultimo periodo di tempo nel tratto grossetano della strada statale n. 1 Aurelia e, nella specie, se sia stato informato dei due drammatici e luttuosi incidenti, avvenuti alcuni giorni or sono, che hanno fra l'altro bloccato il traffico per diverse ore. Chiede, altresì, di conoscere se ritenga opportuno disporre che si provveda il più celermente possibile all'allargamento e alla definitiva e completa sistemazione del tratto dell'Aurelia in provincia di Grosseto e, in previsione di tali lavori, all'immediato abbattimento degli alberi, i quali, costringendo gli autotrenisti a superare la linea di mezzzeria, sono la causa prima dei lamentati incidenti.

L'interrogante sottolinea la necessità di provvedere con ogni urgenza a questi ultimi lavori, dato l'incremento del traffico pesante sulla strada statale Aurelia nel periodo autunno-inverno, a causa delle difficoltà che gli autotrenisti incontrano nel percorrere, in tale periodo, le strade appenniniche. (3076)

RISPOSTA. — Lungo la strada statale Aurelia, nel tratto compreso fra il chilometro 150+000 (Albinia) ed il chilometro 163+200 (Collecchio), ricadente in provincia di Grosseto, sono già in corso i lavori dell'importo di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

lire 1.110.000.000 relativi all'allargamento del piano viabile a quattro corsie e comprendenti anche la correzione del sovrappasso ferroviario di Ponterosso e la variante per l'eliminazione del pericoloso dosso di Fonteblanda presso Talamone; i lavori stessi procedono con ritmo regolare e la loro ultimazione si prevede possa avvenire entro i termini contrattuali.

Per il successivo tratto, compreso tra il chilometro 163+200 (Collecchio) ed il chilometro 177+500 (Grosseto), il compartimento della viabilità di Firenze ha richiesto ai vari enti interessati ed, in particolare, alla sovrintendenza ai monumenti di Siena il nulla osta all'abbattimento del filare di alberi situati lungo il lato dalla cui parte è previsto l'allargamento della strada. Tale nulla osta è già stato dato nelle vie brevi ed il taglio degli alberi ha già avuto inizio. Per detto tratto, il predetto ufficio compartimentale sta intanto redigendo apposito progetto, il cui importo si aggirerà sui 100 milioni, che prevederà l'eliminazione delle strettoie e delle viziosità più pericolose. Tale progetto sarà sottoposto all'esame del competente organo dell'« Anas » non appena possibile e in relazione alle disponibilità finanziarie.

Il Ministro: PIERACCINI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il motivo per cui a Mormanno (Cosenza) sono stati sospesi sin dal novembre 1962 i lavori per la costruzione dell'acquedotto e della rete idrica e se ritenga opportuno intervenire per l'immediata ripresa dei lavori sia per le esigenze della popolazione, sia a sollievo dei lavoratori disoccupati.

(127, già orale)

RISPOSTA. — Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Calabria, emesso di concerto con il medico provinciale di Cosenza, vennero approvati ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 595, il progetto generale di lire 55 milioni e quello di primo stralcio di lire 20 milioni per i lavori di costruzione della rete idrica nel comune di Mormanno. Con successivo decreto ministeriale del 22 luglio 1961, n. 9940, fu concesso il contributo statale previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 20 milioni occorrente per il primo stralcio dei suindicati lavori, e fu autorizzato il comune di Mormanno ad esperire la relativa gara di appalto, che successivamente venne dichiarata deserta.

In conseguenza di quanto sopra, il comune di Mormanno, al quale questo Ministero

in data 12 settembre 1961 aveva concesso un ulteriore contributo sulla spesa di lire 50 milioni per lavori di costruzione della rete idrica e fognante, con domanda in data 3 dicembre 1962, n. 4767, chiese di essere autorizzato a presentare un nuovo progetto unificato dell'importo complessivo di lire 70 milioni. Tale autorizzazione venne concessa con ministeriale del 30 gennaio 1963, n. 22012. Non appena il comune avrà presentato il nuovo elaborato, verranno adottati, ove nulla osti, i provvedimenti di competenza.

Il Ministro: PIERACCINI.

POERIO E MICELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di quei dipendenti delle aziende forestali dello Stato che per anni hanno lavorato nei cantieri dell'ispettorato ripartimentale forestale e dell'amministrazione del demanio forestale in Calabria.

A seguito dei noti provvedimenti di legge che volevano l'assunzione in organico ed il conseguente inquadramento di quanti — lavoratori — avessero lavorato nei cantieri forestali ed alle dirette dipendenze delle aziende di Stato o degli appaltatori concessionari di lavori forestali per conto delle aziende di Stato, molti lavoratori hanno regolarmente avanzato richiesta per il loro inquadramento in organico. A tutt'oggi parecchi lavoratori restano ancora senza una sistemazione definitiva ed attendono il provvedimento che li inquadri nell'organico delle aziende di Stato per le foreste. Tutti, pur avendo i requisiti di legge voluti per tempo maturato e per mansioni svolte, attendono una definitiva sistemazione del rapporto di lavoro e della dipendenza nonché della destinazione.

Gli interroganti chiedono se il ministro ravvisi la necessità e l'urgenza che alle richieste dei lavoratori si dia una immediata risposta positiva e ciò al fine di arrivare alla sistemazione di un quadro organico per le aziende forestali e per dare un aiuto diretto a frenare lo spopolamento delle campagne soprattutto da parte dei lavoratori che hanno acquisito una qualifica professionale. (2791)

RISPOSTA. — Nella realizzazione delle opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, i lavori di carattere non agricolo sono eseguiti, in via generale, da imprese appaltatrici e cottimiste, e di conseguenza la pubblica amministrazione non ha poteri di interferire nei rapporti di lavoro che si stabi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

liscono tra le imprese medesime e le maestranze. L'attività svolta dagli uffici ed ispettorati forestali, invece, concerne soltanto l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori di natura agricola per i quali viene utilizzata la mano d'opera agricola generica (braccianti agricoli, avventizi) cui gli interroganti si riferiscono.

La posizione giuridica di questi soggetti di mano d'opera è ora espressamente regolata dalla legge 12 aprile 1962, n. 205, che ha consentito di derogare al divieto di assunzione di qualsiasi genere di operai, posto alle amministrazioni statali dall'articolo 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90. In forza della legge n. 205, innanzi menzionata, questo Ministero è stato in grado di far luogo ancora all'esecuzione di lavori forestali in forma di amministrazione diretta che altrimenti non avrebbe più potuto intraprendere, con conseguente licenziamento definitivo di tutta la mano d'opera interessata, la cui entità raggiunge in media circa 30 mila unità giornaliera. Trattasi di mano d'opera agricola generica che viene occupata tramite gli uffici comunali di collocamento nell'esecuzione di lavori di carattere prettamente agricolo (piantagioni e cure colturali boschive) e che le aziende private utilizzano, a loro volta, per identici lavori.

L'esecuzione dei soggetti di che trattasi, legata come è alle esigenze saltuarie e temporanee dell'esecuzione dei singoli lavori forestali, ha naturalmente carattere precario e non può protrarsi oltre il termine massimo di 60 giorni previsto dall'articolo 1 della ripetuta legge 12 aprile 1962, n. 205. Da ciò si evince che nei confronti di tali soggetti non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, che riguarda soltanto i salariati temporanei e gli operai giornalieri assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

PRINCIPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei danni gravissimi che sono stati causati all'agricoltura, specialmente ai vigneti, in Aprigliano (Cosenza), da un violento temporale nei primi giorni d'ottobre 1963 e quali provvedimenti urgenti intenda adottare. (2583)

RISPOSTA. — Questo Ministero è stato informato dal competente ispettorato agrario di Cosenza dei danni causati nell'agro di Aprigliano dal nubifragio del 4 ottobre 1963. Tali danni, che hanno interessato il prodotto della vite e dell'olivo nonché di fruttiferi sparsi e ortaggi vari su circa un centinaio di ettari di terreni, non hanno inciso gravemente sulla produzione lorda aziendale. Nella circostanza, il predetto ispettorato agrario ha prestato ai coltivatori l'assistenza tecnica necessaria per prevenire attacchi parassitari agli impianti colpiti. Lo stesso ufficio accorderà ai coltivatori medesimi la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per porli in grado di provvedere sia alle esigenze dell'esercizio agricolo, sia al ripristino delle opere (muretti a secco e fossi di scolo) danneggiate. Altri interventi, nel settore del credito agrario, potranno essere posti in atto in sede di applicazione del provvedimento legislativo recentemente approvato dal Parlamento che reca provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, a seguito dello straripamento — causato dalle recenti piogge — del canale Salice e di altri in località Badia, Trezze e Melito del comune di Scafati (Salerno), ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica dell'agro sarnese, oltre 50 ettari di terreno circostanti sono stati allagati, con distruzione completa del raccolto che è rimasto sommerso sotto più di 50 centimetri di acqua melmosa; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore delle popolazioni interessate e se ritenga opportuno dare immediate disposizioni al consorzio di bonifica dell'agro sarnese affinché si effettuino l'immediato espurgo del canale e si predispongano gli atti tecnici per l'ampliamento di tutti i canali della zona, essendo questi insufficienti a contenere le acque durante la stagione invernale. (2666)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato agrario di Salerno ha riferito che, a seguito delle abbondanti piogge cadute nell'agro del comune di Scafati il 7 e l'8 ottobre 1963, le acque del canale Salice hanno straripato nelle località Abadia, Terse e Melito, inondando circa 30 ettari di terreno coltivato ad ortaggi vari di recente impianto (cavolfiori, scarole, finocchi e colture marginali minori). Il consorzio di bonifica dell'agro sarnese-nocerino è im-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

diatamente intervenuto, con adeguati lavori di espurgo, ripristinando la situazione idraulica della zona con il sollecito smaltimento delle acque che, per altro, non avevano superato i 3-4 centimetri di altezza. Le colture hanno subito lievissimi danni, consistenti nel 50 per cento della concimazione azotata fatta all'atto del trapianto e nel 4-5 per cento di nuovi trapianti per fallanze. Dopo l'inondazione è seguito un lungo periodo di bel tempo che ha favorito la normale ripresa di tutte le colture.

Nella circostanza, funzionari tecnici dell'ispettorato agrario hanno prestato ai coltivatori l'assistenza tecnica richiesta del caso, con consigli e suggerimenti pratici (concimazioni nitriche, sarchiature e trapianti delle poche fallanze) per alleviare la lieve entità dei danni.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se gli risulti che la prefettura di Pisa non ha approvato la deliberazione dell'azienda consorziale interprovinciale trasporti di Pisa (consorzio costituito fra le amministrazioni provinciali ed i comuni di Pisa e Livorno, avente lo scopo istituzionale dei collegamenti fra Pisa e Livorno) di partecipare ad una trattativa privata indetta dall'amministrazione ferroviaria per la istituzione del servizio automobilistico sostitutivo della linea ferroviaria Pisa-Collesalveti; per sapere come si concili tale atto con la tutela del pubblico interesse e con il rispetto degli scopi per i quali è stato costituito il consorzio fra i predetti enti locali con l'approvazione dei competenti organi di Governo; ed infine per sapere come intenda richiamare la prefettura di Pisa alla revoca del divieto all'assunzione di servizi automobilistici da parte dell'azienda consorziale predetta sia per l'autolinea sostitutiva Pisa-Collesalveti, sia per altre nell'ambito della sua competenza e dei suoi fini istituzionali. (3596)

RISPOSTA. — Il consorzio ferrotranviario Pisa-Livorno (A.C.I.T.), invitato dalla direzione compartimentale di Firenze delle ferrovie dello Stato a partecipare alla licitazione privata indetta per l'aggiudicazione del servizio Pisa-Collesalveti, determinò, in data 21 marzo 1963, di aderire alla gara ma l'atto deliberativo venne prima rinviato e poi respinto dalla giunta provinciale amministrativa di Pisa, su conformi pareri dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione della Toscana, attesa

la scarsa disponibilità di automezzi ed in considerazione del notevole disavanzo del bilancio che nel 1963 aveva raggiunto un deficit di oltre 86 milioni. La decisione della giunta provinciale amministrativa non è stata impugnata in via gerarchica. Si soggiunge che il Ministero dei trasporti, con provvedimento del giugno 1963, ha assegnato il servizio in questione ad altra ditta.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

RICCIO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — Per sapere:

a) se conoscano la situazione deplorabile in cui versa il mercato ortofrutticolo di Napoli, cui non è stata applicata la legge dei mercati e dove, purtroppo, persistono gravi abusi i quali si trasformano financo — sia pure intorno al mercato e fuori del mercato — in soprusi ed in atti di banditismo (pagamento cosiddetto fuso, pesatura, bolletta di carico, fermata di veicolo, guardiano, entrata al mercato, I.G.E., ecc.);

b) se conoscano le condizioni antigieniche in cui versano tutti i servizi del mercato;

c) se intendano, in conseguenza, disporre una inchiesta per accertare i gravi abusi esistenti ed eliminare ogni atto di mafia dentro e fuori il mercato;

d) se, infine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori, intendano prendere i provvedimenti per il risanamento morale ed igienico del mercato e restaurarvi la forza della legge e della giustizia. (257, già orale)

RISPOSTA. — Nel corso di una ispezione disposta dal Ministero dell'industria e commercio, nel marzo 1963, presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Napoli, veniva accertato che le attrezzature di quel mercato erano in stato di completo abbandono ed avevano urgente bisogno di opere di riassetamento, particolarmente i capannoni che erano pericolanti; trovavano inoltre scarsa applicazione sia le norme sulla classificazione e la confezione degli ortaggi e della frutta, di cui ai decreti ministeriali 7 agosto 1959 e 31 dicembre 1960, sia le altre norme del regolamento del mercato, anche perché la commissione provinciale di vigilanza e la commissione del mercato non avevano svolto con assiduità le mansioni loro affidate.

A seguito di tali accertamenti, la prefettura di Napoli ha provveduto ad interessare della questione quella amministrazione comunale — ente gestore del mercato — affinché

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

vengano promossi il riassetto dei padiglioni e dei capannoni e la sistemazione delle aree all'aperto, assicurando così l'osservanza delle norme igieniche e di quelle sulla classificazione e l'imballaggio dei prodotti. È stata anche rappresentata la necessità della piena applicazione del regolamento del mercato, approvato nel 1960, e l'opportunità di un migliore funzionamento delle dette commissioni, previa ricostituzione delle stesse.

Si fa, infine, presente che i contrasti, per motivi di concorrenza, verificatisi nelle campagne ove avvengono le contrattazioni tra produttori e mediatori per l'acquisto dei prodotti della terra hanno avuto carattere sporadico e non inducono a ritenere che siano connessi a fenomeni organizzati.

I servizi di pubblica sicurezza provvedono comunque a vigilare la zona del mercato per tutelarne il normale andamento e per la prevenzione e repressione dei reati comuni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
CECCHERINI.

RICCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se intenda disporre il finanziamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, per la sistemazione delle strade vicinali Lischisani e Traversa del comune di Sorrento (Napoli). (2366)

RISPOSTA. — In data 1° luglio 1963, il comune di Sorrento ha presentato, all'ispettato regionale di Napoli, domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nella spesa per la sistemazione della strada vicinale Lischisani e Traversa. In sede di sopralluogo preventivo, è stato accertato che, indipendentemente dalla insufficienza ed incompletezza del progetto, la strada non presenta le caratteristiche prescritte per essere ammessa al sussidio richiesto. Infatti a parte il costo eccessivo la strada, che è a servizio di poche aziende, presenta, per l'accidentalità del terreno, numerose difficoltà per la sua sistemazione. Inoltre, l'eventuale attuazione del progetto non eliminerebbe gli altri inconvenienti che le ditte interessate incontrano per i trasporti dall'azienda alla strada, e viceversa. Di ciò il comune interessato è stato direttamente informato dal predetto ufficio.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

ROBERTI, ABELLI E TURCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali tempestive iniziative intenda prendere perché nel futuro, in occasione di manifestazioni

patriottiche, di sfilate, di festività nazionali, siano invitate, senza alcuna discriminazione, tutte le associazioni combattentistiche e d'arma delle quali deve essere tenuto, valido per ogni occasione, l'elenco completo ed aggiornato, al fine di evitare omissioni ingiustificate ed inspiegabili che non possono essere spiegate con l'esistenza di « difficoltà burocratiche », come è successo in occasione della esclusione dell'A.N.M.I.G. dalla sfilata del 4 novembre e come spesso si verifica per l'associazione dei volontari di guerra e dell'arma milizia. (3538)

RISPOSTA. — Negli inviti a cerimonie, sfilate, manifestazioni militari, questo Ministero si attiene, per quanto riguarda le associazioni d'arma, combattentistiche, patriottiche, al criterio di invitare quelle che, secondo le norme sulle persone giuridiche, hanno ottenuto legale riconoscimento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire affinché vengano liquidati gli arretrati della indennità speciale annua connessa ai pensionati del Corpo nazionale vigili del fuoco (legge 4 gennaio 1963, n. 10); e per conoscere se, in considerazione del fatto che a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, furono indebitamente trattenute alcune somme sulle integrazioni delle pensioni a molti ex vigili del fuoco, stimi necessario dare disposizioni affinché dette somme vengano restituite. (2743)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3806, del deputato Fiumanò, pubblicata a pag. 1281).

SERBANDINI, D'ALEMA, AMASIO, FASOLI E NAPOLITANO LUIGI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali adeguati interventi abbiano disposto o intendano disporre per far fronte ai gravi danni provocati dal nubifragio che si è abbattuto il 7 settembre 1963 sul retroterra chiavarese e, in particolare, sui comuni di Rezzoaglio e di Borzonasca (Genova), colpendo strade e ponti, abitazioni e colture, bestiame e allevamenti domestici, acquedotti e fognature, comunicazioni telegrafiche e telefoniche. Si fa rilevare che questo debito si aggiunge agli altri, recenti e remoti, che la comunità nazionale ha nei confronti di tale zona fortemente depressa, debiti tra cui fa spicco — nel ventennale della

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

Resistenza — il debito d'onore contratto in seguito al diretto contributo che gli abitanti della zona dettero alla nascita e alla crescita del movimento partigiano di liberazione, con sacrifici d'ogni genere tuttora non ripagati.

(1389)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 1756, del deputato Durand de la Penne, pubblicata a pag. 1278).

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, di fronte alla carenza di provvedimenti diretti a sovvenire i piccoli e medi agricoltori dell'ampio comprensorio Voghera-Stradella-Santa Giulietta-Santa Maria-Voghera (Pavia), tanto gravemente danneggiati dalla violenta tempesta che si abbatté sulla zona nel mese di luglio del 1963, ritenga che sussista la possibilità di attribuire alla grave situazione determinatasi il carattere di pubblica calamità. (2533)

RISPOSTA. — In merito alla soprascritta interrogazione, si fa rinvio, per la parte di competenza di questo Ministero, alle notizie fornite nella risposta all'analoga interrogazione n. 864 (allegato al resoconto della seduta del 12 dicembre 1963) dello stesso interrogante, trasmessa con foglio del 18 novembre 1963, n. 7848.

In questa sede si aggiunge che, con decreto in corso, predisposto da questo Ministero di concerto con quello del tesoro a' termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, anche le zone agrarie della provincia di Pavia, comprendendovi tutto il comprensorio segnalato, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi dalla scadenza dei debiti di esercizio, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963. Quanto, infine, alla richiesta relativa alla « possibilità di attribuire alla grave situazione determinatasi il carattere di pubblica calamità », si fa presente che, nel nostro ordinamento positivo, la possibilità di dichiarare l'esistenza dei caratteri di pubblica calamità è prevista dalle leggi 13 febbraio 1952, n. 50, e 15 maggio 1954, n. 234, ma soltanto per le imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da pubbliche calamità, e il relativo provvedimento viene emesso dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Nel caso in esame, il competente Ministero dell'industria e del commercio ha comunicato

di non aver ricevuto alcuna segnalazione da parte degli organi locali in ordine all'evento atmosferico in parola né alcuna richiesta di interventi a favore dei settori industriali, commerciali e artigiani.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

SOLIANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando ritenga di emettere il definitivo provvedimento necessario per l'accensione di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Cassolnovo (Pavia) al fine di completare la costruzione di un edificio scolastico in frazione Molino del Conte.

Tale opera, prevista nella spesa di 4 milioni di lire, è già stata inclusa nel programma del Ministero della pubblica istruzione e da questi comunicato ai competenti uffici, e riguarda il completamento della scuola già in funzione. (2093)

RISPOSTA. — Per il completamento dell'edificio scolastico nella frazione Molino del Conte, è stato concesso al comune medesimo con decreto in data 29 novembre 1963, n. 20739, del provveditore alle opere pubbliche di Milano, il contributo annuo costante nella misura del 5 per cento della spesa di 4 milioni, pari a lire 200 mila, contributo che verrà pagato alla Cassa depositi e prestiti a decorrere dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo.

Il Ministro: PIERACCINI.

SORGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti siano in preparazione per un'equa soluzione dei problemi riguardanti i geometri dipendenti dagli uffici del genio civile. In particolare, si chiede di sapere quali assicurazioni il ministro possa dare in merito alla richiesta di soppressione del ruolo aggiunto e dell'ampiamiento del ruolo ordinario a 3 mila posti, oltre che della ricostruzione delle carriere del personale geometri, provvedimenti di cui la categoria invoca una sollecita adozione.

L'interrogante chiede di sapere se risponda a verità il fatto che il Ministero, pur nella proclamata intenzione di accogliere in linea di principio tali rivendicazioni, intende tuttavia inserire i relativi provvedimenti nel quadro più ampio della riforma della pubblica amministrazione, non tenendo conto del fatto che tutte le altre amministrazioni hanno da tempo già risolto le analoghe situazioni del proprio personale, non escluso lo stesso Ministero dei

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

lavori pubblici che per i geometri dell'«Anas» ha già provveduto con legge 7 febbraio 1961, n. 59. (2312)

RISPOSTA. — Per lo studio dei problemi relativi alla riforma di questo Ministero e per il riordinamento ed ampliamento dell'organico è stata costituita una apposita commissione, della quale fanno parte anche i rappresentanti dei sindacati U.I.L., C.G.I.L. e C.I.S.L. di questo stesso Ministero.

Il Ministro: PIERACCINI.

TANTALO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sollecitare immediati interventi a sollievo delle condizioni delle popolazioni urbane ed agricole dei comuni della fascia jonica — Pisticci, Montalbano, Bernalda e relativa frazione di Melaponto, ecc. (Matera) — danneggiati assai gravemente dai nubifragi del giorno 22 luglio che hanno ulteriormente compromesso le colture agricole e provocato seri danni alle abitazioni, alle strade, agli edifici pubblici e, in alcuni casi, minacciato la vita stessa dei cittadini.

L'interrogante chiede che vengano adottate misure concrete e tempestive, secondo criteri proporzionati all'entità dei danni, per cui è indispensabile un intervento del tutto straordinario, nella entità e nella urgenza, che valga a dimostrare, con i fatti, la vigile solidarietà dello Stato democratico nei confronti di popolazioni sì duramente e, purtroppo, spesso colpite dalle avversità atmosferiche. (917)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato agrario di Matera ha riferito che le avversità atmosferiche (piovaschi e grandinate) verificatesi nella fascia jonica della provincia durante la primavera e l'estate del 1963, hanno causato, specie nelle zone di collina e di montagna ove è più diffusa la coltivazione del grano duro, allettamenti dei cereali, senza tuttavia compromettere l'esito delle colture. I danni subiti dalle colture arboree e arbustive non sono stati tali da incidere gravemente sull'economia aziendale. Comunque, il predetto ispettorato non ha mancato d'intervenire tempestivamente in ogni circostanza per rilevare la natura e l'entità dei danni e per intensificare l'attività di assistenza tecnica in favore dei coltivatori danneggiati. Il predetto ufficio ha accordato ai coltivatori danneggiati la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione di sementi selezionate. Agli agricoltori danneggiati è stata prospettata la possibilità di prov-

vedere alle altre esigenze dell'esercizio agricolo, avvalendosi dei prestiti di conduzione, a modico tasso d'interesse, di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si aggiunge che con decreto in corso, predisposto da questo Ministero, di intesa con quello del tesoro, a' termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, anche le zone agrarie della provincia di Matera, comprendendovi il territorio del comune di Pisticci, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963. In sede di attuazione della recente legge che reca provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, si esaminerà se per le zone segnalate dall'interrogante ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite con particolare riguardo a quelle di carattere creditizio.

Il Ministero dei lavori pubblici ha informato che, a seguito dei nubifragi del 22 luglio 1963, nessun danno ad abitazioni, strade ed edifici pubblici dei comuni di che trattasi è stato segnalato al competente ufficio del genio civile di Matera. In proposito, il predetto Ministero ha precisato di non poter escludere che le brevi ma intense piogge, verificatesi in quel giorno, abbiano potuto causare qualche danno dovuto più allo stato di conservazione delle opere che all'evento stesso; danno, comunque, di portata tale che non è stato neppure segnalato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

TOGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio della famiglia di Landi Savino, assegnatario di un podere in località Pomonte, sita nel comune di Scansano (Grosseto) a causa delle condizioni in cui versa la casa colonica dichiarata antigienica dalle autorità sanitarie; e per sapere se intenda intervenire affinché l'ente Maremma provveda a trasferire tale famiglia in altro podere di analoga estensione, oppure a facilitare all'assegnatario la sistemazione dell'alloggio. (2701)

RISPOSTA. — L'ente Maremma, già da tempo, ha proposto al signor Landi Savino diverse sistemazioni su altri fondi. L'interessato, dopo aver escluso alcune soluzioni propostegli, ha accettato, in data 10 maggio 1963, di suben-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

trare su parte di un fondo abbandonato, ma non ancora rinunciato formalmente da un assegnatario della zona. In data 9 agosto 1963, infine, ha confermato tale sua decisione al centro di colonizzazione di Scansano.

L'ente, pertanto, non soltanto non ha nulla in contrario a sistemare il signor Landi sul nuovo podere, ma è altresì disposto a prospettargli anche altre soluzioni adeguate alle possibilità lavorative della sua famiglia, assicurando inoltre che gli saranno in ogni caso fatti salvi i diritti maturati sul fondo precedentemente assegnatogli. Nel frattempo, l'ente si è anche preoccupato di offrire al signor Landi la possibilità di trasferire la famiglia, temporaneamente, in altra abitazione più confortevole per ovviare ai disagi lamentati; ma tale offerta non è stata accolta dall'assegnatario.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

TOGNONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della costernazione e preoccupazione delle popolazioni della provincia di Grosseto a seguito della catena ininterrotta di incidenti mortali che si verificano nel tratto della strada statale Aurelia che attraversa la zona; e per sapere se intenda — anche a seguito delle assicurazioni date durante la discussione del bilancio e in accoglimento delle segnalazioni e richieste avanzate dall'amministrazione provinciale e dalla camera di commercio di Grosseto — disporre l'invio *in loco* di rappresentanti dell'« Anas » e del Ministero, per accertare le necessità più urgenti relative all'allargamento e sistemazione dell'Aurelia nei tratti più pericolosi; prendere iniziative per sollecitare la realizzazione delle opere già appaltate e i cui lavori pare non procedano spedatamente; ed infine predisporre misure perché con assoluta priorità siano finanziati i lavori di sistemazione totale di tale arteria, anche in considerazione del fatto che nella provincia di Grosseto non è prevista la costruzione di autostrade. (3039)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3076, del deputato Piccinelli, pubblicata a pag. 1302).

TROMBETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali urgenti e straordinarie misure intendano adottare, oltre a quelle già previste dalle leggi vigenti, per indennizzare gli imprenditori agricoli della Liguria, e par-

ticolarmente della zona dell'entroterra chiavarese, dei gravissimi danni subiti per effetto delle tempeste alluvionali abbattutesi recentemente sui loro poderi con totale distruzione dei raccolti e in molti casi delle stesse attrezzature e del patrimonio immobiliare, zootecnico e d'impianti. (1446)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 1756, del deputato Durand de la Penne, pubblicata a pag. 1278).

VESPIGNANI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se siano al corrente di un provvedimento della direzione della Cogne di Imola, così concepito:

« Agli operai che il giorno 30 ottobre 1963 hanno abbandonato il posto di lavoro viene applicata la sanzione di ore 1 (una) di multa a norma dell'articolo 37 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro — firmato la direzione ».

È vero che l'articolo 37 dà facoltà alla direzione di prendere provvedimenti disciplinari a carico dei lavoratori che non giustificano l'assenza o abbandonano il lavoro in modo arbitrario, però, in tale caso l'applicazione dell'articolo 37 è inammissibile, in quanto la punizione dei lavoratori incriminati è avvenuta per il fatto che essi parteciparono ad uno sciopero proclamato dalla camera confederale del lavoro della provincia di Bologna, per protesta contro il carovita.

La direzione della Cogne ha perciò compiuto un atto illegale, anticostituzionale, che colpisce il diritto sacrosanto dei lavoratori di esercitare lo sciopero per la difesa delle loro condizioni salariali e di esistenza. Arbitrio questo più grave, in quanto è compiuto da una direzione di un ente statale, che dovrebbe dare l'esempio del rispetto della Costituzione ed essere sensibile al grave stato di disagio in cui versa la classe lavoratrice per il continuo accrescimento dei prezzi dei generi di prima necessità e dei servizi.

L'interrogante chiede quali provvedimenti s'intendano prendere perché tali arbitri, che del resto si ripetono ad ogni occasione, abbiano a cessare, al fine di creare rapporti distensivi tra lavoratori e direzione e perché venga revocato il provvedimento sopraccitato. (2888)

RISPOSTA. — La direzione della Cogne di Imola ha ritenuto ingiustificata l'astensione dal lavoro del 30 ottobre 1963 in quanto non era intesa a far conseguire alle maestranze

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1964

obiettivi di carattere economico o normativo contrattuale.

Il comportamento della azienda trova giustificazione nei principi affermati in proposito dalla giurisprudenza e recentemente confermati dalla nota sentenza in data 28 dicembre 1962, n. 123, della Corte costituzionale, in base alla quale la legittimità dello sciopero è strettamente connessa al fine di tutelare specifici rapporti economici contrattuali.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
Bo.

VIZZINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di alleviare il grave stato di miseria che si è creato nella zona di Partinico (Palermo) a causa della vendita a basso costo dei prodotti ortofrutticoli e dei danni provocati da agenti atmosferici e dalla peronospora. (1746)

RISPOSTA. — Il competente assessorato per l'agricoltura e le foreste presso la regione siciliana ha comunicato che la situazione di disagio nella zona di Partinico si è verificata in dipendenza del non favorevole andamento del mercato dei prodotti ortofrutticoli, e in particolare dei pomodori, per i quali in taluni casi la raccolta era stata sospesa, perché economicamente non conveniente.

Al riguardo, si reputa opportuno far presente che i provvedimenti legislativi emanati in questi ultimi anni per iniziativa di questo Ministero; e specialmente la legge 2 giugno 1961, n. 454, recano notevoli provvidenze per favorire lo sviluppo di associazioni cooperative per provvedere alla lavorazione, conservazione e vendita al consumo di prodotti agricoli.

Inoltre, con la legge 25 marzo 1959, n. 125, è stato liberalizzato il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ed è stata data agli agricoltori la facoltà di vendere i prodotti ortofrutticoli sia nei mercati all'ingrosso, sia al di fuori dei mercati stessi. Con la successiva legge 9 febbraio 1963, n. 59, i produttori agricoli, singoli o associati, sono autorizzati a vendere al dettaglio i prodotti dei fondi e dell'allevamento, nell'ambito del proprio comune o dei comuni vicini, a seguito della presentazione di una semplice domanda scritta al sindaco che, entro quindici giorni, rilascia la relativa autorizzazione. Da ultimo, con disegno di legge già approvato dal Consiglio dei ministri, è attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto n. 590 C) è prevista la soppressione delle limitazioni territoriali stabi-

litate dalla citata legge 9 febbraio 1963, n. 59, alla facoltà concessa ai produttori di vendere direttamente al consumo i prodotti dei propri fondi e dell'allevamento. Il predetto ispettorato regionale per l'agricoltura e le foreste ha poi comunicato di avere allo studio la possibilità di istituire in Partinico una centrale ortofrutticola, in base alla legge regionale 18 aprile 1958, n. 12. Lo stesso assessorato ha altresì fatto presente che da tre anni è in attività a Partinico una cantina sociale della capacità di circa 20 mila ettolitri costruita a totale spesa della regione.

Quanto agli attacchi di peronospora alle viti, s'informa che questo Ministero, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ha assegnato alla regione siciliana, sui fondi stanziati sull'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 15 della legge stessa, la somma di 200 milioni di lire, per l'esercizio 1962-63, per provvedere alle spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonché alla concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni e singoli agricoltori che attuino tale difesa. Su detta assegnazione il comune di Partinico ha beneficiato della somma di 18 milioni di lire.

Si aggiunge che con decreto in corso, predisposto da questo Ministero d'intesa con quello del tesoro ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate le zone agrarie del territorio nazionale, comprendendovi l'intero territorio della provincia di Palermo, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963.

È noto, infine, che recentemente è stato approvato dal Parlamento il disegno di legge, di iniziativa di questo Ministero medesimo, che reca provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche. In sede di attuazione di detto provvedimento legislativo, non si mancherà di esaminare, d'intesa con il competente assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste, se per la zona di Partinico ricorrano le condizioni richieste e se, quindi, gli interessati possano trovare accesso alle provvidenze stabilite.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.